651

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (V Camera e 1ª Senato)	Pag.	3
Commissioni riunite (II e VI)	»	4
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	19
Giustizia (II)	»	37
Affari esteri e comunitari (III)	»	39
Difesa (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
Finanze (VI)	»	73
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	93
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	102
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	115
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	125
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	139
Affari sociali (XII)	»	143

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri:

Agricoltura (XIII)	Pag.	155
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	159
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle		
RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	166
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri	»	167
INDICE GENERALE	Pag.	176

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'associazione magistrati Corte dei conti, di rappresentanti dell'associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di rappresentanti del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 giugno 2016.

Audizioni informali di rappresentanti dell'associazione magistrati Corte dei conti, di rappresentanti dell'associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di rappresentanti del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.10 alle 12.05.

1

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la	
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.	
Atto n. 295 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e	
conclusione).	4
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)	7
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento cinque stelle)	12
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	14

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Atto n. 295.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016. Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, rammenta che nella seduta di mercoledì 25 maggio scorso i relatori hanno presentato sul provvedimento in discussione una proposta di parere favorevole con una condizione ed alcune osservazioni (vedi allegato 1). Avverte, inoltre, che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte dei deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dai relatori.

Paolo PETRINI (PD), in qualità di Vicepresidente della VI Commissione, a nome del relatore per la VI Commissione, Pelillo, d'intesa con la relatrice per la II Commissione, riformula la proposta di parere dei relatori nel senso di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere a) e g) della proposta di parere.

Daniele PESCO (M5S) illustra la proposta di parere alternativa del M5S. In

particolare, rileva come il suo gruppo, sebbene riscontri elementi condivisibili nel complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento e in talune osservazioni contenute nella proposta di parere dei relatori, intenda evidenziare taluni aspetti fortemente problematici dello schema di decreto. In particolare, alla luce dei recenti fatti di cronaca finanziaria avvenuti in danno dei risparmiatori, ritiene essenziale evitare la depenalizzazione della fattispecie della condotta di « impedito controllo ».

Al riguardo illustra il contenuto della condizione di cui al numero 2) della proposta di parere alternativa del M5S, con la quale, con riguardo all'articolo 21, comma 1, capoverso « Capo VIII », articolo 29, si sottopone al Governo la necessità, in osseguio alla funzione di deterrenza della sanzione, di novellare il comma 1 del medesimo articolo 29, inserendo in tale ambito la pena congiunta dell'arresto fino a 12 mesi, onde evitare di incorrere nella depenalizzazione della predetta condotta di «impedito controllo», la quale sarebbe altresì punita - ai sensi dell'articolo, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 8 del 2016 - solo con una sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro, in luogo dell'attuale ammenda pari a 75 mila euro.

Ritiene infatti che l'inserimento di tale condizione risulti indispensabile al fine di evitare che gravi comportamenti che impediscono o ostacolano l'esercizio di attività di revisione legale risultino depenalizzati, nonché, in generale, al fine di assicurare scrupolosamente la tenuta dell'assetto normativo penale in tale delicata materia.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, ritiene che i rilievi di cui alla condizione numero 2) della proposta alternativa di parere presentata dai colleghi del Movimento Cinque Stelle potrebbero essere oggetto di una specifica osservazione. Rileva, in ogni caso, l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di procedere al coordinamento delle disposizioni del provvedimento in

discussione con quelle di cui al decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016.

Alfonso BONAFEDE (M5S) evidenzia come l'osservazione di cui alla lettera m) della proposta di parere dei relatori, ove si invita il Governo a valutare se la novella operata dall'articolo 21 dello schema di decreto possa produrre un effetto di « ripenalizzazione » della condotta di « impedito controllo» di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sia in aperta contraddizione con la condizione di cui al numero 2) della proposta alternativa presentata dai deputati del suo gruppo, dove invece si rappresenta la necessità, proprio allo scopo di scongiurare la depenalizzazione della fattispecie, che venga introdotta la pena congiunta dell'arresto sino a 12 mesi.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, nel replicare al collega Bonafede, sottolinea che l'obiettivo perseguito è proprio quello di segnalare al Governo l'opportunità di escludere espressamente la depenalizzazione della condotta di « impedito controllo » di cui al richiamato articolo 29 decreto legislativo n. 39 del 2010.

Alfonso BONAFEDE (M5S) richiama l'attenzione sulla necessità che la fattispecie di cui all'articolo 29 di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 sia formulata con maggiore chiarezza, in modo da scongiurare inequivocabilmente qualsivoglia effetto di depenalizzazione della condotta ivi richiamata ed evitare, conseguentemente, incertezze ed ambiguità interpretative.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la VI Commissione, ritiene che l'osservazione di cui alla lettera m) della proposta di parere dei relatori potrebbe essere riformulata, nel senso di segnalare al Governo l'opportunità di procedere alla « ripenalizzazione » della condotta di « impedito controllo », anche attraverso l'introduzione della pena congiunta dell'arresto all'ipotesi base prevista dall'articolo 29,

comma 1, del richiamato decreto legislativo.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il voto del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dai relatori sarà comunque contrario, qualora il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera m) non fosse trasformato in condizione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel prendere favorevolmente atto della circostanza che sulla questione della ripenalizzazione della condotta di «impedito controllo» di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sia emersa tra i gruppi una sostanziale unità di vedute, rileva la necessità che venga dato un chiaro segnale all'opinione pubblica, che attende dal legislatore efficaci ed adeguate risposte a

tutela dei risparmiatori. Per tali ragioni, evidenzia come quella di cui alla lettera *m*) della proposta di parere dei relatori, come riformulata nel senso testé indicato dalla presidente Ferranti, debba tradursi in una vera e propria condizione, e non in una mera osservazione.

Donatella FERRANTI, presidente e relatrice per la II Commissione, nel ritenere condivisibili i rilievi testé formulati dai colleghi Bonafede e Pesco, anche a nome del relatore per la VI Commissione, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 3).

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/56/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/56/UE debba ritenersi fissato al 17 aprile 2016, prorogato al 17 luglio 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario complesso e in evoluzione, e sia volto a recepire nell'ordinamento italiano la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati promossa dagli organismi dell'Unione europea attraverso l'adozione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e del regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione europea;

evidenziato come la riforma della revisione legale dei bilanci delle società si inserisca in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema nel suo complesso e per rinforzare il più possibile gli strumenti di prevenzione delle crisi finanziarie, in particolare attraverso il miglioramento dei presidi posti a tutela della veridicità e dell'affidabilità dei bilanci;

rilevato come le nuove regole europee contengano una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, stabilendo ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci di tali ultimi enti;

evidenziato altresì come una delle principali novità apportate dallo schema di decreto alla legislazione nazionale in materia sia costituita dall'introduzione della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio, i quali, sebbene espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico (cui si applica attualmente un regime più rigoroso), saranno comunque assoggettati ad alcune delle norme previste per questi ultimi, inserendo quindi in tale contesto normativo un'ulteriore categoria di soggetti, cui si applica non soltanto il regime generale previsto dalla direttiva e dal regolamento, ma un corpo di disposizioni attenuato rispetto al regime speciale previsto per i predetti enti di interesse pubblico:

rilevato altresì come lo schema di decreto, nel perseguire l'adeguamento della normativa nazionale alle norme comunitarie, intenda: individuare con maggiore precisione i cosiddetti principi di revisione internazionali; precisare meglio quali sono i soggetti responsabili della revisione; rettificare la definizione di rete di revisione contabile; precisare le modalità di svolgimento della revisione legale; assicurare l'indipendenza e l'obiettività dell'operatore che effettua la revisione; migliorare l'organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale; rafforzare la collaborazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri e di Paesi terzi; migliorare i meccanismi di controllo della qualità sui revisori legali; precisare l'attività di vigilanza svolta in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB; rafforzare e precisare i principi di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale e scetticismo professionale; integrare gli strumenti sanzionatori previsti nel caso di violazione delle norme del decreto legislativo n. 39;

sottolineata l'esigenza di prevedere esplicitamente l'applicazione della regola sul *cooling off period* per quanto riguarda gli incarichi di revisione sui sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio;

considerato che lo schema di decreto legislativo contiene alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione, che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, o perché richiedono interventi preventivi, propedeutici al rispetto degli obblighi stessi (ad esempio in tema di requisiti organizzativi), o perché per loro stessa natura devono applicarsi a partire dall'inizio di un dato esercizio sociale, non potendosi applicare con riguardo agli esercizi sociali in corso;

rilevata conseguentemente la necessità di integrare la disciplina transitoria di cui all'articolo 27 dello schema di decreto, al fine di prevedere disposizioni transitorie corrispondenti anche con riguardo alla Consob, in relazione a competenze, poteri, controllo della qualità e sanzioni;

evidenziata altresì la necessità di assicurare la continuità della vigenza dei principi di riferimento già adottati alla data di entrata in vigore del decreto e della convenzione sottoscritta al riguardo nel 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da mantenere valido l'attuale quadro di riferimento fino all'emanazione dei nuovi principi sulla base delle nuove convenzioni;

considerata l'opportunità di tenere conto della disciplina sulla revisione legale vigente nella Regione Trentino Alto Adige e nelle province autonome e di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei relativi statuti, che attribuiscono a tali enti competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa;

osservato, in merito alla disciplina della formazione permanente dei revisori, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, che tale formazione può essere offerta anche per il tramite di soggetti pubblici o privati, a condizione che abbiano stipulato una apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata a garantire che la formazione stessa risponda a requisiti di

esperienza e professionalità; al medesimo fine di garantire una adeguata qualità della formazione, è inoltre previsto che detti soggetti siano caratterizzati, tra l'altro, da una adeguata struttura organizzativa, una articolazione territoriale, esperienza triennale e un numero minimo di otto dipendenti: tali requisiti dovrebbero prevenire il possibile fenomeno di enti istituiti appositamente e in modo improvvisato al fine esclusivo di trarre lucro dalla esigenza degli iscritti al registro di seguire corsi di aggiornamento e formazione permanente;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la richiamata soglia degli otto dipendenti appaia eccessivamente restrittiva, determinando la conseguenza di escludere dalla possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze enti che, pur non avendo tale numero di dipendenti, sarebbero pienamente in grado di erogare corsi professionali adeguati, considerato anche che il numero minimo di otto dipendenti è soltanto uno dei molteplici requisiti previsti dal nuovo articolo 5. comma 7. del decreto legislativo n. 39, come sostituito dallo schema, volti a garantire la professionalità degli enti formatori, e come tale formulazione della disposizione, a titolo di esempio, escluderebbe gli ordini professionali territoriali, pur essendo gli stessi tradizionalmente attivi nella formazione, spesso caratterizzati da un numero di dipendenti inferiore a otto: pur essendo chiara la finalità di tale soglia minima, si ritiene quindi che la stessa costituisca un criterio esclusivamente formale e tale da comportare effetti negativi più che vantaggi sul piano della formazione continua, rilevandosi quindi l'opportunità di eliminare la predetta soglia, tenuto conto che la relativa funzione di garanzia sarebbe comunque svolta dall'Amministrazione, esercitando le proprie attribuzioni in merito alla valutazione e alla scelta dei soggetti da convenzionare nel rispetto dei parametri relativi alla adeguata struttura, alla articolazione e alla documentazione della capacità di organizzare ed offrire corsi di formazione.

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto, provveda il Governo a integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010 nel senso di specificare che l'incarico di revisione sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio, di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di formazione continua, valuti il Governo l'opportunità, alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 39, di sostituire, dopo le parole: « numero di dipendenti », le parole: « non inferiore a otto unità salvo che per le associazioni operanti, anche per il tramite di strutture affiliate, nell'ambito dell'attività di revisione », con la seguente: « adeguato »;

b) con riferimento al nuovo articolo 10-quater del decreto legislativo n. 39, introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, relativo all'organizzazione del lavoro del revisore legale o della società di revisione, il quale, al comma 4, obbliga il revisore o la società di revisione a conservare la documentazione delle violazioni delle norme nazionali e della UE, fatta eccezione per quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze delle violazioni e delle misure adottate per porvi rimedio, valuti il Governo l'opportunità di specificare quali violazioni nell'organizzazione interna siano da considerarsi di « lieve entità »:

c) con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39

del 2010, in quanto tale previsione è già contenuta nell'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto;

- d) con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 17 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2010, prevedendo che la Consob possa applicare l'intero catalogo sanzionatorio, comprese le sanzioni caratterizzate da minore afflittività, richiamando in tale ambito non solo il comma 1 dell'articolo 26 (come già previsto), ma anche i commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 26, in analogia a quanto previsto per i revisori degli enti di interesse pubblico, allo scopo di poter sanzionare i casi di inottemperanza, da parte dei revisori degli « enti sottoposti a regime intermedio», alle raccomandazioni formulate dalla Consob in esito al controllo della qualità, disciplinata nell'articolo 20, comma 17;
- e) con riferimento all'articolo 22 del decreto legislativo n. 39, relativo alle competenze e ai poteri della Consob, come sostituito dall'articolo 20 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendovi il seguente comma:
- « Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto la Consob può avvalersi di esperti o di appartenenti ad organismi pubblici o privati, selezionati con procedure di evidenza pubblica e muniti della necessaria professionalità, sulla base di quanto stabilito con apposito regolamento della Consob. Gli oneri rivenienti dall'attuazione di tali disposizioni trovano copertura attraverso il ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 22 dicembre 1994, n. 724, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;
- f) con riferimento all'articolo 20 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 39 del 2010, relativo alla collaborazione tra le attività, nel senso di sostituire, le parole: « Per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui

all'articolo 16 nonché degli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-bis » con le seguenti: « Ai fini dell'individuazione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio », in quanto il Capo VII del decreto legislativo n. 39, nel cui ambito è posto il predetto articolo 23, non riguarda la vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 e sugli enti sottoposti a regime intermedio, ma la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione di tali enti;

g) con riferimento all'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto, il quale integra le disposizioni finali del decreto legislativo n. 39 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo la lettera b) la seguente:

« *c*) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. »;

h) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina transitoria di cui all'articolo 27 dello schema di decreto, inserendovi i seguenti ulteriori commi:

« 10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, commi da 2 a 4, 9-bis, commi 1 e da 3 a 8, 10, commi da 1 a 11 e 13, le disposizioni di cui agli articoli da 10-bis a 10-quinquies, da 13 a 17 e da 19 a 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,

come modificato dal presente decreto, non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attività, la Consob effettua il controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

- 11. Le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano alle violazioni commesse dalla data di rispettiva applicazione di ciascuna delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto. Alle violazioni commesse anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.
- 12. I principi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi adottati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto.
- 13. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, comma 12, e 11,

- comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e l'Istituto nazionale dei revisori legali. »;
- *i)* per ragioni di coordinamento con le integrazioni proposte dalla lettera *h)*, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 27 dello schema di decreto;
- l) con riferimento alla formulazione tecnica degli articoli 3, 12, 16, 17, 20 e 21 dello schema di decreto, interamente sostitutivi di articoli del decreto legislativo n. 39 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di fare in modo che, nell'ambito delle novelle, i commi siano numerati in termini progressivi;
- m) con riferimento alle fattispecie penali contenute nel decreto legislativo n. 39, in particolare per quanto attiene all'articolo 29 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 21 dello schema, il quale conferma le previsioni relative al reato di impedito controllo, si segnala come la disposizione vigente, la quale prevede, al comma 1, l'ammenda fino a 75.000 euro, sia da ritenersi depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda: valuti pertanto il Governo se la novella del predetto articolo 29 operata dallo schema di decreto possa produrre un effetto di ripenalizzazione della richiamata condotta.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295):

premesso che:

il provvedimento recepisce nell'ordinamento domestico le disposizioni comunitarie in materia di revisioni legali dettate dalla direttiva 2014/56/UE e con riferimento agli enti di interesse pubblico dal regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014;

l'importanza di un adeguamento e rafforzamento degli standard qualitativi della revisione contabile risulta ancor più evidente se riguardato alla luce dei più recenti fatti di cronaca finanziaria del nostro Paese che hanno messo in risalto, purtroppo, i notevoli limiti delle vigenti procedure di revisione dei conti nell'emarginare le situazioni di mala gestio e le difficoltà di prosecuzione dell'attività da parte di grandi imprese e istituti bancari quotati in borsa;

le relazioni di revisori e società di revisione costituiscono, infatti, uno dei principali sistemi informativi ai quali il pubblico degli investitori può attingere per ottenere una più compiuta conoscenza delle condizioni in cui versano gli istituti pubblici e privati: dal caso Parmalat fino a quello più recente delle banche assoggettate a risoluzione e bail in è evidente che le società di revisione non hanno agito sempre con quel metro di indipendenza e trasparenza che ci si sarebbe aspettato con danno ingente per gli investitori e i cittadini;

su recepimento dei precetti comunitari il provvedimento introduce il principio dello « scetticismo » revisionale; si fortificano i requisiti di indipendenza professionale estendendoli a tutti i professionisti, collaboratori e dipendenti della società di revisione; viene imposto un nuovo metodo di lavoro che ruota intorno al concetto di « fascicolo di revisione » affinché tutta la documentazione che conduce al giudizio revisionale sia pienamente tracciabile in un'ottica di trasparenza; viene fortificata l'indipendenza degli enti pubblici che dovranno vigilare sull'esercizio della professione di revisore escludendo che ne facciano parte professionisti appartenenti all'ordine. Importante è anche l'introduzione del diritto al whistleblowing per professionisti e dipendenti che vengano a conoscenza di frodi o reati ed intendano denunciarli senza incorrere nel rischio di ritorsioni personali;

tuttavia il provvedimento non è privo di ombre. Anzitutto non convince l'estromissione del Ministero di Giustizia in materia di revisione contabile e l'accentramento conseguente delle relative competenze nel MEF, ritenendosi invece preferibile una condivisione della funzione tra i diversi dicasteri. Anche il sistema delle sanzioni desta talune perplessità. In tema di revisione dei conti degli enti pubblici e degli « enti sottoposti a regime intermedio » ci si sarebbe inoltre atteso un regime di responsabilità illimitata e solidale della società di revisione con l'impresa o ente revisonato qualora sia accertato in giudizio il dolo o la colpa grave dei professionisti incaricati, ovvero la trasgressione dei principi professionali di indipendenza e scetticismo e da tali carenze sia derivato danno o nocumento alla collettività o al pubblico dei risparmiatori. Correlativamente dovrebbe essere imposto un obbligo più severo di RC professionale con massimali calibrati sui rischi economici e finanziari che gli errori di revisione possono comportare nei vari casi di specie. Anche con riferimento alla condizione dei tirocinanti, il provvedimento non fa menzione degli aspetti normativi e retributivi correlati alla posizione del praticante che, tuttavia, risulta irrigidita dal decreto esigendone un impiego più intenso ed effettivo, seppure in chiave prettamente formativa. È noto il fatto che i praticanti degli studi professionali vengono sovente utilizzati come una ulteriore appendice lavorativa anche a scapito dei contenuti didattici. Si sarebbe dunque potuto prospettare, come correttivo, una estensione al praticante dei diritti normativi e retributivi previsti per l'apprendistato nell'impresa privata,

esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 21, comma 1, capoverso « Capo VIII », articolo 25, comma 3-ter, l'azione disciplinare si prescriva nel termine di sei anni dall'apertura della pro-

cedura sanzionatoria e non dall'evento che abbia dato luogo alla procedura stessa;

- 2) all'articolo 21, comma 1, capoverso « Capo VIII », articolo 29, che al comma 1 si valuti, in ossequio alla funzione di deterrenza della sanzione, di novellare l'articolo aggiungendo la pena congiunta dell'arresto fino a 12 mesi onde evitare di incorrere nella depenalizzazione della condotta di « impedito controllo », la quale sarebbe altresì punita ai sensi dell'articolo, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 con una sanzione amministrativa dai 10 mila a 50 mila in luogo dell'attuale ammenda pari a 75 mila euro;
- 3) sia ripristinata, ove soppressa, la competenza concorrente del Ministero della Giustizia sulla supervisione delle procedure di controllo inerenti la revisione contabile, valutando che un'eccessiva centralizzazione delle competenze in materia al MEF sia controproducente ai fini della terzietà della vigilanza che l'atto si propone di favorire;
- 4) sia stabilito un regime di responsabilità illimitata e solidale della società di revisione con l'impresa o ente revisonato qualora sia accertato in giudizio il dolo o la colpa grave dei professionisti incaricati, ovvero la loro trasgressione dei principi professionali di indipendenza e scetticismo e da tali carenze sia derivato danno o nocumento alla collettività o al pubblico dei risparmiatori;
- 5) siano estesi al praticante il regime dei diritti normativi e retributivi previsti per l'apprendistato nell'impresa privata.
 - « Pesco, Bonafede, Ruocco, Villarosa, Alberti, Pisano, Fico, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Agostinelli, Sarti ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/56/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operate dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/56/UE debba ritenersi fissato al 17 aprile 2016, prorogato al 17 luglio 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

rilevato come lo schema di decreto legislativo si inserisca in un quadro normativo comunitario complesso e in evoluzione, e sia volto a recepire nell'ordinamento italiano la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati promossa dagli organismi dell'Unione europea attraverso l'adozione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e del regolamento (UE) n. 537/2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione europea;

evidenziato come la riforma della revisione legale dei bilanci delle società si inserisca in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema nel suo complesso e per rinforzare il più possibile gli strumenti di prevenzione delle crisi finanziarie, in particolare attraverso il miglioramento dei presidi posti a tutela della veridicità e dell'affidabilità dei bilanci;

rilevato come le nuove regole europee contengano una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, stabilendo ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci di tali ultimi enti;

evidenziato altresì come una delle principali novità apportate dallo schema di decreto alla legislazione nazionale in materia sia costituita dall'introduzione della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio, i quali, sebbene espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico (cui si applica attualmente un regime più rigoroso), saranno comunque assoggettati ad alcune delle norme previste per questi ultimi, inserendo quindi in tale contesto normativo un'ulteriore categoria di soggetti, cui si applica non soltanto il regime generale previsto dalla direttiva e dal regolamento, ma un corpo di disposizioni attenuato rispetto al regime speciale previsto per i predetti enti di interesse pubblico:

rilevato altresì come lo schema di decreto, nel perseguire l'adeguamento della normativa nazionale alle norme comunitarie, intenda: individuare con maggiore precisione i cosiddetti principi di revisione internazionali; precisare meglio quali sono i soggetti responsabili della revisione; rettificare la definizione di rete di revisione contabile; precisare le modalità di svolgimento della revisione legale; assicurare l'indipendenza e l'obiettività dell'operatore che effettua la revisione; migliorare l'organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale; rafforzare la collaborazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri e di Paesi terzi; migliorare i meccanismi di controllo della qualità sui revisori legali; precisare l'attività di vigilanza svolta in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB; rafforzare e precisare i principi di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale e scetticismo professionale; integrare gli strumenti sanzionatori previsti nel caso di violazione delle norme del decreto legislativo n. 39;

sottolineata l'esigenza di prevedere esplicitamente l'applicazione della regola sul *cooling off period* per quanto riguarda gli incarichi di revisione sui sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio;

considerato che lo schema di decreto legislativo contiene alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione, che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, o perché richiedono interventi preventivi, propedeutici al rispetto degli obblighi stessi (ad esempio in tema di requisiti organizzativi), o perché per loro stessa natura devono applicarsi a partire dall'inizio di un dato esercizio sociale, non potendosi applicare con riguardo agli esercizi sociali in corso;

rilevata conseguentemente la necessità di integrare la disciplina transitoria di cui all'articolo 27 dello schema di decreto, al fine di prevedere disposizioni transitorie corrispondenti anche con riguardo alla Consob, in relazione a competenze, poteri, controllo della qualità e sanzioni;

evidenziata altresì la necessità di assicurare la continuità della vigenza dei principi di riferimento già adottati alla data di entrata in vigore del decreto e della convenzione sottoscritta al riguardo nel 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da mantenere valido l'attuale quadro di riferimento fino all'emanazione dei nuovi principi sulla base delle nuove convenzioni;

considerata l'opportunità di tenere conto della disciplina sulla revisione legale vigente nella Regione Trentino Alto Adige e nelle province autonome e di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei relativi statuti, che attribuiscono a tali enti competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa;

osservato, in merito alla disciplina della formazione permanente dei revisori, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39, come sostituito dall'articolo 5 dello schema di decreto, che tale formazione può essere offerta anche per il tramite di soggetti pubblici o privati, a condizione che abbiano stipulato una apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata a garantire che la formazione stessa risponda a requisiti di

esperienza e professionalità; al medesimo fine di garantire una adeguata qualità della formazione, è inoltre previsto che detti soggetti siano caratterizzati, tra l'altro, da una adeguata struttura organizzativa, una articolazione territoriale, esperienza triennale e un numero minimo di otto dipendenti: tali requisiti dovrebbero prevenire il possibile fenomeno di enti istituiti appositamente e in modo improvvisato al fine esclusivo di trarre lucro dalla esigenza degli iscritti al registro di seguire corsi di aggiornamento e formazione permanente;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la richiamata soglia degli otto dipendenti appaia eccessivamente restrittiva, determinando la conseguenza di escludere dalla possibilità di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze enti che, pur non avendo tale numero di dipendenti, sarebbero pienamente in grado di erogare corsi professionali adeguati, considerato anche che il numero minimo di otto dipendenti è soltanto uno dei molteplici requisiti previsti dal nuovo articolo 5. comma 7. del decreto legislativo n. 39, come sostituito dallo schema, volti a garantire la professionalità degli enti formatori, e come tale formulazione della disposizione, a titolo di esempio, escluderebbe gli ordini professionali territoriali, pur essendo gli stessi tradizionalmente attivi nella formazione, ma spesso caratterizzati da un numero di dipendenti inferiore a otto: pur essendo chiara la finalità di tale soglia minima, si ritiene quindi che la stessa costituisca un criterio esclusivamente formale e tale da comportare effetti negativi più che vantaggi sul piano della formazione continua, rilevandosi quindi l'opportunità di eliminare la predetta soglia, tenuto conto che la relativa funzione di garanzia sarebbe comunque svolta dall'Amministrazione, esercitando le proprie attribuzioni in merito alla valutazione e alla scelta dei soggetti da convenzionare nel rispetto dei parametri relativi alla adeguata struttura, alla articolazione e alla documentazione della capacità di organizzare ed offrire corsi di formazione.

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di formazione continua, provveda il Governo, alla lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 39, a sostituire, dopo le parole: « numero di dipendenti », le parole: « non inferiore a otto unità salvo che per le associazioni operanti, anche per il tramite di strutture affiliate, nell'ambito dell'attività di revisione », con la seguente: « adeguato »;
- 2) con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto, provveda il Governo a integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010 nel senso di specificare che l'incarico di revisione sugli enti di interesse pubblico e sugli enti sottoposti a regime intermedio, di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;
- 3) con riferimento all'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto, il quale integra le disposizioni finali del decreto legislativo n. 39 del 2010, provveda il Governo a inserire, dopo la lettera *b*) la seguente:
- (c) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno competenza esclusiva in materia di vigilanza cooperativa le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. »;

4) con riferimento alle fattispecie penali contenute nel decreto legislativo n. 39, in particolare per quanto attiene all'articolo 29 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 21 dello schema, il quale conferma le previsioni relative al reato di impedito controllo, si segnala come la disposizione vigente, la quale prevede, al comma 1, l'ammenda fino a 75.000 euro, sia da ritenersi depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda: pertanto il Governo, nella novella del predetto articolo 29 operata dallo schema di decreto, preveda la ripenalizzazione della richiamata condotta, anche eventualmente introducendo, al comma 1 del medesimo articolo 29, la pena congiunta dell'arresto.

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al nuovo articolo 10-quater del decreto legislativo n. 39, introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, relativo all'organizzazione del lavoro del revisore legale o della società di revisione, il quale, al comma 4, obbliga il revisore o la società di revisione a conservare la documentazione delle violazioni delle norme nazionali e della UE, fatta eccezione per quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze delle violazioni e delle misure adottate per porvi rimedio, valuti il Governo l'opportunità di specificare quali violazioni nell'organizzazione interna siano da considerarsi di « lieve entità »:

b) con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto tale previsione è già contenuta nell'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto:

c) con riferimento all'articolo 19 dello schema di decreto, valuti il Governo l'op-

portunità di riformulare il comma 17 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2010, prevedendo che la Consob possa applicare l'intero catalogo sanzionatorio, comprese le sanzioni caratterizzate da minore afflittività, richiamando in tale ambito non solo il comma 1 dell'articolo 26 (come già previsto), ma anche i commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 26, in analogia a quanto previsto per i revisori degli enti di interesse pubblico, allo scopo di poter sanzionare i casi di inottemperanza, da parte dei revisori degli « enti sottoposti a regime intermedio», alle raccomandazioni formulate dalla Consob in esito al controllo della qualità, disciplinata nell'articolo 20, comma 17;

d) con riferimento all'articolo 22 del decreto legislativo n. 39, relativo alle competenze e ai poteri della Consob, come sostituito dall'articolo 20 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione inserendovi il seguente comma:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto la Consob può avvalersi di esperti o di appartenenti ad organismi pubblici o privati, selezionati con procedure di evidenza pubblica e muniti della necessaria professionalità, sulla base di quanto stabilito con apposito regolamento della Consob. Gli oneri rivenienti dall'attuazione di tali disposizioni trovano copertura attraverso il ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 22 dicembre 1994, n. 724, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

e) con riferimento all'articolo 20 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 39 del 2010, relativo alla collaborazione tra le attività, nel senso di sostituire, le parole: « Per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 nonché degli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-bis » con le seguenti: « Ai fini dell'individuazione degli enti di interesse pub-

blico e di quelli sottoposti a regime intermedio », in quanto il Capo VII del decreto legislativo n. 39, nel cui ambito è posto il predetto articolo 23, non riguarda la vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 e sugli enti sottoposti a regime intermedio, ma la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione di tali enti;

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina transitoria di cui all'articolo 27 dello schema di decreto, inserendovi i seguenti ulteriori commi:

« 10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, commi da 2 a 4, 9-bis, commi 1 e da 3 a 8, 10, commi da 1 a 11 e 13, le disposizioni di cui agli articoli da 10-bis a 10-quinquies, da 13 a 17 e da 19 a 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione legale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle relazioni di trasparenza dei soggetti tenuti alla loro pubblicazione relative agli esercizi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'applicazione delle predette disposizioni, le competenze e i poteri previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, sono attribuiti alla Consob al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione, anteriormente applicabili; nello svolgimento di tale attività, la Consob effettua il controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, o dell'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

- 11. Le modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano alle violazioni commesse dalla data di rispettiva applicazione di ciascuna delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto. Alle violazioni commesse anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.
- 12. I principi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi adottati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto.
- 13. Fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, comma 12, e 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e l'Istituto nazionale dei revisori legali. »;
- g) per ragioni di coordinamento con le integrazioni proposte dalla lettera f), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 27 dello schema di decreto;
- h) con riferimento alla formulazione tecnica degli articoli 3, 12, 16, 17, 20 e 21 dello schema di decreto, interamente sostitutivi di articoli del decreto legislativo n. 39 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di fare in modo che, nell'ambito delle novelle, i commi siano numerati in termini progressivi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Emendamenti C. 2839-C. 3004-C. 3006-C. 3147-C. 3172-C. 3438-C. 3494-C. 3610-C. 3663-C. 3693-C. 3694-C. 3708-C. 3709-C. 3724-C. 3731-C. 3732-C. 3733-C. 3735-C. 3740-C. 3788-C. 3790-C. 3811-A	19
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	20
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	20
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	25
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino)	31
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	22
ALLECATO 3 (Parara approvato)	36

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 giugno 2016.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

Emendamenti C. 2839-C. 3004-C. 3006-C. 3147-C. 3172-C. 3438-C. 3494-C. 3610-C. 3663-C. 3693-C. 3694-C. 3708-C. 3709-C. 3724-C. 3731-C. 3732-C. 3733-C. 3735-C. 3740-C. 3788-C. 3790-C. 3811-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.10 alle 11.45 e dalle 15.35 alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Comunica che è stata presentata una proposta alternativa da parte dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino, appartenenti al gruppo Misto (vedi allegato 2). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, del disegno di legge europea 2015-2016.

La Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro giovedì 9 giugno, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della I Commissione, è stato fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 8 giugno.

In sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che il disegno di legge in titolo è stato presentato presso il Senato della Repubblica il 3 febbraio 2016, ed è stato approvato, con modificazioni, nella seduta del 10 maggio 2016. Il testo originario del disegno di legge conteneva 22 articoli, volti alla definizione di 2 procedure di infrazione, di 9 casi di pre-contenzioso EU Pilot e di una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame parlamentare, il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI. Il disegno di legge modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene, in particolare, nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (Capo I - articoli da 1 a 4); libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6); giustizia e sicurezza (Capo III - articoli da 7 a 16); trasporti (Capo IV - articoli 17 e 18); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V articoli da 19 a 29); occupazione (Capo VI - articolo 30); ambiente (Capo VII articoli 31 e 32); energia (Capo VIII articolo 33).

Tra le principali modifiche introdotte dal Senato vi è l'articolo 10 in materia di « Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri » che reca modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (« Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (« Re-

golamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »), al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380 del 2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030 del 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato « un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età » ovvero « un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

Il 10 febbraio 2016, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro Italia, Grecia, Francia, Lettonia e Slovenia per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 maggio 2011, che ha modificato la direttiva. Le necessarie misure di recepimento dovevano essere comunicate entro il 20 maggio 2013. Lettere di costituzione in mora sono state inviate nel luglio 2013 e la Commissione ha ricevuto risposte con informazioni sulle misure adottate. Tuttavia, la valutazione ha concluso che gli Stati membri non hanno comunicato tutte le misure necessarie al recepimento della direttiva.

Come conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 31, comma 1: il comma 1, lettera *b*), abroga il comma 2 dell'articolo 31, che prevedeva che al minore venisse rilasciato, solo al compimento del quattordicesimo anno di età, « un permesso di soggiorno per motivi familiari validi fino al compimento della maggiore età », ovvero « una carta di soggiorno »; il comma 1, lettera *c*), prevede che le parole « le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 », di cui all'articolo 32, comma 1, vengano sostituite da « le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 ».

Il comma 2 interviene a modificare l'articolo 28, comma 1, lettera *a*), (sui permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevedendo la soppressione delle parole « salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia », con riferimento al rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno nel caso in cui la legge disponga il divieto di espulsione.

Il comma 3 stabilisce che, una volta entrata in vigore la legge europea 2015-2016, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario venga rilasciato il permesso di soggiorno.

Il comma 4 autorizza, infine, la spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di rimborsare i costi di produzione sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo di sperimentazione del per-

messo di soggiorno elettronico rilasciato ai minori di anni quattordici già iscritti nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario (di cui al comma 3). Tale periodo è compreso fra il dicembre 2013 e l'entrata in vigore del presente articolo. L'onere previsto verrà finanziato mediante una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'articolo 41-bis autorizza, infatti, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 giugno 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

C. 3462 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento. Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 dispone che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 enumera le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali ed all'imposta sul patrimonio.

L'articolo 4 definisce, a fini interpretativi, alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 5, redatto, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, secondo il modello elaborato dall'OCSE, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra. In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio. Il paragrafo 2 stabilisce

che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. Il paragrafo 4 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario. conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust e fondazioni.

L'articolo 6 regolamenta la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

L'articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio qualora la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali, con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario.

L'articolo 8 riguarda le garanzie di riservatezza.

L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente.

Ai sensi dell'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 12 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.

L'articolo 14 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1º giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La Relazione tecnica afferma che all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in esame si procederà a valere sulle ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, non prevedendo quindi oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo, al contrario, la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293)

premesso che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e ha ad oggetto il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi;

evidenziata l'opportunità all'articolo 1 di prevedere espressamente la facoltà di partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi, come peraltro già previsto relativamente al soggetto proponente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;

evidenziata, altresì, l'opportunità di precisare sempre all'articolo 1, la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, primo e secondo periodo, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema in esame, andrebbe valutata l'opportunità di verificare quale sia l'effettivo tratto distintivo fra le due ipotesi di conferenza di servizi decisoria (ossia quella indetta dall'amministrazione procedente di cui al primo periodo e quella convocata da

una delle amministrazioni competenti di cui al secondo periodo) che hanno lo stesso presupposto per l'attivazione rappresentato dalla necessità di acquisire, tra gli altri, atti di assenso comunque denominati;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, secondo periodo, come sottolineato dal Consiglio di Stato, andrebbe valutata l'opportunità di raccordare meglio la nozione di « amministrazione competente » con quella di « amministrazione procedente »;

evidenziato che l'articolo 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza preliminare ossia quella che ha ad oggetto, tra l'altro, istanze o progetti preliminari, di particolare complessità;

rilevato, al riguardo, che, come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato nel prescritto parere, l'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che reca il nuovo Codice dei contratti pubblici, ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;

rilevato che, al medesimo articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, primo e secondo periodo, sarebbe opportuno valutare la congruità della previsione secondo cui il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorre dalla data della richiesta dell'interessato, al fine di garantire la certezza dei tempi del procedimento;

osservato al riguardo che sarebbe opportuno introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione da parte dell'amministrazione competente sull'attivazione della conferenza preliminare, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta:

sottolineato che al medesimo articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, appare opportuno prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

sottolineato che l'articolo 1, capoverso « ART. 14 », comma 4, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, interviene in materia di conferenza su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale mantenendo ferme le disposizioni vigenti per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale, nonché la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le infrastrutture strategiche;

osservato, al riguardo, che il Consiglio di Stato, ha evidenziato che la clausola secondo cui « restano ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale » va letta nel senso di limitare l'ambito di applicazione del comma 4 in esame alle sole procedure di VIA di competenza regionale e, di conseguenza, invita il Governo a valutare la possibilità di estendere l'applicabilità del comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali;

rilevato che il medesimo Consiglio di Stato giudica opportuno un intervento sulla norma anche alla luce del fatto che « non si comprende bene quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, in quanto parte di esse è contenuta proprio nell'attuale articolo 14-ter, che si va a sostituire integralmente »;

evidenziato che appare, pertanto, opportuno chiarire la portata della clau-

sola che lascia « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale »;

rilevato, altresì, che il Consiglio di Stato ha osservato che il richiamo alla speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche non appare corretto, essendo « in via di superamento normativo », poiché « lo schema del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda la procedura di VIA (conformemente, del resto alla legge di delega n. 11 del 2016, articolo 1, comma 1, lettera sss) »;

osservato che andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di renderla compatibile con la nuova disciplina sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

ricordato che tra i principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 124 del 2015 (articolo 2, comma 1, lettera *o*)) figura il coordinamento delle disposizioni generali dettate in materia di conferenza di servizi dalla legge n. 241 del 1990 (articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies*) con la normativa di settore che preveda lo svolgimento della conferenza;

osservato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-bis », commi 2 e 5, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il termine ivi stabilito si riferisce a cinque giorni « lavorativi »;

osservato, altresì, che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 14-bis », comma 2, lettera b) andrebbe valutata l'opportunità di derogare alla regola generale dell'insensibilità del termine ivi previsto fino all'assolvimento dell'onere di allegazione probatoria o documentale previsto da disposizioni di legge in capo all'interessato;

rilevato all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », comma 2, lettere

b) e c), che occorrerebbe precisare che il termine ivi previsto decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;

rilevato, altresì, all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-bis », comma 7, che pare opportuno prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione procedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata;

fatto presente che l'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-ter », comma 2, prevede che i lavori della conferenza simultanea si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della riunione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

osservato al riguardo che all'articolo 1, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 14-ter », comma 2, sarebbe opportuno prevedere un termine più ampio nei casi di conferenza simultanea e in modalità sincrona, di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14-quater », comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il provvedimento di autotutela ivi previsto sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame pone specifiche previsioni di raccordo con la normativa di settore, per alcune materie;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 1), modificando l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che lo sportello unico per l'edilizia (SUE), ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisca necessariamente gli atti di assenso, comunque denominati, ne-

cessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tramite conferenza di servizi con la conseguente soppressione di quella parte del comma 3 dell'articolo 5 del T.U. edilizia che consentiva allo sportello unico per l'edilizia, in alternativa all'espletamento di una conferenza di servizi, di provvedere all'acquisizione diretta;

evidenziato, in proposito, che il Consiglio di Stato chiede di valutare se le modifiche apportate dall'articolo in esame risultino pienamente coerenti « con l'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 (come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 124 del 2015) verificando se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato articolo 17-bis in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici »;

preso atto che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella parte in cui su di essa incide il meccanismo della conferenza di servizi novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010;

rilevato, al riguardo, che in tal modo si determina una intersecazione di disposizioni regolamentari e modificazioni di rango legislativo in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalla circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, la quale dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi »;

sottolineato che l'articolo 4 dello schema in esame reca modifiche puntuali alle norme in materia di conferenza di servizi contenute all'interno della disciplina dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, parzialmente abrogato dall'articolo 4 del provvedimento in esame contiene, nella parte non abrogata, riferimenti ai commi 6-bis e 8 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame e che appare pertanto opportuno valutare l'esigenza di un intervento di coordinamento:

preso atto che l'articolo 6 contiene alcune norme atte a coordinare le disposizioni dei nuovi articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, introdotti dallo schema in esame, con le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

rilevato che il comma 3 del citato articolo 6, finalizzato a garantire il rispetto del termine, stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere da parte del sovrintendente, stabilisce che, nell'ambito della conferenza di servizi, come disciplinata dalle nuove norme previste dallo esame, il sovrintendente schema in esprime comunque il proprio parere (previsto dall'articolo 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004) entro il termine fissato dall'articolo 14-*bis*. comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990, che in questo caso non può essere inferiore a 45 giorni tranne l'ipotesi in cui tra amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sia anche una preposta alla tutela paesaggistica-territoriale che porta a novanta giorni il termine per l'espressione del predetto parere;

richiamata, al riguardo, l'osservazione del Consiglio di Stato, secondo cui la norma in esame dovrebbe « essere coordinata con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, laddove si prevede che il soprintendente renda il parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti (comma 8) e che decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che il soprintendente abbia reso il parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (comma 9) »,

evidenziato che l'articolo 7 detta una disposizione transitoria nelle more del recepimento della direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE) e che, successivamente alla trasmissione del presente schema di decreto, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra citato, di recepimento;

sottolineata al riguardo l'opportunità di modificare tale disciplina transitoria al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 e segnalato, altresì, che il disposto della norma in esame e la sua applicazione in via transitoria andrebbero valutati in considerazione del fatto che tale decreto non sembra dettare disposizioni specifiche riguardanti la conferenza di servizi nella parte III che disciplina i contratti di concessione;

preso atto che l'articolo 8 reca una previsione di coordinamento, circa i rinvii contenuti nello schema alla legge n. 241 del 1990 come novellata dal medesimo schema di decreto legislativo senza contenere previsioni specifiche relative alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte,

rilevata l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, sia valutata l'opportunità di prevedere la partecipazione dell'interessato o del proponente, a seconda del tipo di conferenza di servizi evidenziata nonché la possibilità per l'amministrazione procedente di avvalersi nello svolgimento dell'istruttoria della collaborazione di altri enti pubblici ed eventualmente di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente;
- *b)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 2, sia valutata l'opportunità di rendere più chiara la diversità e la peculiarità delle due fattispecie ivi previste;
- c) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 2, al secondo periodo, sia valutata l'opportunità di sostituire le parole: « amministrazioni competenti » con le seguenti: « amministrazioni procedenti »;
- d) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, si valuti l'opportunità di verificare il contenuto della disposizione alla luce della disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nei termini indicati in premessa;
- e) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di introdurre un termine di cinque giorni lavorativi per la decisione sull'attivazione della conferenza, con l'ulteriore previsione che tale termine decorra dal ricevimento della richiesta;
- f) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di adeguare la disciplina della conferenza di servizi preliminare in modo da assicurare la certezza dei tempi di svolgimento;

- g) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14 », comma 3, sia valutata l'opportunità di prevedere che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
- h) all'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata della clausola che lascia « ferme le disposizioni per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale » alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
- i) al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 14 », comma 4, si valuti l'opportunità di modificare la disposizione che richiama la speciale disciplina della conferenza di servizi in materia di VIA per le opere strategiche al fine di adeguarla alla nuova normativa sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
- *j)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », commi 2 e 5, sia valutata l'opportunità di aggiungere dopo le parole: « cinque giorni », la seguente: « lavorativi »;
- *k)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-*bis* », comma 2, lettera *b)*, sia valutata l'opportunità di prevedere che il termine resti sospeso fino alla presentazione dei chiarimenti o dell'integrazione documentale, conformemente alle previsioni dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;
- *l)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », comma 2, lettere *b)* e *c)*, sia valutata l'opportunità di precisare nel testo o nella relazione illustrativa che il termine decorre dal ricevimento della comunicazione anche in via telematica, secondo le previsioni del Codice dell'amministrazione digitale;
- *m)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-*bis* », comma 7, sia valutata l'opportunità di prevedere espressamente che la decisione dell'amministrazione pro-

cedente di procedere in forma simultanea e in modalità sincrona anziché in forma semplificata debba essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità della determinazione da assumere;

- n) all'articolo 1, al comma 1, capoverso « Art. 14-ter », comma 2, sia valutata l'opportunità di inserire le seguenti parole: « nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. »;
- *o)* all'articolo 1, al comma 1, capoverso « ART. 14-quater », comma 2, sia previsto che il provvedimento di autotutela sia emesso previa indizione di una nuova conferenza;
- p) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), numero 1), si valuti l'opportunità di verificare se le modifiche apportate risultino pienamente coerenti con l'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990 verificando, in particolare, se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa, indire una conferenza di servizi;
- q) all'articolo 4 che abroga parzialmente l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del

- 2013, si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con la parte non abrogata del medesimo articolo 4, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
- r) all'articolo 6 si valuti l'opportunità, alla luce delle considerazioni svolte in premessa, di coordinare, eventualmente anche attraverso la soppressione dei commi 2 e 3, le disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- s) all'articolo 7 si valuti l'opportunità di modificare la disciplina transitoria ivi prevista al fine di coordinarla con il decreto legislativo n. 50 del 2016 alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
- t) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria riguardo l'incidenza sui procedimenti pendenti;
- u) si valuti l'opportunità di prevedere nel provvedimento una clausola di salvaguardia finale, in virtù della quale le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI ARTINI, BIANCONI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, MAESTRI, MATARRELLI E PASTORINO

La I Commissione,

considerato che il provvedimento, nel suo impianto generale, prevede una diversa articolazione della disciplina per le conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, puntualmente definite, diventando così un utile strumento di semplificazione per operatori pubblici e privati descrivendo le tre tipologie di Conferenza dei Servizi (istruttoria, decisoria e preliminare) e le due modalità in cui possono svolgersi le stesse: conferenza (in forma) semplificata e simultanea;

considerato che non è chiaro se il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorra dalla data della richiesta da parte dell'interessato (in tal modo comprendendo nel termine in questione anche il periodo richiesto dall'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza preliminare) rischiando in tal modo, non essendo predeterminato il termine concesso all'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza, di provocare una sostanziale incertezza circa il termine che residuerà per le altre amministrazioni per concluderla, una volta indetta e rischiando che l'amministrazione, in assenza di un termine predeterminato per l'amministrazione competente, lasci trascorrere i trenta giorni senza fornire alcuna risposta, in tal modo trasformando tale istituto da un beneficio per il privato (che può identificare le

condizioni per ottenere l'assenso definitivo) a una controproducente perdita di tempo per il medesimo;

rilevato che non è espressamente prevista nell'atto in esame la possibilità per il soggetto proponente di partecipare ai lavori della conferenza, nonostante sia già prevista dall'articolo 14-ter comma 2-bis della legge 241 del 1990, e che non sono chiare le ragioni dell'eliminazione della possibilità per il privato di partecipazione e di accesso agli atti, che può rivelarsi utile anche per l'amministrazione che può basarsi sui contributi dei privati per la decisione finale;

considerato che il riferimento al « progetto preliminare », in relazione alle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, non appare del tutto esatto dal momento che lo schema di decreto legislativo approvato dal governo lo scorso 3 marzo (nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione) all'articolo 23 mira a sostituire la vecchia figura del « progetto preliminare » con quella del « progetto di fattibilità tecnica ed economica» e dal momento che il nuovo Codice entrerà in vigore prima dell'atto in esame, sarebbe opportuno non creare discrasie facendo riferimento a disposizioni che non saranno più operative una volta entrato in vigore;

considerato che di rilievo è il raccordo tra il meccanismo della conferenza dei servizi e quello delle valutazioni ambientali VIA e VAS e, ritenuto che per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 14 e 14-bis, si prevede la Via in una conferenza dei servizi a carattere decisorio disponendo che il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dall'amministrazione a seguito dei lavori della conferenza, sostituirà tutti gli atti di assenso, non soltanto quelli ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianti, lasciando fermi i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale e la disciplina delle conferenze dei servizi in materie di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture di interesse nazionale e insediamenti produttivi;

considerato che sarebbe opportuno estendere le previsioni secondo cui in caso di progetti sottoposti a VIA regionale, tutti i necessari atti di assenso sono acquisiti nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 25, comma 3 del TU ambientale, anche alle ipotesi di progetti sottoposti a VIA statale, mentre l'attuale formulazione, come specificato al punto precedente, esclude tale possibilità;

considerato che il meccanismo attualmente previsto dalla disciplina oggi vigente contenuta nell'articolo commi 4, 4-bis e 5, non riprodotto dall'atto in esame è tuttavia chiaro ed efficace, non appare motivata la ragione del superamento di tali previsioni specie in presenza di una delega che impone di ridurre i tempi o semplificare i lavori della conferenza; non è evidente per quale motivo deve venir meno la possibilità per l'amministrazione di far eseguire le attività istruttorie da altri organismi ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta o perché dopo il compimento delle complesse procedure di VAS o VIA le stesse questioni possano ancora riproporsi in sede di VIA o dissenso qualificato;

considerato inoltre che non è chiaro perché si debba rinunciare al principio secondo cui la procedura di VIA, scaduto il termine confluisca in quella « onnicomprensiva » della conferenza dei servizi, non potendosi considerare superate dal meccanismo del rappresentante unico delle amministrazioni statali di cui al comma 4 del nuovo articolo 14-ter dell'atto in esame e quindi dalla confluenza delle competenze in materia ambientale in capo a un rappresentante statale non proveniente dal Ministero dell'ambiente e ritenuto quindi che sarebbe opportuno riconsiderare la disposizione in questione non riducendo il tasso di semplificazione rispetto al sistema vigente;

ritenuto che il richiamo *ex*-articolo 14 comma 4 terzo periodo dell'atto in oggetto alla speciale disciplina della conferenza dei servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi non appare del tutto corretto alla luce di quanto previsto dall'articolo 200 e seguenti del nuovo codice appalti che mira a superare espressamente la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda le procedure di VIA;

considerato che non è chiara la differenza tra le nuove figure di conferenza simultanea e di conferenza sincrona e che l'introduzione di un meccanismo di conferenza sincrona e quindi semplificata non significa che sia sempre più semplice farvi ricorso;

ritenuto che la nuova figura del rappresentante unico andrebbe disciplinata in maniera più precisa non soltanto individuando chi sia, vista la dicotomia tra la nomina diretta da parte del « Presidente del Consiglio dei ministri » in caso di amministrazioni centrali e da parte del « dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato» se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche chiedendone la nomina non all'amministrazione con le competenze prevalenti o ad altra amministrazione diversamente individuata bensì al dirigente dell'UTG (Prefetto), scelta che appare più coerente con l'indicazione del Presidente del Consiglio per le amministrazioni centrali:

considerato che andrebbe risolta la questione della coesistenza tra il principio delle « posizioni prevalenti » espressa in conferenza e la riduzione a un solo partecipante per lo Stato dal momento che potrebbe trovarsi in una situazione di soccombenza dal momento che sarà sempre in minoranza numerica pur rappresentando più amministrazioni statali;

considerato che la disciplina prevista dall'articolo 14-quater comma 2 secondo la quale le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, possono sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e che, in caso di determinazione unanime della Conferenza, è invece immediatamente efficace, mentre in caso di determinazione su « posizioni prevalenti » l'efficacia è sospesa per il periodo di opposizione che si può presentare al Presidente del Consiglio e considerato che, se qualora non si raggiunga l'intesa, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri che, se non accoglie l'opposizione, permette alla decisione di acquistare efficacia;

considerato che andrebbe inoltre specificata una decorrenza per le determinazioni conclusive del Consiglio dei ministri soprattutto nel caso in cui non si accolga l'opposizione e si confermi la determinazione conclusiva dal momento che l'atto in esame stabilisce che la decisione acquista efficacia « definitivamente » ma non chiarisce se in modo retroattivo o ex nunc;

considerato che il meccanismo del « dissenso qualificato », previsto dall'articolo 14-quinquies, necessita di una specificazione dei requisiti del dissenso a prescindere dalla qualificazione dello stesso dal momento che la disciplina prevista nella legge n. 241 del 1990 all'articolo 14-quater prevede l'inammissibilità del dissenso che non si sia « manifestato nella conferenza dei servizi » e « congruamente motivato », che non si riferisca « a questioni connesse che non costituiscono og-

getto della conferenza » e non contenga « le specifiche indicazioni necessarie ad ottenere l'assenso »;

considerato che, per quanto riguarda il titolo II dell'atto in esame, contenente le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale della conferenza dei servizi con le varie discipline settoriali e, in particolare, l'articolo 2 dell'atto in oggetto apporta alcune modifiche agli articoli 5 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) rendendo obbligatoria l'indizione di una conferenza dei servizi nel procedimento e per il rilascio del permesso di costruire, permettendo di allineare la disciplina urbanistica alla nuova disciplina impedendo a qualunque interesse (anche quelli a tutela dei beni culturali e del paesaggio) di bloccare la conclusione del procedimento in contrasto con l'articolo 6 dell'atto del governo che prevede le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica;

considerato che è opportuno valutare se sia sempre indispensabile indire una conferenza dei servizi laddove in materia edilizia si potrebbe fare applicazione dell'articolo 17-bis della legge 241/1990 in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nonché tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici;

ritenuto che l'articolo 7 dell'atto in oggetto prevede una disciplina transitoria facendo riferimento alla direttiva 23/2014 già contenuta nel decreto di attuazione contenente il nuovo Codice degli appalti il cui termine di recepimento scadrà il 18 aprile 2016 e quindi sarà adottato prima del recepimento del decreto legislativo in oggetto, sarebbe opportuno trasfondere la disposizione transitoria nell'ambito del nuovo Codice appalti e dei contratti di concessione;

ritenuto infine che l'atto del Governo in esame nulla prevede per quanto concerne l'ambito di applicazione temporale delle nuove regole, sarebbe opportuno specificare se la nuova disciplina si applichi ai soli provvedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e introdurre modalità univoche e semplificate in tema di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- a) venga chiarito se il termine di trenta giorni per la conclusione della conferenza preliminare decorra dalla data della richiesta da parte dell'interessato, comprendendo così nel termine in questione anche il periodo richiesto dall'amministrazione competente per decidere se indire o meno la conferenza preliminare;
- *b)* sia data la possibilità, già prevista dall'articolo 14-*ter* comma 2-*bis* della legge 241 del 1990, per il soggetto proponente, di partecipare ai lavori della conferenza;
- c) venga eliminata la previsione che il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dall'amministrazione a seguito dei lavori della conferenza, sostituisca tutti gli atti di assenso, non soltanto quelli ambientali necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o impianti, essendo di rilievo il raccordo tra il meccanismo della conferenza dei servizi e quello delle valutazioni ambientali VIA e VAS;
- d) sia ripristinata la possibilità per l'amministrazione di far eseguire le attività istruttorie da altri organismi ponendo i relativi oneri a carico del richiedente che vi consenta e che dopo il compimento delle complesse procedure di VAS o VIA le stesse questioni possano ancora riproporsi in sede di VIA o dissenso qualificato;
- e) si ripristini il principio secondo il quale la procedura di VIA, scaduto il

termine confluisca in quella « onnicomprensiva » della conferenza dei servizi, non potendosi considerare superate dal meccanismo del rappresentante unico delle amministrazioni statali di cui al comma 4 del nuovo articolo 14-ter dell'atto in esame e quindi dalla confluenza delle competenze in materia ambientale in capo a un rappresentante statale non proveniente dal Ministero dell'ambiente;

- f) si disciplini con più precisione la nuova figura del rappresentante unico non soltanto individuando chi sia, vista la dicotomia tra la nomina diretta da parte del « Presidente del Consiglio dei ministri » in caso di amministrazioni centrali e da parte del « dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato» se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche, chiedendone la nomina, non all'amministrazione con le competenze prevalenti o ad altra amministrazione diversamente individuata, bensì al dirigente dell'UTG (Prefetto), scelta che appare più coerente con l'indicazione del Presidente del Consiglio per le amministrazioni centrali:
- g) venga specificata una decorrenza per le determinazioni conclusive del Consiglio dei ministri soprattutto nel caso in cui non si accolga l'opposizione e si confermi la determinazione conclusiva dal momento che l'atto in esame stabilisce che la decisione acquista efficacia « definitivamente » ma non chiarisce se in modo retroattivo o ex nunc;
- *h)* vengano specificati i requisiti del « dissenso » a prescindere dalla qualificazione dello stesso;
- i) venga ripristinato il potere dell'interesse a tutela dei beni culturali e del paesaggio di bloccare la conclusione del procedimento, per ovviare all'incongruenza tra l'obbligatoria indizione di una conferenza dei servizi nel procedimento e per il rilascio del permesso di costruire a prescindere dall'interesse sotteso, con l'articolo 6 dell'atto del governo che prevede

le disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica;

j) sia specificato se l'ambito di applicazione temporale delle nuove regole comprenda i soli provvedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto e vengano introdotte modalità univoche e semplifi-

cate in tema di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi.

> « Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli, Pastorino ».

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (C. 3462 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3462 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.	
Audizione di Antonella Di Florio, Presidente della 12 ^a sezione civile del Tribunale di Roma (Svolgimento e conclusione)	37
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Esame emendamenti C. 2874-B	38
SEDE CONSULTIVA:	
Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	38
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Antonella Di Florio, Presidente della 12º sezione civile del Tribunale di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonella DI FLORIO, *Presidente della 12º sezione civile del Tribunale di Roma*.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S) e Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*.

Risponde ai quesiti posti Antonella DI FLORIO, *Presidente della 12^a sezione civile del Tribunale di Roma*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 giugno 2016.

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Esame emendamenti C. 2874-B.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.15.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Nuovo testo C. 3651 Venittelli.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Franco VAZIO (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in discussione. Avverte altresì che i colleghi del gruppo Movimento Cinque Stelle hanno fatto pervenire alcune osservazioni relative agli articoli 11 e 12 del medesimo provvedimento, ove è prevista l'erogazione di un indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Anche al fine di valutare approfonditamente i rilevi formulati su tale delicata questione, fa presente, pertanto, che la Commissione si esprimerà sul disegno di legge in esame nella seduta di domani. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA:

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione — Relazione favorevole)	39
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	46
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	41
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato dalla Commissione)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia. con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e	

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

42

45

- Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole). La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO (PD), relatrice, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il provvedimento in titolo, approvato dal Senato e volto a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Rammenta, inoltre, che il provvedimento, anche grazie agli emendamenti approvati presso il l'altro ramo del Parlamento, mira a definire quattro procedure di infrazione, dieci casi di precontenzioso, una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato, oltre ad attuare tre direttive ed una decisione GAI.

Tra le ridotte questioni di interesse della Commissione, segnala, quindi, l'articolo 1, che modifica la legge n. 9 del 2013, per risolvere il caso EU Pilot 4632/13/ AGRI con riferimento al sistema di etichettatura di origine delle miscele di oli d'oliva e per la previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. Evidenzia, a tal proposito, che la Commissione ravvisava nella nostra disciplina, che prevedeva per l'indicazione di origine un colore diverso a quello delle altre indicazioni, un profilo discriminatorio. Osserva anche che nella stessa direzione muovono le nuove norme in tema di data di conservazione. Rileva, inoltre, che la questione ha anche attinenza con la rilevante questione dell'olio proveniente anche dalla Tunisia e ha per obiettivo quello di creare condizioni concorrenziali per i Paesi terzi esportatori di olio.

Richiama poi l'attenzione sull'articolo 10, relativo al permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri, di modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e al relativo decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, n. 394 del 1999, finalizzato ad istituire

un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Nello specifico, si prevede che al figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per effetto di tale modifica il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà, pertanto, essere iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.

Ricorda, a tal proposito, che la direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri, al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo. Rammenta, altresì, che il 10 febbraio 2016 la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione contro il nostro Paese per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE, per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Alla luce di quanto esposto, non ravvisando, nel provvedimento in titolo aspetti problematici per i profili inerenti le competenze della nostra Commissione, formula la proposta di riferire in senso favorevole alla XIV Commissione (vedi allegato 1).

Il Viceministro Mario GIRO evidenzia che l'obiettivo del Governo è intensificare gli sforzi per giungere a un numero di procedure di infrazione aperte contro il nostro Paese che si attesti attorno alle cinquanta, pari alla media degli altri Paesi dell'Unione europea, contro le ottantasei attuali, delle quali sedici sull'ambiente, nove sulla libera circolazione delle merci, otto in materia di fiscalità e dogane e affari interni, sette in materia di affari economici e finanziari, e altre, in numero minore. Ricorda inoltre che con l'appro-

vazione del provvedimento in titolo se ne chiuderebbero quattro, oltre a dieci procedure di pre-infrazione (EU Pilot).

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, alla luce degli esigui profili di competenza e di quanto emerso dal dibattito, considerata l'esigenza di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento, come già in precedenza ricordato e secondo quanto comunicato dalla XIV Commissione, si intende che si è rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, restando intendo che la possibilità di presentarli è sempre data presso la XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Mariano Rabino, ha presentato l'emendamento 3.1, che invita a illustrare.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, ricorda, come già anticipato dal presidente, che la Commissione Bilancio ha espresso sul provvedimento in titolo parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare, evidenzia che la Commissione Bilancio ha ritenuto necessario posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri previsti dal provvedimento, adeguando conseguentemente la relativa copertura finanziaria, dal momento che gli effetti finanziari dell'Accordo oggetto della ratifica si produrranno solo successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Dà, quindi, lettura del suo emendamento 3.1.

Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, pone in votazione l'emendamento 3.1 del relatore (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore, onorevole Mariano Rabino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

C. 3462 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Finanze, mentre la Commissione Giustizia ha preannunziato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Marietta Tidei, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad

esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio DISTASO (Misto-CR), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che il disegno di legge in titolo riguarda l'autorizzazione alla ratifica di alcuni Trattati, osservando che si tratta, in particolare, di un aggiornamento di Accordi già stipulati, che necessitano di aggiornamento con riferimento alle mutate esigenze odierne.

Passando a trattare della prima Intesa in titolo – l'Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015 – ricorda che *Bioversity International*, fondata nel 1974, dal 1994 organismo indipendente, e dal 2001 con sede centrale a Maccarese, opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare e rafforza il polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare, interagendo efficacemente con FAO, IFAD e numerosi altri autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.

Osserva, inoltre, che, in base all'attuale Accordo di sede, Bioversity non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale. Osservando come si tratti di un polo di eccellenza, e che vi è dunque tutto l'interesse affinché continui ad operare in territorio nazionale, evidenzia dunque che la revisione dell'Accordo in titolo mira ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia.

Illustrando, quindi, la seconda Intesa all'esame della Commissione – l'Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, ed il relativo Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015 –, rileva che essa è volta a definire i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede dell'*European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano e precisamente a Frascati, in provincia di Roma. Nota, in particolare, la sua importanza in relazione all'ente internazionale da cui discende, ossia l'Agenzia spaziale europea.

Illustra poi il terzo Accordo, evidenziando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di costituire lo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1º gennaio 2002 che ha introdotto nel sistema dell'ONU un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema dell'ONU.

Rammenta, inoltre che tale nuovo organismo, l'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private. Pone in risalto poi che la collocazione dell'UNSSC in Torino, su decisione delle Nazioni Unite, è stata determinata dall'esperienza maturata ormai da più di 30 anni dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Evidenzia quindi che, con l'emendamento in esame, l'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto attraverso un contributo annuo di 500 mila euro.

Nell'illustrare, da ultimo, il Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, osserva anzitutto che, nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Rileva, infatti, che l'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del peacebuilding e institution-building di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra.

Pone quindi in risalto che, in tale contesto, il Segretario Generale Ban Kimoon ha presentato, nel 2010, una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto « Global Field Support Strategy ». Tale strategia, che prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU.

Osserva, infine, che, per quanto riguarda il nostro territorio, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista pertanto un ruolo centrale e diventa un « centro di servizi globale », svolgendo un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Il Viceministro Mario GIRO evidenzia, al pari del relatore, che si tratta di aggiornare Accordi già esistenti. In particolare, rileva che, con il primo Accordo, si cambia la denominazione all'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, presente nel nostro Paese già da diverso tempo, istituendo un contributo annuale

per il funzionamento di un istituto facente parte del polo alimentare.

Evidenzia inoltre che il secondo Accordo è finalizzato a concedere terreni all'*European Space Research Institute* per espandere il funzionamento di tale struttura, rafforzando così il nostro ruolo nell'ambito dell'Ente spaziale europeo, di cui siamo il terzo contributore, dopo la Francia e la Germania.

Ricorda poi che, per quanto riguarda lo *Staff College* – che reputa ancora sottoutilizzato – il terzo Accordo stabilisce un contributo pari a 500 mila euro da parte italiana, evidenziando, peraltro, che tutto il personale ONU di un certo livello si forma a Torino, ribadendo che la presenza di tale Istituto nel nostro Paese è ancora sottovalutata.

Circa il quarto Accordo, osserva che l'ONU sta pensando a riunificare nella base operativa di Brindisi molta parte delle proprie attività rivolte al sostegno umanitario, domandando al nostro Paese, attraverso dismissioni di locali e messa a disposizione di spazi, quali il deposito dell'UNPROFORM nel corso delle operazioni nell'ex Jugoslavia. Ciò porterebbe a fare del polo di Brindisi un asset strategico per le attività di sostegno umanitario delle Nazioni Unite.

Maria Edera SPADONI (M5S), ricorda che il Movimento Cinque Stelle aveva già criticato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato le modalità con cui sono stati accorpati in un unico provvedimento di ratifica quattro Accordi dal contenuto completamente disomogeneo, con la conseguenza che un gruppo parlamentare, orientato a votare a favore di uno di essi - come, ad esempio quello relativo al Bioversity International -, non lo possa fare in ragione della contrarietà rispetto ad altri contenuti nello stesso provvedimento. Reputa che tali modalità siano assai poco rispettose dell'attività parlamentare. Ricordando, altresì, le perplessità espresse dal suo gruppo in ordine all'inserimento periodico di misure relative allo Staff College - istituto di cui, peraltro, il suo gruppo non mette in dubbio l'utilità – nei decreti-legge sul rifinanziamento delle missioni internazionali, ritiene che ritrovarle anche nel provvedimento in titolo sia da stigmatizzare.

Nel merito, pur valutando positivamente le misure previste dal quarto Accordo del provvedimento in titolo sull'uso da parte dell'ONU dei locali di installazioni militari in Italia per lo stoccaggio di prodotti alimentari destinati alle emergenze umanitarie, manifesta contrarietà su alcune disposizioni che regolano l'utilizzo di tali installazioni. Richiamando, infatti, le previsioni contenute nell'articolo 13 dell'Allegato 1 al Memorandum di intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite di cui si tratta, evidenzia come tali previsioni consentano alle Nazioni Unite di « (...) installare stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti, comprensive di sistemi satellitari al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite (...) » e garantiscano alle stesse Nazioni Unite il « (...) diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (...) ». Osserva, a tal riguardo, che la base in questione si trova a poca distanza da Brindisi. Si domanda, pertanto, nel caso in cui si concedessero alle Nazioni Unite, i diritti richiamati quali tutele sanitarie si garantirebbero ai cittadini che abitano nei pressi delle installazioni anzidette. Nel dichiarare, pertanto, la propria indisponibilità a votare a favore di intese che rischiano, tra alcuni anni, di avere conseguenze pesanti sulla salute di alcuni cittadini, chiede - a nome del suo gruppo - l'audizione presso la Commissione di Stefano Peveri, responsabile del World Food Program, per avere chiarimenti sul tipo di stoccaggio che sarebbe fatto in tali installazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando alle osservazioni della collega Spadoni relative all'accorpamento in un unico provvedimento di ratifica di differenti accordi, ricorda la presentazione di una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Amendola avente la finalità di rendere più omogeneo l'esame dei provvedimenti di ratifica per accordi aventi natura similare.

Reputa, quindi, che l'idea di presentare un « pacchetto » su accordi di natura omogenea sia condivisibile, anche tenuto conto che l'attività della Commissione esteri è oltre che legislativa e, quindi, di ratifica di accordi internazionali - di tipo conoscitivo, con audizioni di esperti, di esponenti del Governo ed altre autorità e, più in generale, rivolta alla conoscenza delle linee di indirizzo della politica estera del nostro Paese. Ritiene, dunque, che rendere più funzionale il lavoro di ratifica degli accordi internazionali, in particolare di quelli su cui vi dovrebbe condivisione come quelli in esame - rappresenti un modo per lasciare maggior spazio alle attività conoscitive della Commissione.

Il Viceministro Mario GIRO, replicando alle considerazioni della deputata Spadoni relative alle disposizioni sulle installazioni per comunicazioni, evidenza che tali disposizioni sono scritte in modo conforme a quelle redatte in ogni accordo di sede.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo);

apprezzati i risultati conseguiti in termini di abbattimento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia;

sottolineata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 1, finalizzato a rimuovere i profili valutati dalla Commissione europea come discriminatori nella normativa italiana in materia di etichettatura di origine delle miscele di oli d'oliva originari di più di uno Stato membro dell'UE o di un Paese terzo, e dell'articolo 10, relativo al permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri e finalizzato a far sì che il minore fino al quattordicesimo anno di età non debba essere necessariamente iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo - Rel. Rabino.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 3. 1. Il Relatore.

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.	
Audizione della Direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), dottoressa Rita Forsi, in qualità di responsabile del CERT Nazionale (Svolgimento e conclusione)	48
AVVERTENZA	48

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 11.30.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

Audizione della Direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), dottoressa Rita Forsi, in qualità di responsabile del CERT Nazionale.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rita FORSI, Direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e Responsabile del CERT Nazionale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Massimo ARTINI (Misto-AL-P) e Dino SECCO (FI-PdL).

Rita FORSI, Direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e Responsabile del CERT Nazionale, risponde alle domande poste e svolge ulteriori considerazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE	CONSIII	TIVA.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. C. 2839 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	52
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	54
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abbB, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	54
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata)	60
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Seguito dell'esame e rinvio)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

C. 2839 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione). La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo si compone di 9 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 9, che recano disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici, per quanto attiene alle disposizioni recate dall'articolo 7, rileva che le stesse non sembrano presentare aspetti di rilievo per i profili di quantificazione, tenuto conto che, da un lato, nell'ordinamento è già contenuta

una norma, riprodotta nel testo in esame, che consente agli enti locali di stipulare con i partiti o gruppi politici convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni e altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica e che pone il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati a carico dei medesimi soggetti utilizzatori (articolo 7, secondo periodo). In secondo luogo, evidenzia che la norma che consente agli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro è configurata quale mera facoltà, ritenendo quindi che la stessa possa essere esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati a legislazione vigente per gli enti locali medesimi quali quelli connessi con il vincolo del pareggio di bilancio (articolo 7, primo periodo). Premessa l'opportunità di una conferma in merito a quanto sopra evidenziato, riguardo alle previsioni dell'articolo 4, ritiene opportuno invece acquisire elementi volti a suffragare la possibilità di costituire l'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, riferita ai partiti, con le risorse già disponibili.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel chiarire preliminarmente che le disposizioni di cui all'articolo 7, richiamate dal relatore, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva che l'istituzione di un'apposita sezione riferita ai partiti politici nel sito internet del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4, potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, tuttavia, la necessità di inserire, dopo l'articolo 9, una norma volta ad assicurare che all'attuazione delle disposizioni del presente provvediamministrazioni mento le interessate provvedono nell'ambito delle umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2839 e abb.-A, recante disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione di un'apposita sezione riferita ai partiti politici nel sito internet del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4, potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare comunque necessario inserire, dopo l'articolo 9, una norma volta ad assicurare che all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente: 9-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Parisi 7.5, che stabilisce che gli enti territoriali prevedono la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai partiti e movimenti politici di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Essa prevede inoltre che per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i partiti e movimenti politici sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo:

Parisi 7.04, che estende l'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative, dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro a tutti gli atti compiuti dai partiti e movimenti politici.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zaccagnini 2.03, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati, composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, stabilendo altresì che la partecipazione alla predetta Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolu-

menti o indennità di alcun tipo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Marco Meloni 2.050, che introduce nell'ordinamento una disciplina complessiva delle elezioni primarie, che vengono definite pubbliche e statali, prevedendo tra l'altro l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito registro degli elettori delle elezioni primarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Nuti 6.108, che prevede l'istituzione presso la Corte dei conti di una apposita sezione incaricata del controllo sui rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, composta dai componenti del collegio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 515 del 1993 (del quale fanno parte, ai sensi della citata disposizione, tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario), ferma restando l'attuale dotazione organica della Corte medesima. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso

delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Zaccagnini 2.03, sul quale esprime nulla osta, attesa la possibilità di assicurare attuazione alle previsioni in essa contenute senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo premissivo Civati 09.050, non richiamato dal relatore, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

Vincenzo CASO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di esplicitare le motivazioni poste a fondamento del parere contrario espresso sull'emendamento Nuti 6.108.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere contrario sul citato emendamento, in quanto privo di una apposita relazione tecnica volta a suffragare la possibilità per la Corte dei conti di fare effettivamente fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Antonio MISIANI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.108 e 7.5 e sugli articoli aggiuntivi 2.050, 7.04 e 09.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 24 maggio scorso, fa presente che l'insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 6, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi.

Chiarisce che il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse.

Precisa che, ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudenziale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato. Segnala che il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudenziale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento. Evidenzia che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 8, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale.

Sottolinea che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13, che equipara il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione.

Osserva che il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di cui all'articolo 18, potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa.

Rileva che l'impegno alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli organismi dallo stesso rappresentati, di cui all'articolo 21, potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria.

Precisa, infine, che il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre, di cui all'articolo 22, sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3773 Governo, approvato dal Senato, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 6, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi;

il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse;

ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudenziale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato;

il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudenziale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento;

gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 8, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili,

considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale;

gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13, che equipara il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione;

il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di cui all'articolo 18, potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa;

l'impegno alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli organismi dallo stesso rappresentati, di cui all'articolo 21, potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria;

il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre, di cui all'articolo 22, sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di acquisire gli ulteriori elementi di informazione necessari al positivo prosieguo del provvedimento per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che il progetto di legge reca disposizioni in materia di assistenza di persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche. La prima relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, conferma la quantificazione contenuta nella

relazione tecnica già presentata nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, modificando contestualmente le annualità di riferimento al fine di considerare lo slittamento della data di entrata in vigore dall'annualità 2015 a quella 2016. Un'ulteriore relazione tecnica è riferita all'emendamento del relatore 1.200 (testo 3). Tale proposta emendativa interviene su diversi articoli del provvedimento, disponendo altresì la modifica della norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 9. Esaminando le modifiche introdotte dal Senato considerate dalle relazioni tecniche, nonché le altre modifiche che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo agli articoli da 1 a 4, che recano disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave, in merito all'estensione delle finalità della normativa in esame rinvia ai successivi articoli 5 e 6. Riguardo alla definizione di assenza di sostegno familiare per i destinatari delle misure previste dal testo in esame (articolo 1, comma 2), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma, che risulti sostanzialmente inalterata la platea di riferimento degli interessati dalla disciplina dettata dal testo in esame. Con riferimento alla specificazione che regioni e province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti individuati dal provvedimento in esame - compresi i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione – non ha osservazioni da formulare, atteso che la concreta individuazione delle prestazioni appare demandata alle Regioni nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (articolo 2, comma 1). Non ha altresì osservazioni da formulare relativamente alla specificazione del requisito della disabilità grave, di cui all'articolo 4, tenuto conto che viene esplicitato il rinvio ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.

Con riferimento agli articoli 5 e 6, che prevedono agevolazioni fiscali, in merito all'introduzione del rinvio all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ai fini della definizione della condizione di disabilità grave, ritiene utile una conferma del fatto che, per effetto del medesimo, non risulti sostanzialmente modificata la platea di riferimento utilizzata ai fini della quantificazione degli effetti ascritti agli articoli in esame dalla relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali, esteso alla costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, nonché alla costituzione di fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari anche presso Onlus, ricorda che la precedente relazione tecnica ha ipotizzato che 1.430 soggetti costituissero un trust per i propri figli e sulla base di tale parametro ha stimato gli oneri sia in termini di imposte dirette che di imposte indirette. Considera opportuno quindi chiarire se l'introduzione di nuove tipologie agevolative (vincoli di destinazione e fondi speciali) possa ampliare la platea di soggetti da considerare, tenuto conto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, le nuove tipologie di gestione del patrimonio potrebbero risultare maggiormente attraenti rispetto alla costituzione del trust. Ritiene inoltre che andrebbe verificato se possano configurarsi effetti di minor gettito, non considerati dalla relazione tecnica, attribuibili all'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile. Per quanto concerne gli effetti in termini di imposte dirette stimati dalla relazione tecnica, rileva che, con riferimento alla sostituzione del « reddito imponibile » con « reddito complessivo » andrebbero esplicitati, in primo luogo, i criteri e le procedure adottate dalla relazione tecnica ai fini della stima della riduzione del gettito IRPEF. In particolare, andrebbe chiarito se l'onere indicato sia riferito

esclusivamente all'incremento del tetto massimo deducibile ovvero se consideri anche l'ampliamento dell'ambito di operatività delle agevolazioni. In secondo luogo, andrebbe verificato se possano prodursi effetti apprezzabili in termini di IRES, non considerati dalla relazione tecnica. In ordine ai predetti profili considera pertanto utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Riguardo all'articolo 9, che reca disposizioni finanziarie, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la lettera b) del comma 1 provvede alla copertura dell'importo corrispondente alle ulteriori minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 6, valutate in 258.000 euro per il 2017 e in 150.000 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva che il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze confluiscano nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità per il 2016, le risorse che dovessero risultare strutturalmente non occorrenti alla copertura delle minori entrate cui ha fatto riferimento in precedenza, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle medesime risorse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

In riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa quindi presente che la stima degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, in materia di agevolazioni fiscali, tiene conto dei possibili effetti sostitutivi derivanti dalle erogazioni liberali per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, considerando sostanzialmente immutata la platea di soggetti da considerare.

Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 6, che prevedono l'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipocatastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile, non determinano effetti finanziari poiché il gettito derivante dall'imposta di successione risulta poco rilevante, posto che la vigente disciplina dell'imposta di successione, prevedendo franchigie molto alte, fa sì che rientri in ogni caso nell'esenzione la maggior parte delle successioni.

Chiarisce altresì che la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del «reddito imponibile» con il « reddito complessivo », di cui all'articolo 6, comma 7, si basa sull'applicazione del differenziale medio tra le predette tipologie di reddito desunto sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pari al 5 per cento. Precisa che l'applicazione di tale percentuale alla stima degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo risultante prima delle modifiche introdotte dal Senato equivale ad ipotizzare prudenzialmente che per tutti i soggetti che effettuano l'erogazione si sia in presenza del limite massimo di deducibilità, pari al 20 per cento del reddito.

Rileva, infine, che le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 5 e 6 non appaiono suscettibili di determinare sostanziali effetti in termini di gettito IRES.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, in materia di agevolazioni fiscali, tiene conto dei possibili effetti sostitutivi derivanti dalle erogazioni liberali per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, considerando sostanzialmente immutata la platea di soggetti da considerare;

le disposizioni di cui all'articolo 6, che prevedono l'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipocatastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile, non determinano effetti finanziari poiché il gettito derivante dall'imposta di successione risulta poco rilevante, posto che la vigente disciplina dell'imposta di successione, prevedendo franchigie molto alte, fa sì che rientri in ogni caso nell'esenzione la maggior parte delle successioni;

la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del « reddito imponibile » con il « reddito complessivo », di cui all'articolo 6, comma 7, si basa sull'applicazione del differenziale medio tra le predette tipologie di reddito desunto sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pari al 5 per cento;

l'applicazione di tale percentuale alla stima degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo risultante prima delle modifiche introdotte dal Senato equivale ad ipotizzare prudenzialmente che per tutti i soggetti che effettuano l'erogazione si sia in presenza del limite massimo di deducibilità, pari al 20 per cento del reddito; le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 5 e 6 non appaiono suscettibili di determinare sostanziali effetti in termini di gettito IRES,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che nella settimana scorsa ha avuto luogo lo svolgimento della relazione illustrativa nonché l'effettuazione di un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contenuto della legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire sulle questioni di merito del provvedimento nel prosieguo del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative che saranno eventualmente presentate dai gruppi parlamentari. Al riguardo, rappresenta tuttavia la disponibilità del Governo ad illustrare talune proposte di modifica al testo, di carattere prevalentemente tecnico, già a partire dalla giornata di domani.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nel prendere positivamente atto della disponibilità da parte del Governo ad illustrare le citate proposte di modifica già nel giro dei prossimi giorni, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ultimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato comunque fissato alle ore 11 di lunedì prossimo, in accoglimento di una richiesta in tal senso avanzata da taluni gruppi parlamentari. Fermo restando il termine testé richiamato, auspica tuttavia che i gruppi parlamentari medesimi siano nelle condizioni di presentare le proprie proposte emendative già entro la fine di questa settimana, in tal modo consentendo di poter realisticamente avviare l'esame delle medesime già all'inizio della prossima settimana e, qualora la programmazione dei lavori lo richiedesse, porre l'Assemblea nelle condizioni di esaminare il testo già a partire da lunedì 20 giugno.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel condividere il suggerimento del presidente Boccia in ordine ad una presentazione quanto più sollecita possibile delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, ricorda che il testo del provvedimento rappresenta il risultato di una approfondita elaborazione, alla quale hanno fattivamente contribuito tutti i gruppi parlamentari, inclusi quelli che non hanno sottoscritto l'articolato in esame. Rammenta, altresì, che il provvedimento fa seguito allo svolgimento, assieme alla omologa Commissione del Senato, di un'ampia indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti

e delle procedure di bilancio conclusasi al termine dell'anno 2015 e che solo la settimana scorsa ha avuto luogo sul provvedimento medesimo, come d'altronde richiamato anche dal presidente Boccia, un apposito ciclo di audizioni. Tanto premesso, ritiene quindi che solo l'effettivo avvio dell'esame delle proposte emendative a partire dai giorni iniziali della prossima settimana potrebbe consentire l'approdo del provvedimento in Assemblea eventualmente anche in anticipo rispetto all'attuale calendarizzazione dei lavori, prevista a partire dal giorno 27 giugno.

Maino MARCHI (PD) conviene circa l'opportunità che i gruppi prendano in considerazione l'eventualità di procedere alla presentazione degli emendamenti entro la fine di questa settimana, al fine di avviarne effettivamente l'esame sin dall'inizio della settimana successiva e di deliberare il conferimento del mandato al relatore entro la prossima settimana, in modo eventualmente di consentirne l'esame in Assemblea anche a partire da lunedì 20 giugno.

Venendo quindi ai contenuti specifici della proposta di legge, si sofferma su due questioni meritevoli a suo avviso di ulteapprofondimento, come peraltro emerso anche nel corso delle audizioni svolte la settimana passata. Intende fare riferimento, in primo luogo, alla tematica relativa alle cosiddette clausole di salvaguardia, la cui concreta attivazione riveste una particolare rilevanza, tenuto conto che generalmente esse attengono a disposizioni che interessano l'ambito dei diritti soggettivi. Al riguardo, considera pertanto opportuno svolgere un supplemento di riflessione rispetto alle nuove modalità procedurali individuate dall'articolo 3 del testo in esame, al fine di eventualmente introdurre specifici correttivi, quali, ad esempio, la previsione – laddove si renda necessario sospendere temporaneamente l'efficacia delle disposizioni legislative per le quali sia stato riscontrato uno sforamento rispetto alle previsioni di spesa - di una decisione collegiale del Consiglio dei ministri, come del resto ipotizzato anche dal Ministro Padoan nel corso della sua audizione del 26 maggio scorso. In secondo luogo, ritiene opportuno meglio puntualizzare la disciplina attuativa relativa agli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *f*), che ne prevede, tra l'altro, l'inserimento in apposito allegato al Documento di economia e finanza, posto che l'attuale formulazione della norma sembrerebbe prestarsi ad un eccessivo mar-

gine di discrezionalità in fase applicativa che potrebbe, a suo giudizio, non valorizzare sufficientemente il ruolo attivo del Parlamento in tale rilevante passaggio.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



dell'Économia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma, - 6 61U 2018

All'Ufficio Legislativo - ECONOMIA S E D E

Prot. Nr 49159/2016 Prot. Entrata Nr 49124/2016 Allegati: 1 Risposta a Nota del:

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento Legislativo - <u>SEDE</u>

OGGETTO: AC 698-B Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Sono stati esaminati il provvedimento indicato in oggetto, nel testo come risultante dall'approvazione in seconda lettura dal Senato, e la relativa relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009.

Al riguardo, prendendo atto delle modifiche apportate al provvedimento in esame, per quanto di competenza, si restituisce la relazione tecnica verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 698 e abb/B "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" (cd. Dopo di noi)

Relazione tecnica

<u>Articoli 1-4</u>

L'articolo 1 (Finalità della legge) dispone che finalità della legge è di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità mediante la disciplina di misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

Nel prosieguo si fa riferimento, ai fini dell'Individuazione della platea dei beneficiari, ai dati forniti dall'ISTAT, sulla base di quelli disponibili nell'archivio, relativi ai beneficiari di prestazioni pensionistiche INPS¹.

In particolare, si fa riferimento all'unico dato disponibile e cioè quello relativo ai percettori di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento.

Si tratta di una platea che tende a coincidere con quella individuata anche se possono darsi casi di percezione dell'indennità di accompagnamento senza che vi sia l'accertamento ex lege n. 104/1992, e, altresì, più frequentemente, casi caratterizzati dalla presenza dell'accertamento di cui innanzi che non vedono l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

I percettori di indennità di accompagnamento nel 2012 erano 2.111.524 mila, di cui 580.915 mila di età fino ai 64 anni, e 1.530.609 mila di età pari o superiore a 65 anni.

¹¹ Si veda l'audizione del Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'Istituto nazionale di statistica tenutasi il 15 ottobre 2014 innanzi la XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati.

Con riferimento alla posizione nel contesto familiare dei giovani e adulti fino a 64 anni, ISTAT evidenzia che la metà di essi (circa 260 mila) - considerando la stima desunta dai percettori di pensione con indennità di accompagnamento - vive come figlio con uno o entrambi i genitori, il 20,3% vive con il partner e i figli, il 10,6% solo con il partner ed il 9,6% vive solo.

Per quanto la richiamata cifra di 260 mila persone che vive come figlio con uno o entrambi i genitori, così come quella delle persone che vivono sole – circa 51 mila –, non può automaticamente riferirsi alla disposizione del testo del disegno di legge, appare comunque questo l'universo di riferimento più ampio nel quale è possibile individuare le persone "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza".

Ovviamente per molti di coloro che vivono con i genitori, si può presumere la sussistenza delle condizioni per sostenerne l'assistenza.

Assumendo che si tratti della metà del totale i beneficiari potenziali si perviene alla quantificazione di circa 150 mila soggetti su poco oltre 300 mila.

L'INPS ha potuto effettuare estrazioni più preciae dal proprio archivio con esclusivo riferimento alle certificazioni mediche pervenute a partire dal 2010, in quanto anno, questo, dal quale il giudizio finale sull'accertamento è stato posto dal legislatore in capo all'Istituto. A tal fine, il Coordinamento generale medico-legale dell'Istituto ha effettuato un'estrapolazione di dati relativi ai soggetti affetti da patologie ad insorgenza in età infantile e/o giovanile (tali da non compromettere significativamente l'aspettativa di vita) alle quali le attuali conoscenze mediche attribuiscono una speranza di vita sufficientemente elevata da poter ipotizzare la loro sopravvivenza ai genitori.

Le persone accertate con tali patologie e con meno di 65 anni sono state, a partire dal 2010, circa 115 mila, alle quali, in circa 37 mila casi, è stato riconosciuto anche lo status di portatore di handicap grave al sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Di queste persone, il 40% sono minorenni e più di due terzi hanno un'età inferiore a 35 anni.

Data la giovane età di questi soggetti e le modalità con cui sono stati estratti deve ritenersi che il numero di persone nelle medesime condizioni accertate prima del 2010 sia almono pari a due volte quello individuato con riferimento agli ultimi cinque anni, di talché si tratterebbe, complessivamente, di oltre 100 mila soggetti.

Sulla base dell'evidenza disponibile si può pertanto stimare una platea potenziale collocabile tra i 100 e i 150 mila soggetti.

In favore di tali persone, individuate ai sensi dell'articolo 1, all'articolo 2 si stabilisce la definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in attuazione del c.d. federalismo fiscale. Durante l'esame al Senato all'articolo 2, comma 1 sono stati introdotti due periodi che prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni e che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscano, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Da tali modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali, comunque, si prevede che, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, siano definiti obiettivì di servizio in favore dei medesimi beneficiari.

Detti obiettivi di servizio sono previsti da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nei cui limiti vanno individuati gli obiettivi di servizio.

La dotazione del Fondo è determinata in misura pari a 90 milioni di euro per il 2016, a 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

Il Fondo è ripartito alle Regioni sulla base di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo decreto individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione cui si provvede col Fondo.

Dall'articolo 3 conseguono pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 90 milioni di euro per il 2016, a 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

L'articolo 4 individua le finalità degli obiettivi di servizio e, quindi, degli interventi finanziati a valere sulle risorse. In particolare:

- a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
- b) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;
- c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2 volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;
- d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

Al fine di valutare l'appropriatezza delle risorse assegnate al Fondo in relazione ai possibili beneficiari, va tenuto presente che al finanziamento dello stesso si provvederà con quota parte delle risorse stanziate a tale scopo dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari complessivamente a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e con le risorse eventualmente stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da regioni, enti locali, enti del terzo settore nonché da altri soggetti di diritto privato. Il rispetto del limite di spesa previsto per la dotazione del suddetto fondo sarà, comunque, garantito mediante la previsione di specifici criteri di accesso alle misure previste, nonché attraverso forme di compartecipazione al costo, che saranno individuate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale si provvederà annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla ripartizione del fondo medesimo.

Si precisa ad ogni modo che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per le aziende sanitarie, in quanto gli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo sono volti a favorire soluzioni abitative che riproducano il più possibile ambienti di vita familiare per le persone interessate, ferme restando le prestazioni sanitarie già eventualmente loro erogate a legislazione vigente,

Articolo 5

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

La norma în esame prevede l'aumento della spesa massima detraibile da 530 euro a 750 euro dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Sulla base del dati ISTAT i disabili gravi che potrebbero essere interessati dalla norma in esame sono circa 260.000.

Per individuare la potenziale platea di sottoscrittori, è stato ipotizzato che i soggetti interessati abbiano un figlio disabile a carico e dichiarino un reddito complessivo non inferiore a 20 mila euro; tali soggetti, mediante elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione IRPEF, si stima siano circa il 55%.

Applicando tale percentuale al totale dei disabili gravi, si stima una platea di soggetti interessati pari a 143.000.

Ipotizzando che la platea individuata stipuli una polizza ex novo, incentivata dalla proposta normativa in esame, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -20,4 milioni di euro (143.000*750*19%).

Considerando la decorrenza dall'anno 2016, si stima il seguente andamento finanziario:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	Ø	-35,7	-20,4

in milioni di euro

Articolo 6, commi 1, 4, 6 e 7

(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)

La proposta in oggetto prevede una serie di agevolazioni verso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata seguendo la legge 104/92.

In primis, si dispons che ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti nei suddetti trust, non si applica l'imposta di successione e donazione; inoltre, si prevede che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Infine, si prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo.

La normativa attuale, per ciò che concerne le imposte indirette, già dispone che in caso di trust "trasparenti" (fattispecie in cui rientrano i trust in oggetto), sia applicata la normativa in essere per i soggetti beneficiari.

Dal punto di vista delle successioni e donazioni, si ha che la franchigia applicata ai soggetti svantaggiati sia pari a 1,5 milioni di euro. Pertanto, il vantaggio fiscale si individua in quei trust diretti a disabili con patrimoni superiori alla suddetta soglia.

Per quanto concerne la disposizione relativa all'esenzione delle imposte di registro e ipocatastali relative ai trasferimenti in favore dei suddetti trust, fa d'uopo ricordare che la normativa attuale non prevede alcun tipo di vantaggio fiscale in caso l'acquirente sia una persona disabile. Pertanto il risparmio in termini di imposta è pari al 2% in caso di prima casa e al 9% negli altri casi oltre le imposte ipocatastali in termini fissi.

Partendo dai dati utilizzati in sede di analisi del provvedimento per le agevolazioni di natura IRPEF/IRES, si è supposto che i soggetti individuati in tale sede (pari a 1.430), costituiscano un trust per i propri figli. Inoltre, si è ipotizzato che la metà dei trust si impegni in acquisti di immobili (sempre per la finalità di elevare la qualità della vita del soggetto beneficiario). Non avendo ulteriori qualificazioni, possiamo supporre che la metà degli acquisti avrebbe scontato l'aliquota agevolata prima casa, mentre la restante metà no (per via di agevolazione già utilizzata, o semplicemente per una valorizzazione finanziaria del capitale teso alla costituzione di una struttura di reddito suppletivo necessario a rispondere alle esigenze del soggetto in parola).

Applicando pertanto un valore medio delle transazioni pari a 200.000 euro (il valore utilizzato è più alto della media anche per tener conto delle diverse finalità e delle eventuali esigenze specifiche connesse con la disabilità nonché la tipologia di soggetti interessati con patrimonio di partenza mediamente più alto) si perviene ad una stima di gettito non riscosso pari a circa 7 milioni di euro.

Sommando a questi la parte di imposte di donazione e successione non riscossa, come sopra definita, e l'esenzione dalle imposte degli atti e dei bolli come sopra esplicitato, si perviene ad una perdita di gettito dell'ordine dei 10 milioni di euro annui a decorrere dai 2017.

In sede di seconda lettura al Senato è stata prevista l'estensione delle agevolazioni fiscali ivi previste anche ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, nonche ai fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari ovvero presso Onlus.

Più in dettaglio le modifiche proposte riguardano:

 l'ampliamento della portata applicativa della norma ad ipotesi come la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter nonché di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario ovvero costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche e che operano nel settore della beneficenza;

- in caso di premorienza del beneficiario l'estensione delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni previste anche ai trasferimenti dei beni e dei diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust;
- l'ordinaria applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, tenendo conto del rapporto di parentela o coniugio esistente fra il disponente e il beneficiario, nel caso di trasferimento del patrimonio residuo di cui alla lettera h) del comma 3, del medesimo articolo 6;
- la misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e l'esenzione totale dall'imposta di bollo peraltro già previste;

Con particolare riferimento alla possibilità di costituire fondi speciali presso le Onlus si precisa che l'art. 3 del D.lgs. 346 del 1990, prevede già l'esenzione dalla imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore delle citate organizzazioni di utilità sociale.

Inoltre, al fine di evitare eventuali forme di clusione fiscale, si prevede l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria sul trasferimento del patrimonio residuo a beneficiari diversi dai soggetti disabili.

Per quanto riguarda la misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non si hanno osservazioni, in quanto non rilevano per gli aspetti di carattere finanziario.

Le modifiche all'articolo 6 relative ai commi in esame non comportano nella sostanza variazioni di gettito rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati relativamente alle imposte indirette.

Articolo 6, comma 9

(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)

La proposta in oggetto prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

In assenza di dati di dettaglio ai fini della stima si ipotizza, per quanto riguarda le persone fisiche, che le erogazioni liberali e donazioni in oggetto siano effettuate da una platea corrispondente all'1% dei soggetti disabili gravi individuati in base ai dati ISTAT, circa 260.000, considerando solo una percentuale pari a quella di coloro che, in base alle dichiarazioni dei redditi, avendo un figlio disabile a carico, dichiarano un reddito non inferiore ai 20.000 euro annui, circa il 55%. Si stimano quindi erogazioni liberali da parte di 1.430 soggetti (1% x 260.000 x 55%), per un importo medio annuo pro-capite ipotizzato in 5.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media del 40% si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua parì a -2,86 milioni di euro, cui si aggiungono -0,1 e -0,04 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Per

quanto riguarda i soggetti IRES, sulla base dei dati dichiarativi dell'anno di imposta 2013, si stima che il complesso delle erogazioni liberali di cui all'articolo 100 comma 2 del TUIR determini una perdita di gettito annua di circa 41 milioni di euro. Ipotizzando che la norma in esame determini un effetto aggiuntivo pari all'1% di tale ammontare, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -0,5 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016:

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	0,0	-5,0	-2,86
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,05	-0,04
RES	0,0	-0,85	-0,5
Totale	0,0	-6,0	-3,5

in milioni di euro

In sede di seconda lettura al Senato le modifiche apportate, inoltre, prevedono, al comma 9, che a decorrere dal 2016, le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005 si applicano, nella maggior misura del 20 per cento del reddito complessivo e nel maggior tetto massimo annuale di 100.000 euro, anche con riferimento alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali istituti ai sensi delle specifiche disposizioni ivi espressamente richiamate.

Le modifiche apportate in seconda lettura comportano quanto segue. Il nuovo comma 9 dell'articolo 6, dispone che le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito complessivo e di 100.000 euro annui.

La formulazione nei testo approvato dalla Camera dei Deputati dell'articolo 6 (comma 7) prevedeva un limite massimo di deducibilità del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

Si stima che la modifica possa comportare rispetto a quanto sopra stimato in sede di valutazione della disposizione originaria una ulteriore perdita di gettito pari a -0.143 milioni di euro di IRPEF ed a -0.005 e -0.002 milioni di euro di addizionale regionale e comunale.

Di seguito gli effetti finanziari (milioni di euro):

	2016	2017	2018
TRPEF	0,0	-0,250	-0,143
Addizionale regionale	0,0	-0,005	-0,005
Addizionale comunale	0,0	-0,003	-0,002
Totale	0,0	-0,258	-0,150

milioni di euro

Pertanto gli offetti complessivi dell'articolo 6, comma 9, dopo le modifiche introdotte in seconda lettura al Senato risultano essere i seguenti, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016:

	2016	2017	Dal 2018
Totale	0,0	-6,258	-3,650

in milioni di euro

Al fine di tenere conto degli effetti finanziari previsti dalle modifiche disposte dalla proposta emendativa, il comma I dell'articolo 9, è stato integrate prevedendo la copertura finanziaria del maggior onere - valutato in 258.000 euro per l'anno 2017 e in 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 - mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articoli 7 e 8

L'articolo 7 prevede l'avvio di Campagne informative da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di al testo in riferimento, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare e per sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Dette campagne è espressamente previsto che siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla

presente legge, sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 e sull'andamento effettivo delle minori entrate derivanti dalle disposizioni in esame..

Da detta disposizione non deriva, con evidenza, alcun onere.

Articolo 9

L'articolo 9 reca le *Disposizioni finanziaria* concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

- a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
- b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e in 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Infine, il comma 2 dell'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle Finanze il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6, prevedendo, che le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate previste dall'articolo 9, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscano, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

Pertanto dal complessivo provvedimento conseguono i seguenti effetti finanziari:

Riepliogo effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) (valori in min di euro)

	2016	2017	2018	2019
articolo 3 Fondo	-90	-38,3	-56,1	-56,1
articolo 5 minori entrate	0	-35,7	-20,4	-20,4
articolo 6 minori entrate	0	-16,258	-13,65	-13,65
Totale minori entrate e maggiori oneri	-90	-90,258	-90,15	-90,15
articolo 9 Copertura: riduzione				
autorizzazione di spesa comma 400 legge n.				
208/2015	90	90	90	90
articolo 9 Copertura: riduzione stanziamento				
dei fondo speciale di parte corrente		0,258	0,15	0,15
Effetto complessivo provvedimento	0,00	0,00	0,00	0,00

La verifica delle pre unte relections tecnica, effettuata ai sensi è per gli effet l'el l'est i le comme el della legge sit die maire 2000, n. 156 ha aviate esto

DA LOSTINO

LIBERATIVO

Il Ragionieré Cicpendie della Stato

- 6 GIU. 2016

		DDL."Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con distibilità grave prive del sostegno familiare"	ateríc	di B	ssistenza in	favore delle	persone o	on disabilità	i grave priv	e del sostig	gno familiar	" p				
						in muor	in mitom di euroj									
	L			-		Saldo netto da fazaralare	(manufare			Patchesogno	OFFICE CONTRACTOR			Endebhammento metto	nto exertes	
	COMPLE	destrigene	£	_	2016	2002	2018	2013	2026	2002	2012	2003	2016	2012	2008	2019
-	п	kuivujone Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	49	u	D0'06	38,30	56,10	56,10	90,00	38,30	56,10	56,10	90,80	38,30	56,10	56,30
in	-	Detrabilità spese sostenute per polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave		+		-35,70	-20,40	-20,40		-35,70	-20,40	-20,40	1	E, Xi	-20,40	-20,40
•	LAGe7	Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore ci persone con destaliità grave	U	+		-10,00	-16,00	-10,00		-10,00	-10,00	-10,00		-10,00	-10,00	10,01-
φ	5 1	Decincinitai erogacioni Eberali, denazioni e attri atti a titolo gratutto effettuati nei confronti del trost costituiti in favore di persone con discibilità grave-1888	U	4-4		-5,25	-3,00	3,00		-5,25	2,00	-3,00	1 жолдоция	-5,25	3,00	-3 _. GB
us.	gn.	Deducibilità exogazioni theralt, demazioni e altri atti a titolo grattitio effettaati nei confronti dei trust costituiti in favore di persone con discolità grave-addizionale regionale	ţi.	+						411	-0,11	4,11	umanananananan ka	4,11	-0,11	40,11
us	ch.	Deducibilăzi erogazioni ilberali, donazioni e altri atti a titulo graturito effettuati nei confronti dei frust cochtuiti in favore di persone con disabilità grave-addizionale regionale	и	u u		0,11	0,11	0,11								
u	-	Deducibilità engrationi liberali, donozioni e albri atti a titolie gratuito effettuati nei confronti dei trust costituiti in favore di persone con disabilità grave-addicionale commale	D.			El				-0,05	0 ,04	-0,04		50'0-	PO'O4	400
٠	6	Deductabilità ecogazioni liberali, donazioni e albri atti attiobe gratuito effettatati nei confronti dei trust costituiti in favore di persone con deabilità gran-addizionale comprale	٧ı	v		50'0	1,04	90'0								
w	an .	Dedve balicia erogazioni li Recrali, dosazioni e altri atti attiodo gratuito effettuatà nei confronti del trust costituità in farore di persone con dealatità grave-IRES	έş	-		-0,85	950	4,50		-0,85	-0,50	DS'0-		-0,85	18. ₀	-0,50
gn	1 kittera aj	Rickeinne Foado "Dopo di edi" di cui all'articolo 1, comma 400 legge n. 208 del 2015	4	v	200'06-	du/De-	-90,00	D0'06-	-90,00	-40,00	00'06-	-90,00	-90,00	90,00	90,00	00'06-
ø	1 lettera b	1 letters bj. Riduzione Tabella A MEF	*	Ų		-0,26	-0,15	-0,15	egani terilinin	-0,26	-0,15	-0,15		-0,25	-0,15	-0,15
		- Entrate	- E		00000	-51,800	-33,903	-33,903	0,000	856 15-	-34,050	34,050	0,000	856 G-	34,050	-34,050
		- space	~		0,000	-51,800	성용	-33,908	0,000	-51,958	-34,050	34,050		- A 358	DON'S	F
Ц		SALDO			0000	0.000	0,000	0000	\$,400C	0,000	0000	0,000	0,000	000'a	CLOTAGE CO.	E, CHIEF

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti. (Seguito dell'esame e rinvio)	73
ALLEGATO (Emendamenti)	89
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. C. 3666 Bernardo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3662)	77
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. C. 3759 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame, e rinvio)	78

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che sono stati ritirati gli emenda-

menti Marco Di Maio 1.1, 1.9 e 1.20 (vedi allegato).

Michele PELILLO (PD), relatore, ribadisce l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative già espresso nel corso della precedente seduta di esame.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.2, volto a specificare la previsione contenuta alla lettera a) del comma 1, la quale prevede, tra i criteri direttivi della delega per la riforma dei confidi, il rafforzamento della loro patrimonializzazione, in linea con i requisiti imposti dalla regolamentazione prudenziale europea.

In tale ambito, pur condividendo l'obiettivo di stabilire corretti requisiti di patrimonializzazione per i confidi, l'emendamento propone l'introduzione di un congruo termine per l'adeguamento, da parte dei confidi, ai nuovi requisiti patrimoniali, così da evitare il rischio di una riduzione del numero dei confidi, i quali, a fronte della già difficile situazione finanziaria attuale e della crisi di liquidità in cui alcuni di essi si trovano, sarebbero tenuti ad adeguarsi in tempi eccessivamente ristretti ai predetti nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.3, il quale, in vista dell'obiettivo generale, perseguito dal gruppo M5S, di realizzare la separazione tra banche d'affari e banche commerciali, intende introdurre, tra i criteri della delega recata dal provvedimento, il principio in base al quale i confidi possono detenere partecipazioni solo nelle banche commerciali.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.4, il quale è finalizzato a introdurre, tra i principi della delega, la previsione, nell'ambito di ciascun territorio di competenza, di una diversificazione delle categorie di soggetti fruitori della garanzia dei confidi. Tale criterio intende evitare il rischio che, a causa della concentrazione della concessione di garanzie a favore di una stessa categoria merceologica, i confidi siano eccessivamente esposti nei confronti di determinati comparti produttivi.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.4.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.5, il quale presenta analoghe finalità rispetto al suo emendamento 1.4, essendo volto a scongiurare il rischio dell'eccessiva concentrazione della concessione di garanzia di crediti da parte di un confidi nei confronti di un determinato comparto produttivo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.6, con il quale si intende specificare che il *rating* del confidi non può essere superiore a quello della maggioranza dei propri soci, a meno che non si versino garanzie reali liquide o in titoli.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.6.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento al proprio emendamento 1.7, rileva come esso sia volto a sopprimere, dalla lettera b) del comma 1, il divieto di previsione di vincoli territoriali nell'ambito del principio di delega relativo alla disciplina delle modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi.

Ritiene infatti importante stabilire un criterio teso a stabilire il necessario collegamento territoriale tra gli enti pubblici che contribuiscono alla patrimonializzazione dei confidi e l'ambito di operatività territoriale dei confidi stessi.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.7.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.8, il quale, nell'ambito del criterio di delega relativo alle modalità di contribuzione degli enti pubblici alla patrimonializzazione dei confidi, intende introdurre la previsione della creazione di una banca d'investimento pubblica autorizzata al finanziamento delle imprese in difficoltà mediante l'ausilio delle garanzie concesse dai confidi, la quale possa costituire, più in generale, uno strumento di politica economica orientata al sostegno delle piccole e medie imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.8.

Dino ALBERTI (M5S), con riferimento al proprio emendamento 1.10, fa presente come esso sia volto a introdurre criteri di riordino dell'operatività del Fondo centrale di garanzia, introducendo un sistema di *rating* interno, tale da aumentare la copertura di garanzia proporzionalmente al grado di rischio dei soggetti finanziati e di evitare forme di concorrenza improprie tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi.

Nel rilevare come tale proposta emendativa prenda spunto da numerose osservazioni in tal senso espresse dai soggetti ascoltati durante il ciclo di audizioni svolto ai fini dell'esame del provvedimento, auspica che essa possa essere presa in considerazione dalla maggioranza. Sottolinea infatti come l'emendamento sia volto a equilibrare il sistema di accesso ai diversi strumenti di garanzia, prevedendo che il Fondo centrale di garanzia concentri la sua azione di sostegno sulle imprese che hanno maggiori difficoltà ad accedere al finanziamento bancario, e favorendo così la possibilità per i confidi di concedere garanzie a favore delle imprese che versino in buone condizioni finanziarie.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.10.

Dino ALBERTI (M5S), illustra il proprio emendamento 1.11, il quale intende inserire tra i principi di delega l'eliminazione di ogni possibile limitazione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia attualmente prevista dall'articolo comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 112 del 1998, la quale stabilisce che, con delibera della Conferenza unificata. sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Nel sottolineare come l'impegno del M5S, attraverso numerose iniziative politiche, abbia già consentito di migliorare nettamente il funzionamento PMI del Fondo di garanzia per il microcredito,

evidenzia come la proposta emendativa intenda migliorare l'operatività anche del Fondo di garanzia per le PMI, eliminando una previsione che, oltre a creare un'ingiustificata disomogeneità tra le regioni del Paese, costituisce una stortura del sistema e un vincolo irragionevole, in quanto limita l'accesso delle PMI al Fondo centrale di garanzia, costringendo in sostanza le imprese a passare attraverso i confidi regionali per poter accedere al Fondo di garanzia.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.11.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.12, il quale intende esplicitare il criterio per cui il riordino dei criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia deve condurre alla predisposizione di un sistema che consenta una maggiore facilità di accesso al Fondo stesso per le micro, piccole e medie imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.12.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.13, il quale intende superare le difficoltà che i confidi attualmente incontrano nel disporre di informazioni adeguate circa la salute delle imprese che richiedono la loro garanzia, in modo da ridurre il rischio sopportato dai confidi stessi nel rilasciare le garanzie. Ritiene quindi che l'emendamento meriti di essere approvato, in quanto esso completa opportunamente la delega legislativa conferita dal provvedimento.

Il Viceministro Enrico ZANETTI propone ai presentatori di ritirare l'emendamento 1.13 e di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 1.13.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.13.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.14, il quale intende modificare la formulazione della lettera d) del comma 1, relativa al divieto per i confidi di utilizzare taluni strumenti finanziari, sostituendo, in tale ambito, la dizione « strumenti finanziari complessi » con quella « strumenti finanziari strutturati », che appare più opportuna onde evitare che i confidi stessi possano ricorrere a strumenti derivati. Si dichiara comunque disponibile a riformulare l'emendamento, ampliandone la portata, facendo riferimento sia agli strumenti finanziari complessi sia agli strumenti finanziari strutturati.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ritiene che la dizione « strumenti finanziari complessi » sia più ampia di quella « strumenti finanziari strutturati ». Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere un ordine del giorno in tale materia, qualora l'emendamento 1.14 venisse ritirato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.14, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Dino ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.15, il quale intende integrare i principi di delega nel senso di facilitare l'accesso allo strumento della cogaranzia, prestata da più soggetti rispetto al medesimo credito.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.15.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.16, il quale, nell'ambito del criterio direttivo che prevede il contenimento dei costi, elimina il riferimento agli intermediari finanziari, in modo da focalizzare l'obiettivo della predetta riduzione dei costi ai soli confidi. Rileva infatti come l'abbattimento dei costi sostenuti dalle banche spesso non si traduca in una riduzione del costo del credito per le imprese, né in un aumento della disponibilità di credito per queste ultime,

ma solo in un vantaggio per le banche stesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.16 e Caparini 1.17.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.18, il quale specifica, nell'ambito della delega, l'obiettivo di ridurre in modo significativo il costo per il rilascio delle garanzie.

Il Viceministro Enrico ZANETTI si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno in merito, qualora l'emendamento 1.18 fosse ritirato.

Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 1.18.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.18.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.19, il quale, nell'ambito del criterio di delega che prevede il rafforzamento dei criteri di proporzionalità e specificità relativamente all'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, intende specificare come il predetto criterio di delega si riferisca solo alla vigilanza sui confidi e non alla vigilanza sugli altri intermediari finanziari, onde evitare il rischio di un indebolimento dei controlli in materia.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.19, sottolineando come la lettera f) del comma 1, cui la proposta emendativa si riferisce, riguarda solo i confidi vigilati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non condivide la considerazione del Viceministro, rilevando come il testo della lettera f) del comma 1 faccia riferimento all'articolo 108 del TUB, il quale riguarda, in generale, la vigilanza su tutti gli intermediari finanziari e non solo sui confidi. Ribadisce pertanto l'opportunità di apportare al te-

sto del provvedimento la modifica proposta dall'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.19.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.21, il quale aumenta la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le PMI, individuando la relativa copertura finanziaria attraverso una riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.21.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.22, il quale intende prevedere che la valutazione degli impatti della garanzia fornita dai confidi sui sistemi economici locali sia affidata agli Osservatori sul credito istituiti presso le prefetture, rafforzando in tal modo un organismo già esistente.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.22.

Dino ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.23, il quale estende il principio, condivisibile, relativo alla valutazione degli impatti della garanzia fornita dai confidi sui sistemi economici locali, prevedendo il coinvolgimento in materia anche delle associazioni di categoria, dell'ISTAT e di altri operatori del settore.

Il Viceministro Enrico ZANETTI si dichiara disponibile ad accogliere un ordine del giorno in materia, qualora l'emendamento 1.23 fosse ritirato.

Dino ALBERTI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.23.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.23.

Dino ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.24, il quale, recependo

un'indicazione emersa nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento, prevede di introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi d'interesse praticati dai confidi.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.24.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.25, il quale intende apportare una correzione di carattere tecnico al comma 2, concernente il meccanismo di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega, sopprimendo il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il loro parere sugli schemi di decreto legislativo, nel caso di seconda trasmissione, da parte del Governo, degli schemi di decreto.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.25.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo base sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per la seduta di lunedì 27 giugno prossimo.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. C. 3666 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3662).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso. Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, avverte che il deputato Paglia ha chiesto di abbinare la sua proposta di legge C. 3662 alla proposta di legge C. 3666, in quanto attinente a materia analoga.

Ove la Commissione concordi, si procederà quindi all'abbinamento della proposta di legge C. 3662.

La Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 3662.

Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ricorda che nel pomeriggio di lunedì 13 giugno prossimo si svolgerà un Seminario istituzionale per approfondire le tematiche affrontate dal provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

C. 3759 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III

Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3759, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Segnala preliminarmente come la Convenzione italo-cilena si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia, al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, evidenzia come l'esigenza di dotarsi di una convenzione in materia con la Repubblica del Cile derivi dalla necessità di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e a un'equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.

La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia, altresì, come la struttura della Convenzione, la quale corrisponde agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, potrà costituire un quadro giuridico stabile, che consentirà alle imprese italiane di operare in Cile, nonché di avere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana. Segnala che il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dei fenomeni di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), redatte sulla base del report sulla Action 6 sull'abuso dei trattati e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è in linea con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

In base all'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, nell'ambito della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, che costituiscono la necessaria base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi consentendo, tra l'altro, il superamento del domestic tax interest, nonché del segreto bancario, in conformità con i più recenti standard dell'OCSE in materia di scambi di informazioni e di trasparenza fiscale.

Inoltre segnala come la formulazione del Titolo e del Preambolo della Convenzione, nonché le clausole contenute nell'articolo 27, che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali, rispondano alle recenti raccomandazioni delineate nel corso dei lavori OCSE – G20 in materia di contrasto ai fenomeni di *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), chiarendo che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o abuso delle relative disposizioni.

Passando al contenuto della Convenzione, essa si compone di 31 articoli e di un Protocollo, che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

L'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2, al paragrafo 3, precisa che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La disposizione specifica che tali imposte sono considerate dalla Convenzione anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.

Per quanto riguarda il Cile si tratta invece delle imposte prelevate ai sensi della legge sull'imposta sul reddito (*Ley sombre Impuesto a la renta*).

La disposizione specifica, al paragrafo 4, che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali.

In tale ambito il numero 2) del Protocollo alla Convenzione, con riferimento al paragrafo 1, lettera *h*), punto *ii*) dell'articolo 3, per quanto riguarda le autorità competenti in Italia, precisa che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sono i rappresentanti autorizzati del Ministero dell'economia e delle finanze per lo scambio di informazioni.

L'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, facendo in primo luogo riferimento ai concetti di domicilio, di residenza o di sede della direzione.

In tale contesto il paragrafo 2 affronta il tema delle persone fisiche residenti in entrambi gli Stati, prevedendo in tal caso una serie di criteri progressivi, applicabili man mano:

si consideri lo Stato dove la persona ha abitazione permanente o ha il centro dei suoi interessi vitali;

si consideri lo Stato dove la persona soggiorna abitualmente;

si consideri lo Stato di nazionalità della persona;

si risolva la questione sulla base di un accordo tra gli Stati (il medesimo criterio si applica per persone diverse da quelle fisiche).

A questo proposito il numero 3) del Protocollo precisa che l'espressione « residente di uno Stato contraente » comprende i fondi pensione regolamentati stabiliti in uno Stato contraente principalmente a beneficio dei residenti di detto Stato, trattati come beneficiari effettivi del reddito che ricevono, nonostante il fatto che tutto o parte del reddito o degli utili possano essere esenti da imposta in base alla legislazione nazionale di tale Stato.

L'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia. In particolare viene fatto riferimento al concetto di sede fissa di affari tramite cui l'impresa esercita la sua attività, concetto in cui si comprendono esplicitamente: le sedi di direzione; le succursali; gli uffici; le officine; i laboratori; le miniere; i pozzi di petrolio o di gas, le cave; i cantieri e le attività di supervisione collegate; la fornitura di servizi tramite personale impiegato dall'impresa.

Il paragrafo 4 specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora:

si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna;

i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa;

una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario.

In particolare il paragrafo 4.1 reca la cosiddetta *anti-fragmentation rule*, che mira a evitare l'abuso della disposizione del paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività, operata al fine di integrare i presupposti dell'eccezione di cui al citato paragrafo 4 ai sensi del quale, non configurandosi una stabile organizzazione, sarebbe evitata l'imponibilità nello Stato presso cui vengono rese le attività nel loro complesso.

Si è invece in presenza di stabile organizzazione, in base al paragrafo 5, qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate al comma 4 del medesimo articolo.

Viene precisato inoltre, al paragrafo 6, che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un agente indipendente, né per il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte.

Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi.

In particolare, l'articolo 6 stabilisce che la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali, nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, può avvenire nel Paese in cui sono situati gli immobili.

L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi il paragrafo 1 prevede che lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione.

In base al paragrafo 2, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Il paragrafo 3 stabilisce che, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione stessa, comprese le spese di direzione e amministrazione.

Al riguardo il numero 6) del Protocollo specifica che con tale nozione si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

Il paragrafo 4, inoltre, stabilisce che, qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, si consente al predetto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, viene specificato che il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel medesimo articolo 7.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 9.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 7.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, l'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea sono tassati, esclusivamente nel Paese in cui è residente l'impresa di navigazione.

In base al paragrafo 2, tali disposizioni si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Con riferimento a tali disposizioni, il numero 7) del Protocollo allegato alla Convenzione evidenzia che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di container, qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili.

Le disposizioni dell'articolo 9 riflettono in massima parte le disposizioni presenti nel modello dell'OCSE in materia di imprese associate (cioè nel caso di un'impresa di uno Stato che partecipa alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, ovvero nel caso di medesime persone che partecipano alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, qualora le imprese predette siano vincolate nelle loro relazioni da condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti), finalizzate a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni differiscono da quelli che sarebbero stati conclusi tra imprese indipendenti.

Al riguardo il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare tali rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. La norma prevede altresì che possano porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 24 della Convenzione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede, ai paragrafi 1 e 2, che esso sia caratterizzato dalla tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. In particolare, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte, da applicare all'ammontare lordo, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento, mentre negli altri casi l'aliquota prevista è del 10 per cento.

Lo stesso paragrafo 2 contiene la cosiddetta « clausola cilena » (*chilean clause*), presente in tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Cile, che dispone che i limiti anzidetti non si applicano ai dividendi di fonte cilena, a motivo della particolare legislazione fiscale di tale Paese relativa alla tassazione dei dividendi, basata sull'applicazione di un'imposta addizionale (*additional tax*) sul dividendo distribuito, che viene calcolata scomputando l'imposta pagata dalla società (first category tax) che ha prodotto l'utile con cui viene pagato il dividendo.

Il mantenimento delle condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che operano con il Cile, rispetto alle condizioni delle imprese di altri Paesi a economia avanzata, in primis dei principali Paesi europei, è peraltro garantito non soltanto dalla possibilità di scomputare integralmente la first category tax dall'additional tax, ma anche dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 22 della Convenzione, relative al metodo per l'eliminazione della doppia imposizione, nonché nel Protocollo, il quale, al numero 8), fissa un limite massimo dell'aliquota dell'additional tax al 35 per cento se applicata ad un residente in Italia. Ove la legislazione fiscale cilena prevedesse in futuro aliquote superiori al 35 per cento, è previsto per gli Stati contraenti l'obbligo di avviare consultazioni al fine di emendare la Convenzione per riequilibrare i benefici della medesima.

Il paragrafo 4 dell'articolo 10 specifica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 60.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 10.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, salvo che detti cespiti non siano imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono, e comunque anche in tal caso l'imposta applicata non potrebbe eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se essi derivano da: finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione; obbligazioni o titoli che sono oggetto di regolare e sostanziale negoziazione su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto; vendita a credito pagata dall'acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature.

Negli altri casi l'imposta applicata non può invece superare il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Il paragrafo 3 chiarisce che, ai fini dell'articolo 11, il termine « interessi » designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi dei crediti che recano una clausola di partecipazione agli utili sono considerati

interessi se il contratto, per il suo carattere, evidenzia chiaramente un prestito a interesse. Viene altresì specificato che il termine « interessi » non include i redditi considerati all'articolo 10 (cioè i dividendi).

Inoltre, ai sensi del paragrafo 4, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, e il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni, il paragrafo 6 specifica che le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 180.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 11.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce, ai paragrafi 1 e 2, il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione, in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati, in tutti gli altri casi, qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte.

Il paragrafo 3 specifica che, ai fini dell'articolo 12 il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole, le registrazioni e altri mezzi di riproduzione dell'immagine o del suono, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o altri beni immateriali, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

In base al paragrafo 4, qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, e il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultima Parte, secondo la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, il paragrafo 6 specifica le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

La relazione tecnica quantifica in 50.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano che il disposto dell'articolo 12 comporta.

Per quanto concerne gli utili di capitale l'articolo 13 prevede anzitutto, al paragrafo 1, che quelli derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Ai sensi del paragrafo 2 gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili fa-

centi parte della stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, nonché gli utili derivanti dall'alienazione dell'intera stabile organizzazione, ovvero ancora gli utili derivanti da alienazione di beni mobili appartenenti alla base fissa di cui dispone un residente dello Stato contraente nell'altro Stato contraente, risultano imponibili solo nello stato di ubicazione della stabile organizzazione o della base fissa.

Il paragrafo 3 stabilisce che gli utili prodotti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili a questi correlati sono invece imponibili solo nello Stato contraente di cui è residente il venditore.

Il paragrafo 4 reca dettagliate previsioni sulla tassabilità degli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, interessi o altri diritti analoghi, prevedendo a quali condizioni tali utili siano tassabili nello Stato di residenza dell'alienante oppure nell'altro Stato. In sostanza è previsto che gli utili siano tassabili nell'altro Stato se l'alienante possedeva nei 365 giorni precedenti all'alienazione più del 20 cento del capitale della società residente nell'altro Stato cui si riferiscono le azioni, ovvero se tali azioni derivavano (sempre nei 365 giorni precedenti all'alienazione) più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nel predetto altro Stato.

Il paragrafo 5 reca una clausola residuale in base alla quale gli utili derivanti dall'alienazione di beni non menzionati nell'articolo sono tassabili solo nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

La relazione tecnica quantifica in 65.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano che il disposto dell'articolo 13 comporta.

Quanto ai redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza del professionista.

Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

se il professionista dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività: in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;

se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo di almeno 183 giorni totali nell'arco di dodici mesi, che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato: in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

In tale ambito il paragrafo 2 definisce l'espressione « libera professione », comprendendo le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 15.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 14.

L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni), prevedendo innanzitutto, al paragrafo 1, il principio generale dell'imposizione nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta nell'altro Stato, che in tal caso è legittimato a tassare tali redditi.

Ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, il paragrafo 2 prevede che si debbano verificare tre condizioni concorrenti:

- *a)* permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- *b)* pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Per la tassazione delle remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto su navi o aeromobili in traffico internazionale il paragrafo 3 prevede che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore di una società dell'altro Stato contraente, siano tassabili nel Paese di residenza della società che li corrisponde.

L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti dello spettacolo, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività.

Il paragrafo 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

L'articolo 18 prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Ai sensi del paragrafo 2 analogo criterio si applica agli assegni alimentari e di mantenimento; tuttavia gli assegni non ammessi in deduzione dal reddito del pagatore sono imponibili solo nello Stato di residenza di quest'ultimo.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altra Parte e la persona che li percepisce sia residente in

quest'ultima Parte, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi.

L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte a studenti e apprendisti per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti, i quali soggiornino per motivi di studio in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 6 anni consecutivi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente.

Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Il paragrafo 3 stabilisce che se tali redditi sono realizzati da un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, tali redditi possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato.

Ai sensi del paragrafo 4, qualora i pagamenti relativi ai redditi di cui al paragrafo 1 eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni del paragrafo 1 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica in 46.000 euro la perdita di gettito per l'erario italiano derivante dall'applicazione del disposto dell'articolo 21.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, per quel che riguarda il Cile, il paragrafo 1 prevede che i residenti i quali ricavano redditi che, in conformità con le disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, possono dedurre l'imposta pagata da qualsiasi imposta cilena dovuta per lo stesso reddito, fatte salve le disposizioni normative applicabili del Cile.

Per quel che riguarda l'Italia, è prevista al paragrafo 2 l'applicazione del metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per imposte pagate all'estero nel caso in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

Nel caso di dividendi pagati da una società residente del Cile ad una società residente dell'Italia, l'imposta accreditabile, in conformità con e alle condizioni di cui all'articolo 10 e in conformità con la legislazione italiana, è costituita dall'importo dell'imposta addizionale dovuta in Cile, dopo che l'imposta di prima categoria è stata dedotta nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale.

Il paragrafo 3 consente comunque a ciascuna Parte di tenere presenti, ai fini del calcolo della propria imposta, i redditi di un suo residente esentati nell'altra Parte.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, contenute nell'articolo 23, formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia, prevedono che, in linea di massima, valga il principio, stabilito dal paragrafo 1, secondo cui i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato a imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato, qualora si trovino nella stessa situazione.

In tale contesto i paragrafi 2, 3 e 4 declinano tale principio con particolare riferimento alla tassazione delle stabili organizzazioni, alla deducibilità dei canoni e alla tassazione delle imprese.

Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all'articolo 24, contemplano la possibilità che un soggetto, il quale ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione, possa sottoporre il proprio caso alle competenti autorità del suo Stato di residenza o di nazionalità - purché entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata -, prevedendo in tal caso, ai paragrafi 2, 3 e 4, che le competenti autorità delle due Parti contraenti facciano del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia, comunicando direttamente tra loro a tal fine, ovvero ricorrere a un arbitrato per le questioni irrisolte.

L'articolo 25 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti, prevedendo clausole sostanzialmente corrispondenti alle disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, al paragrafo 1 è previsto lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'applicazione della Convenzione o per l'applicazione di leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere.

Ai sensi del paragrafo 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo a organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate.

In base al paragrafo 3, inoltre, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o prassi amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Il paragrafo 4 prevede che tali limitazioni non possono essere intese nel senso di permettere a uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha interesse ai propri fini fiscali.

In tale contesto particolare importanza riveste il paragrafo 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria, da un mandatario o da un agente fiduciario, palesemente in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale eliminazione del segreto bancario.

L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'articolo 27 disciplina il diritto di accesso ai benefici della Convenzione nei casi di abuso del diritto. In particolare, sulla base delle raccomandazioni del citato progetto BEPS, sono state incluse in tale articolo due disposizioni.

La prima disposizione, recata dal paragrafo 1, è costituita dal cosiddetto *Principal Purpose Test* (PPT), indicata dal report sulla Action 6 del progetto BEPS tra le misure rispondenti a uno standard minimo. Tale disposizione si pone in conformità con la disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015, e costituisce la base giuridica per non consentire l'applicazione della Convenzione nei confronti

dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici convenzionali.

Al riguardo il numero 13) del Protocollo allegato alla Convenzione, riferito all'articolo 27, chiarisce che è ammessa la prova contraria, ai sensi delle rispettive procedure normative o amministrative vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.

La seconda disposizione, recata dal paragrafo 2, riguarda la clausola relativa al contrasto degli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni, laddove lo Stato di residenza attribuisca i redditi provenienti dallo Stato della fonte a una stabile organizzazione situata in un Paese terzo a bassa fiscalità per talune categorie di redditi, qualora si riscontrino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 2 (vale a dire se gli utili della stabile organizzazione sono assoggettati a un'aliquota d'imposta effettiva aggregata nello Stato di residenza e nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, inferiore al 60 per cento dell'aliquota generale dell'imposta sulle società applicabile nello Stato di residenza, oppure se la stabile organizzazione è situata in un terzo Stato che non abbia sottoscritto un trattato generale in materia di imposta sul reddito con lo Stato della fonte, a meno che lo Stato di residenza includa il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nella sua base imponibile).

In tale ambito è previsto che i dividendi, interessi e canoni cui si applica tale clausola anti elusione sono imponibili nello Stato della fonte nella misura massima del 25 per cento e viene specificato che l'autorità competente dello Stato della fonte ha inoltre facoltà di valutare il soddisfacimento delle condizioni ivi espresse e di stabilire il carattere non elusivo delle operazioni cui la clausola stessa è riferita.

L'articolo 28, inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il Paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e i membri dell'OCSE, concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili

della Convenzione (in particolare in materia di investimenti esteri; la tassazione di utili provenienti da stabili organizzazioni in Cile di residenti italiani; la tassazione dei contributi pensionistici versati a un fondo riconosciuto a fini fiscali da uno Stato da una persona fisica che svolge un'attività nell'altro Stato).

L'articolo 29, recependo la prassi italiana in materia, regola le modalità dei rimborsi dell'eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione, qualora il sostituto d'imposta che riscuote le imposte mediante ritenuta alla fonte non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.

L'articolo 30 dispone in ordine alle modalità di entrata in vigore della Convenzione stabilendo che la stessa entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche del completamento delle procedure interne.

L'articolo 31 prevede che la denuncia della Convenzione, la quale ha altrimenti durata illimitata, possa intervenire, per via diplomatica, non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, con notifica da effettuare in anticipo di almeno sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo, il quale contiene alcune disposizioni supplementari convenute tra le Parti contraenti, in parte già illustrate in precedenza, le quali specificano alcune norme della Convenzione e fanno parte integrante della stessa.

Segnala, in particolare, il numero 9) del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un Paese dell'OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene la clausola di esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla Convenzione, quantificati in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la patrimonializzazione dei Confidi inserire le seguenti: con priorità per i Confidi iscritti all'Albo Unico di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1. 1. Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo un congruo termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti patrimoniali al fine di evitare una possibile riduzione del numero degli operatori del settore pregiudizievole per l'economia del territorio.

1. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) introdurre la facoltà, per i confidi autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di detenere partecipazioni esclusivamente in banche commerciali autorizzate alla sola raccolta del risparmio ed esercizio del credito a favore di famiglie, micro, piccole e medie imprese; ».

1. 3. Villarosa, Alberti, Pesco.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) prevedere, nell'ambito del determinato territorio di competenza, una diversificazione delle categorie di fruitori della garanzia dei confidi, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche; ».

1. 4. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) escludere che un confidi possa garantire crediti solo di un medesimo comparto produttivo, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche; ».

1. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) assicurare che il *rating* del confidi non sia superiore a quello della maggioranza dei propri soci, ovvero acconsentire ad una valutazione maggiore a fronte del versamento di garanzie reali liquide o in titoli; ».

1. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano

pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori *con le seguenti:* stabilendone altresì il vincolo territoriale di operatività ».

1. 7. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: prevedere la creazione di una banca d'investimento pubblica autorizzata al finanziamento delle imprese in difficoltà mediante l'ausilio delle garanzie concesse dai confidi.

1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti.

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: negli Organi di amministrazione e gestione del Fondo centrale di Garanzia delle PMI devono essere rappresentate le principali Associazioni imprenditoriali delle PMI, comprese le associazioni di rappresentanza delle imprese cooperative.

1. 9. Marco Di Maio.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia introducendo un sistema di *rating* interno, in modo tale da aumentare la copertura di garanzia proporzionalmente al grado di: rischio, tenuto conto della stabilità del sistema finanziario;.

1. 10. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) eliminare ogni possibile limitazione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;.

1. 11. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia, introducendo un sistema preposto a facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese; ».

1. 12. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) predisporre un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a quest'ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca; ».

1. 13. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: complessi con la seguente: strutturati.

1. 14. Villarosa, Pesco, Alberti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) facilitare l'accesso alla della cogaranzia volta alla copertura globale del credito oggetto di garanzia; ».

1. 15. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per gli intermediari finanziari e.

1. 16. Villarosa, Pesco, Alberti.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) apportare modifiche all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di prevedere che, in via residuale, possano far parte dei confidi anche le persone fisiche; ».

Conseguentemente, allo stesso comma 1, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: nonché per le persone fisiche,.

1. 17. Caparini, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« *e-bis*) predisporre misure volte a ridurre sensibilmente il costo connesso al rilascio delle garanzie; ».

1. 18. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: rafforzare inserire le seguenti: per i confidi,.

1. 19. Villarosa, Pesco, Alberti.

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: finanziamento principale, inserire le seguenti: , in particolare, prevedendo che i soggetti erogatori dei finanziamenti garantiti siano tenuti a specifici obblighi di comunicazione e di informazione periodici ai soggetti garanti in relazione all'evoluzione e all'andamento delle operazioni finanziarie da essi garantite.

1. 20. Marco Di Maio.

Al comma 1 dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis) aumentare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a 400 milioni di euro, senza ridurre la possibilità di utilizzo dei confidi;.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93 per cento »;

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 92 per cento ».

1. 21. Villarosa, Pesco, Alberti.

Al comma 1, lettera 1), sostituire le parole: delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono con le seguenti: degli Osservatori sul credito istituiti presso le prefetture e le informazioni di cui gli stessi dispongono.

1. 22. Villarosa, Pesco, Alberti.

Al comma 1, lettera 1), inserire le seguenti parole: , le associazioni di categoria, l'Istituto nazionale di statistica, e gli altri operatori del settore preposti alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni;.

1. 23. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:

« l-bis) introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi di interesse applicati | 1. 25. Villarosa, Pesco, Alberti.

dai confidi anche attraverso la collaborazione della rete delle Camere di commercio; ».

1. 24. Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 2 sopprimere le parole: entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e	
pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (Seguito dell'esame e rinvio)	93
ALLEGATO (Emendamenti della relatrice 4.200, 6.201, 6.200, 10.200, 11.100, 15.205, 15.206,	
15.200, 15.207, 15.204, 15.201, 15.202, 15.203 e relativi subemendamenti)	99
In morte del deputato Buonanno	94
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il	
sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle	
professioni relative alle attività motorie e sportive. C. 3309 Sbrollini (Esame e rinvio) .	94

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ricorda che il 1º giugno 2016 sono stati presentati dalla relatrice alcuni emendamenti, i quali sono stati inviati a tutti i gruppi e ai deputati della Commissione. Alcuni di essi

sono stati successivamente riformulati dalla relatrice e anche le riformulazioni sono state debitamente trasmesse a tutti. Gli emendamenti sono stati altresì tempestivamente inviati al Governo. Ricorda inoltre che è scaduto oggi alle ore 11 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti (vedi allegato). Ne sono pervenuti 3. Tutto il materiale, compreso il nuovo testo a suo tempo approvato, è in distribuzione. Chiede quindi il parere della relatrice sugli emendamenti e sui subemendamenti e rende noto che si dovrà invece attendere una successiva seduta per ascoltare il parere del Governo, oggi impossibilitato a intervenire.

Milena SANTERINI (DeS-CD), relatrice, illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti presentati, molti dei quali sono volti a recepire le osservazioni pervenute dalle Commissioni consultive. Nel preannunciare talune riformulazioni, esprime parere favorevole sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rin-

via quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

In morte del deputato Buonanno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, desidera ricordare il collega Gianluca Buonanno, mancato lo scorso 5 giugno, vittima di un incidente stradale. L'onorevole Buonanno è stato componente della Commissione cultura dal maggio 2013 al giugno 2014, quando è stato eletto parlamentare europeo. Esprime, a nome della Commissione tutta e suo personale, la vicinanza ai familiari in questo doloroso momento.

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.

C. 3309 Sbrollini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, ne sottolinea la finalità di favorire la diffusione della pratica e della cultura sportiva, basata sui principi di solidarietà, lealtà, e rispetto dei principi etici fondamentali universali (principi dettati dalla Carta olimpica). La proposta di legge si pone altresì l'obiettivo di attuare pienamente la Carta europea dello sport, adottata nel 1992, contenente i principi fondamentali e le linee guida per le istituzioni pubbliche per l'applicazione di corrette politiche sportive. La proposta, pertanto, interviene partendo dalla consapevolezza che sport e attività fisica siano utili strumenti di prevenzione e cura per il cittadino, rispetto a molte patologie croniche attuali che sono connesse, in vario modo, a stili di vita sempre più sedentari. Riporta alcuni dati rilevati da una pubblicazione CONI-ISTAT del 2014, in base ai quali risulta che il 42 per cento della popolazione italiana in età superiore a 3 anni non pratica sport né altro tipo di attività fisica, il 27,7 per cento pratica qualche attività fisica e solo il 30 per cento pratica sport (di cui, il 21,3 per cento in modo continuativo e l'8,7 per cento in modo saltuario). Ciò, nonostante la consapevolezza dei benefici in termini di miglioramento dello stato di salute e di maggiore efficienza psico-fisica, indotti da un'attività fisica costante. Ricorda, quindi, l'evidenza scientifica del ruolo protettivo dell'esercizio fisico nei confronti di pazienti affetti da varie malattie, quali l'obesità e il diabete mellito di tipo 2, le patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, osteoarticolari, neuro-muscolari e neuro-degenerative. Aggiunge che la proposta in parola tiene conto del fatto che nell'ultimo quindicennio la funzione dell'attività sportiva ha superato la dimensione meramente atletica, estendendosi a concetti quali il fitness o il wellness, con scopi più squisitamente salutistici, di prevenzione e di benessere. Evidenzia che da questo punto di vista l'attività motoria e sportiva costituisce anche una reale opportunità di crescita per l'economia del Paese, dal momento che l'indotto sportivo è oggi valutabile intorno al 2-3 per cento del PIL. La proposta, infine, richiama la forte capacità dell'attività motoria e sportiva a favore dell'integrazione, della cultura del rispetto del prossimo e del rifiuto dell'odio e del razzismo. Venendo ai contenuti della proposta, ricorda che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento. Esso sancisce, in particolare, il principio secondo cui la Repubblica riconosce lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale. nonché strumento di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo, e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva. Inoltre, prevede, in via generale, che sia impedito l'abuso politico o commerciale dello *sport* e degli atleti e « agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano». Gli articoli da 2 a 4 concernono il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive, nella consapevolezza che solo l'attività condotta sotto la guida e con il supporto di professionisti altamente qualificati consenta il raggiungimento di un benessere fisico reale. In particolare con l'articolo 2 viene istituita la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo cui spettano, fra l'altro, i compiti di preparazione fisica e atletica nell'ambito dello sport dilettantistico e professionistico – richiedendo, per l'esercizio della professione, il possesso, alternativamente, di una laurea appartenente alla classe delle lauree L-22. Scienze delle attività motorie e sportive, o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex ISEF - che la tabella. 2 del decreto interministeriale 11 novembre 2011 (GU n. 44 del 22 febbraio 2012), emanato in attuazione dell'articolo 17 della legge n. 240 del 2010, ha equiparato alle lauree della classe L-22 – o di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti. A questo proposito, ricorda che l'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico basata sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponda, per livello e contenuti, a un analogo titolo universitario italiano. La competenza relativa alla valutazione dei titoli conseguiti all'estero (in paesi UE ed extra-UE) è rimessa, in base agli articoli 2 e 3 della legge n. 148 del 2002 alle singole università, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

L'articolo 3 istituisce la figura professionale del *manager* dello sport – cui spettano, fra l'altro, i compiti di conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute nonché l'organizzazione e la gestione di attività sportive e motorie – richiedendo, per l'esercizio della professione, il possesso di una laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree magistrali LM-47, Organizzazione e gestione dei servizi per lo *sport* e le attività motorie,

o di un titolo universitario, anche conseguito all'estero, equipollente, o di un titolo di *master* universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport.

A proposito dell'istituzione delle figure professionali disciplinate agli articoli 2 e 3, dato che la presente proposta intende tutelare la salute dei cittadini garantendo la qualità professionale degli esperti sotto la guida dei quali deve svolgersi la corretta attività motoria e sportiva, ritiene che sarebbe opportuno un approfondimento in merito ai percorsi formativi dei citati professionisti, al titolo conseguito e al suo eventuale valore abilitante.

L'articolo 4 prevede che gli educatori motorio-sportivi ed i manager dello sport possano costituire associazioni professionali. Preliminarmente, evidenzia che il modello delineato ricalca, sia pure con alcune differenze sostanziali, la disciplina contenuta nella legge n. 4 del 2013, che ha previsto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali. In particolare, l'articolo dispone che le associazioni professionali di educatori motori-sportivi e di manager dello sport abbiano, fra le altre, le seguenti caratteristiche:

natura privatistica, esclusione del fine di lucro, costituzione su base volontaria. Rispetto alla normativa generale, prevede, inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione. Al riguardo, andrà approfondita la ragione di tale specifica previsione, che comporta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalle prefetture, e l'obbligo di sottoporre al procedimento di riconoscimento ogni successiva variazione nell'atto costitutivo;

partecipazione all'associazione senza alcun vincolo di esclusiva;

iscrizione di ciascuna associazione nel registro delle associazioni professionali istituito presso il Ministero della giustizia. Sottolinea che questo è l'aspetto principale che diverge dalla disciplina generale della legge n. 4 del 2013, che affida alla competenza del Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sulle associazioni di professioni non organizzate, demandando allo stesso la pubblicazione del relativo elenco, la promozione dell'informazione verso professionisti e utenti, la vigilanza sull'attuazione della legge. Al riguardo, quindi, si dovrà chiarire se il registro di cui si prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia debba riguardare le associazioni di tutte le professioni e se debba essere inteso come sostitutivo dell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico;

dotazione dell'associazione professionale di uno statuto con i contenuti specificamente indicati ed un codice etico; pubblicazione dell'elenco degli iscritti e rilascio ai professionisti, a richiesta, di attestati di qualificazione professionale, e sua articolazione, di norma, su base regionale.

Approfonditi gli aspetti richiamati, suggerisce di valutare se non sia il caso di riportare più semplicemente la disposizione dell'articolo 4 alla normativa generale dettata dalla legge n. 4 del 2013.

L'articolo 5 indica interventi e principi per la promozione dell'attività motoria e sportiva e della cultura sportiva presso tutte le fasce della popolazione.

Anzitutto, prevede che nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado pubbliche, la formazione motoria e sportiva - che include anche attività di educazione alimentare, nonché l'apprendimento della cultura sportiva e della storia dello sport italiano e internazionale - non sia inferiore a due ore settimanali. Quindi, sebbene la materia sia delegificata, verrebbe esteso per legge alla scuola primaria quanto già previsto per gli altri ordini di scuole, ovvero due ore settimanali di scienze motorie e sportive. Ricorda che, invece, le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo, emanate con il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nell'individuare le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo -

includendovi l'educazione fisica - non definiscono la quota oraria per ciascuna disciplina. Ricorda, quindi, che l'articolo 1, comma 7, lettera. g), della legge n. 107 del 2015 ha inserito fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa per le scuole di ogni ordine e grado il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Rispetto poi al riferimento alle scuole pubbliche, sottolinea la necessità di chiarire se si intenda fare riferimento alle scuole statali e a quelle paritarie appartenenti agli enti locali, oppure a tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 62 del 2000.

L'articolo in parola, prevede, che anche la formazione motoria e sportiva nelle scuole sia affidata ad educatori motorisportivi. A tale riguardo, sarebbe utile chiarire se tale disposizione intenda consentire – contrariamente alla disposizione vigente – l'insegnamento di scienze motorie e sportive, nelle scuole di ogni ordine e grado, a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea (triennale) in Scienze delle attività motorie e sportive o di un diploma rilasciato dagli *ex* ISEF (o diplomi equipollenti) e, unitamente, se si intenda quindi derogare dalle modalità di accesso all'insegnamento.

Con riguardo alla promozione dello *sport* negli istituti penitenziari, la norma prevede, oltre allo svolgimento di attività motoria e sportiva, anche la possibilità di svolgere attività culturali relative al mondo sportivo, in modo da coniugare contenuti coerenti con i valori dello *sport* con gli obiettivi dei programmi di rieducazione. Si tratta di una previsione sostanzialmente già presente nell'ordinamento (articolo 27 della legge n. 354 del 1975 e articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).

L'articolo sancisce inoltre la finalità di inclusione sociale, di integrazione e di svago ricreativo relativamente alla promozione dello *sport* nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e migranti, nonché nei centri di identificazione ed espulsione.

Al riguardo, occorrerà aggiornare i riferimenti testuali ai Centri di accoglienza per richiedenti asilo, ai Centri di identificazione ed espulsione, ai Centri di accoglienza, per tener conto delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha riconfigurato il sistema di accoglienza degli immigrati.

Con riferimento alle persone anziane, l'articolo prevede che, attraverso il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva (non anche le discipline sportive associate), siano promossi percorsi di avvicinamento al movimento e allo *sport*, sia come strumento di prevenzione e di tutela della salute, sia come occasione di svago e di socialità. Anche tali attività devono essere organizzate e condotte da personale qualificato.

Per i soggetti disabili, l'articolo prevede che il Ministero della salute, le regioni e gli enti locali, in collaborazione con il CIP e con il CONI, promuovano e organizzino attività motorie adattate, sia a fini di inclusione sociale, miglioramento delle capacità funzionali e autonomia degli stessi, sia, anche in tal caso, come occasione di svago e di socialità.

Infine, dispone che l'accesso agli impianti e alle attività sportive o ricreative sia garantito a tutti, senza distinzioni di alcun tipo.

L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria, da celebrare, ogni anno, il primo venerdì di ottobre.

L'articolo 7 intende sostenere il percorso formativo e scolastico degli studenti che intraprendono un percorso sportivo « di alto livello » e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali, in particolare prevedendo la possibilità di concedere una parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica e percorsi di recupero didattico. Ricorda che già la legge n. 107 del 2015 ha incluso fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica e che, su tale base, il MIUR ha avviato un programma sperimentale, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado praticanti attività sportiva di alto livello, che prevede la possibilità di seguire le lezioni tramite una piattaforma web. Come ha evidenziato il Governo nella recente risposta ad un'interrogazione, all'esito dei progetti sperimentali in corso, di durata triennale, saranno valutati gli elementi volti ad integrare il quadro legislativo in materia.

L'articolo 8 fissa il principio in base al quale la trasmissione di contenuti audiovisivi in chiaro tramite apparecchi radiotelevisivi è considerata uno strumento rilevante per la diffusione dell'educazione motoria e della cultura sportiva. A tal fine, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni modifichi l'articolo 2 della deliberazione n. 8/1999 del 9 marzo 1999, ampliando la lista degli eventi sportivi di particolare rilevanza per la società dei quali è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, eliminando l'attuale requisito della presenza di squadre italiane o della squadra nazionale italiana. Al riguardo, va valutata l'opportunità di intervenire inserendo il principio nell'ambito del decreto legislativo n. 177 del 2005, essendo l'attuazione di tale norma rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso, dovrà essere aggiornato il riferimento alla delibera.

L'articolo 9 estende l'ambito di applicazione della detrazione fiscale del 19 per cento – già prevista per le spese sostenute per i figli tra i 5 e i 18 anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica – ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, a condizione che il beneficiario sia convivente e a carico di almeno uno dei genitori, nonché ai soggetti di età superiore a 60 anni. Sottolinea che, per l'estensione dell'agevolazione fiscale, dovrà essere individuata un'apposita copertura finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Data l'ampiezza degli argomenti oggetto della presente proposta di legge, propone quindi un ciclo di audizioni informali di esperti, dei rappresentanti dei professionisti e delle istituzioni sportive, dei ministeri coinvolti, nonché delle regioni che hanno deliberato in merito alla promozione e alla tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'esame del provvedimento. In tale ambito, ritiene opportuno acquisire dati sui livelli occupazionali dei laureati nella classe di laurea L-22 e LM-47.

Infine, data l'omogeneità di materia, chiede che sia abbinata all'esame anche la

proposta a sua prima firma AC. 3246 « Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive », presentata il 22 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE 4.200, 6.201, 6.200, 10.200, 11.100, 15.205, 15.206, 15.200, 15.207, 15.204, 15.201, 15.202, 15.203 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in regime fino a: collaborazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del presente articolo non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

4. 200. Relatrice.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: e del terzo settore.

6. 201. Relatrice.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: L'educatore professionale sociopedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative.

6. 200. Relatrice.

ART. 10.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività educative e formative.

10. 200. Relatrice.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con l'introduzione di un apposito contributo stabilito dalle università interessate.

11. 100. Relatrice.

ART. 15.

Dopo le parole: socio-psico-pedagogico aggiungere le seguenti: ove previsto.

0. 15. 205. 1. Marzana, Brescia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Sostituire il comma 1 col seguente:

1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19, a coloro che, in possesso di un diploma socio-psico-pedagogico, abbiano concluso il ciclo di apprendistato triennale, nonché a coloro che alla data della presente legge sono inquadrati come educatori nei ruoli dei convitti e degli educandati femminili.

15. 205. Relatrice.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di almeno un anno con le seguenti: per complessivi 60 crediti.

15. 206. Relatrice.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: seguenti requisiti aggiungere le seguenti: e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data.

15. 200. Relatrice.

Sostituire le parole: prima dell' con le seguenti: entro.

0. 15. 207. 1. Marzana, Brescia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) diploma abilitante rilasciato prima dell'anno accademico 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

15. 207. Relatrice.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con l'introduzione di un apposito contributo stabilito dalle medesime università.

15. 204. Relatrice.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: almeno 50 anni di età aggiungere le seguenti: e abbiano almeno 10 anni di servizio.

15. 201. Relatrice.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 25 anni con le seguenti 20 anni.

15. 202. Relatrice.

Sopprimere le parole: (con la qualifica di « educatore socio-pedagogico »).

0. 15. 203. 1. Marzana, Brescia, Vacca, D'U/va, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di 6 mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore (con la qualifica di « educatore sociopedagogico »). I soggetti di cui al periodo precedente non possono in nessun caso avvalersi della qualifica di « educatore professionale socio-pedagogico ». Il man-

cato possesso della qualifica di « educatore professionale socio-pedagogico » non può in ogni caso costituire giusta causa o giustificato motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

4-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, gli educatori che alla data di entrata in vigore della presente legge stiano svolgendo legittimamente, avvalendosi della propria qualifica, attività lavorativa, documentata nei modi di cui al

comma 2, lettera b), secondo periodo, in ambiti professionali diversi da quelli definiti agli articoli 3, 4, 6, possono continuare a svolgere la propria attività in tali ambiti. L'esercizio di attività in ambiti diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4, 6 alla data di entrata in vigore della legge non può in ogni caso costituire giusta causa o giustificato motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

15. 203. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori della Commissione	102
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	102
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (Seguito dell'esame e rinvio)	103
	103
Sui lavori della Commissione	103
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli assiuntivi)	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.

Sull'ordine dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, che propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge europea 2015-2016 e, successivamente, all'esame in sede referente del testo unificato delle proposte di legge recanti norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce e la Commissione concorda.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2015-2016.
- C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, a norma dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea e che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli

emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Avverte, infine, che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Alessandro MAZZOLI, *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge europea 2015-2016.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, l'onorevole Mazzoli quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.05.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti eC. 1747 Busto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2016.

Ermete REALACCI, presidente, avverte che sono state presentate novantotto proposte emendative (vedi allegato), sulle quali il relatore e il Governo hanno chiesto un supplemento di istruttoria prima di procedere alla relativa votazione. Fa quindi presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la seduta di domani, verrà decisa la prossima calendarizzazione del provvedimento in esame. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda ai colleghi i due provvedimenti previsti all'ordine del giorno della seduta di domani: si riferisce, in particolare, al provvedimento istitutivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, C. 68-110-1945-B, già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana, nonché al nuovo testo unificato recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, C. 65-2284. Con riferimento al primo provvedimento, fa notare che esso presenta minime modifiche rispetto al testo già approvato dalla Camera e che è auspicabile che non subisca ulteriori variazioni in modo che possa diventare subito legge. Quanto invece al secondo provvedimento, auspica che le Commissioni riunite V e VIII procedano a un celere esame degli emendamenti più pregnanti, al fine di consentire una rapida calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e di rinviare a quella sede l'istruttoria delle restanti proposte emendative.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: tra percorsi inserire le seguenti: in treno.

1. 2. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, dopo la parola: favorisca inserire la seguente: la mobilità,.

1. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: la salvaguardia dei beni inserire le seguenti: naturali, paesaggistici, storici, culturale artistici e.

1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 2, dopo le parole: prioritaria attraverso inserire le seguenti: il riuso.

1. 4. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: sottoutilizzate.

1. 5. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 2, dopo le parole: in stato di abbandono o sottoutilizzate, inserire le seguenti: salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originaria,.

1. 8. Terzoni.

Al comma 2, dopo le parole: rete stradale inserire le seguenti: , il ripristino.

1. 6. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 2, dopo le parole: rete ferroviaria complementare inserire le seguenti: nonché, ove possibile, dei piccoli borghi ivi esistenti anche in relazione alle finalità di cui all'articolo 7, comma 3,.

1. 7. Terzoni.

Al comma 2, dopo la parola: così inserire le seguenti: mobilità ed intermodalità efficienti,.

1. 3. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

1. 9. Dellai.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: fruizione inserire le seguenti: del territorio,

2. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, la lettera a), primo periodo, dopo le parole: fruizione dell'ambiente inserire le seguenti: , dei beni culturali.

2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere la seguente: equestre.

2. 3. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: altre tipologie inserire le seguenti: di percorsi intermodali.

2. 22. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: realizzata inserire la seguente: prioritariamente.

2. 4. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: realizzata attraverso inserire le seguenti: il ripristino.

2. 19. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico inserire le seguenti: culturale, naturalistico, paesaggistico.

2. 23. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: secondo luogo, anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi di cui alla lettera a).

2. 5. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autostrade verdi, con la seguente: greenways,.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono nel testo, le parole: autostrade verdi con la seguente: greenways.

*2. 6. Zolezzi, De Rosa, Mannino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autostrade verdi, con la seguente: greenways,.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono nel testo, le parole: autostrade verdi con la seguente: greenways.

*2. 24. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autostrade verdi, con la seguente: vie verdi (greenways).

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono nel testo, le parole: autostrade verdi con la seguente: vie verdi (greenways).

2. 27. Carrescia.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole autostrade verdi con le seguenti: vie verdi.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera d), dopo le parole dismissione della linea inserire le seguenti: o l'abbandono della linea in seguito a varianti di tracciato e le cui condizioni di

abbandono o la totale assenza di valenza turistica escludono ogni possibile rispristino ferroviario;

alla lettera g) sostituire le parole: b) e e) con le seguenti: b) e f);

alla lettera g) sostituire le parole: b), c) e d) con le seguenti: c), d) ed e);

all'articolo 5 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: autostrade verdi con le seguenti: vie verdi.

 7. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Gribaudo, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma anche la realizzazione di nuovi percorsi che consentano l'interconnessione e l'interoperabilità.

2. 9. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: tracciati ferroviari mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea inserire le seguenti: o i tratti di linee attive abbandonati in seguito a varianti di tracciato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le cui condizioni di dissesto e di abbandono o la totale assenza di valenza turistica, escludono ogni possibile ripristino ferroviario.

2. 25. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: gestione inserire le seguenti: le cui condizioni di dissesto e di abbandono o la assenza di valenza turistica escludono ogni possibile ripristino ferroviario.

2. 10. Micillo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: avendo cura, in via prioritaria, di valutarne il ripristino ai fini ferroviari e/o turistico ferroviari su treno.

2. 20. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai fini della suddetta definizione, tutti i tracciati e infrastrutture in ferro devono essere prioritariamente sottoposti a verifica di fattibilità, con i soggetti interessati, circa il recupero delle loro finalità originarie.

2. 11. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola: itinerari inserire le seguenti: naturalistici e.

2. 12. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo la parola culturali inserire la seguente: enogastronomici.

2. 13. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definendo la rete inserire le seguenti: urbana ed extraurbana.

2. 14. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a fini turistici, inserire le seguenti: su treno.

2. 21. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: lettere b) e e) con le seguenti: lettere b), e) e f).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sostituire le parole: di cui alle

lettere b), c) e d) con le seguenti: di cui alle lettere c), d) e e).

2. 16. Terzoni.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: di quanto previsto alle lettere b) e e) con le seguenti: di quanto previsto alle lettere b) ed f).

2. 15. Carrescia.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: b), c) e d) con le seguenti: c), d) ed el.

2. 18. Carrescia.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: garantire la continuità inserire le seguenti: e l'intermodalità.

2. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: trasporti pubblici locali inserire le seguenti: su ferrovia e su gomma.

2. 17. Micillo.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola sei inserire due.

3. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire le parole da: la rete nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: la rete nazionale della mobilità dolce, le linee guida della mobilità dolce, nonché individua, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, i cammini e le piste ciclabili di significativo interesse nazionale le cui attività di manutenzione vengono affidate all'ANAS.

Fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli interventi di manutenzione dei tracciati spettano agli enti proprietari.

3. 2. Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: nove mesi:

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

- 3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede ad aggiornare con cadenza triennale la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1. Le regioni adeguano il programma regionale di mobilità dolce nei successivi 90 giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al periodo precedente.
- **3. 4.** Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Gribaudo, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

Conseguentemente aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli strumenti di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni.

3. 8. Zolezzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: dodici con le seguenti: due.

3. 5. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel dare attuazione al programma di cui al presente articolo, l'amministrazione procedente convoca la conferenza dei servizi con le modalità di

all'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, assicurando la partecipazione di tutti gli enti locali interessati e dei cittadini.

3. 3. Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: attuare inserire le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 6. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola anche.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. 7. Daga.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola anche con le seguenti: incentivando e.

3. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 3. Il programma della rete nazionale e dei programmi regionali di mobilità dolce, per tener conto delle nuove proposte, dei nuovi tracciati realizzati e dell'evoluzione della rete deve prevedere un aggiornamento periodico almeno trimestrale.
- **3. 10.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al recupero e al riutilizzo delle infrastrut-

ture territoriali in disuso aggiungere le seguenti: o in abbandono.

4. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e di quelle a basso utilizzo.

4. 3. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* trasporti pubblici locali *inserire le seguenti:* , le ferrovie turistiche.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e vie d'acqua;

al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: , come definiti fino alla fine della lettera con le seguenti: e ciclovie turistiche.

4. 1. De Rosa.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: trasporti pubblici locali inserire le seguenti: delle ferrovie turistiche;

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e vie verdi;

al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e vie d'acqua;

4. 2. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Gribaudo, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dei trasporti pubblici locali aggiungere le seguenti: , le ferrovie turistiche.

4. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: interesse inserire la seguente: naturalistico.

4. 5. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: storico inserire la seguente: ambientale.

4. 6. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: ferrovie dismesse aggiungere le seguenti: solo in seguito ad approfondita valutazione di impossibile riuso ferroviario.

4. 4. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: ferrovie dismesse aggiungere le seguenti: e greenways.

4. 14. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e vie d'acqua.

4. 15. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 2, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: integrati da apposite colonnine per ricaricare le biciclette elettriche.

4. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Gli enti proprietari delle strade nei casi di cui all'articolo 13, comma 4-bis e articolo 14, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 provvedono a disporre il collegamento tra i percorsi ciclabili e la rete nazionale della mobilità dolce di cui alla presente legge, salvo comprovati problemi di sicurezza o oggettiva impossibilità.

4. 8. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: sia di carico aggiungere le seguenti: e di trasporto di biciclette.

4. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio.

4. 10. Il Relatore.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: possono concorrere aggiungere le seguenti: al finanziamento per la realizzazione e/o gestione e fruizione delle opere.

4. 11. Carrescia.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Ufficio biciclette).

- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio biciclette. Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.
- 2. L'Ufficio biciclette, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è composto dai Ministri di cui al comma 1, da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché da rappresentanti di altre associazioni che per scopo e per statuto sono conformi alle finalità della presente legge.

- 3. L'Ufficio biciclette svolge le seguenti attività:
- a) fornisce supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale della mobilità ciclistica e per la redazione delle linee guida della mobilità ciclistica;
- *b)* esprime parere ai fini dell'approvazione di quanto previsto dall'articolo 3;
- c) promuove la realizzazione della rete nazionale della mobilità ciclistica tramite accordi tra regioni e province, nonché la realizzazione di connessioni intermodali per facilitare la fruizione della stessa rete;
- d) collabora all'individuazione dei tronchi di ferrovie in disuso incluse nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 7, da inserire nella rete nazionale della mobilità ciclistica e nel programma regionale della mobilità ciclistica, in caso di inadempienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostituisce allo stesso nell'individuazione dei tronchi dismessi;
- *e)* promuove e coordina le iniziative finalizzate all'incentivazione e alla diffusione della mobilità ciclistica;
- f) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità ciclistica nell'opinione pubblica e nelle associazioni interessate:
- *g)* vigila sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366;
- *h)* promuove e coordina iniziative a carattere nazionale finalizzate alla diffusione della mobilità sostenibile.

4. 01. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: mese.

5. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ferroviarie dismesse e aggiungere le seguenti: , dopo attenta ed accurata valutazione e indicazione di quelle ridestinabili al riuso ferroviario (turistico e/o commerciale) immediato o possibile in futuro, nonché.

5. 2. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: RFI e dalle Regioni aggiungere le seguenti: e dai proprietari privati di ferrovie dismesse.

5. 4. Carrescia.

Al comma 2, dopo le parole: a garantirne l'integrità e aggiungere le seguenti: , relativamente a quelle di proprietà pubblica..

5. 6. Carrescia.

Al comma 2, dopo le parole: accordo non oneroso, inserire le seguenti: che preveda il divieto di destinare le aree di sedime ad altri usi..

5. 5. Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, le imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nonché gli enti di diritto privato senza finalità di lucro che perseguano nelle finalità statutarie il recupero per finalità turistiche di tratte ferroviarie dismesse sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, intese, convenzioni o accordi relativi agli affidamenti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché le informazioni relative alla fruizione del bene.

5. 7. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'opera di riconversione delle ferrovie dismesse ad infrastruttura per la mobilità dolce avviene minimizzando, in previsione, i costi di un'eventuale ripristino della tratta ferroviaria all'uso originale, mediante un'adeguata progettazione e avvalendosi delle tecnologie più adatte a tale scopo.

5. 8. Terzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nell'ambito dei percorsi in bicicletta, a piedi, sulle ferrovie turistiche e locali, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali nonché per la realizzazione di percorsi in bicicletta, a piedi o sulle ferrovie turistiche e locali di cui alla presente legge e per altre attività comunali.

5. 9. De Rosa, Terzoni.

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

(Riuso e valorizzazione della viabilità minore).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei percorsi viari consolidati armonicamente integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso. A tale fine le regioni affidano alle province l'individuazione, attraverso una o più varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei percorsi viari, dettandone la disciplina d'uso costruttiva di regolazione.

- 2. L'individuazione dei percorsi viari di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del PTCP quale piano paesaggistico.
- 3. I percorsi viari individuati ai sensi del comma 1 sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, con preferenza per quello a basse intensità e velocità, compresi i flussi ciclopedonali. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico. Nei casi di uso promiscuo della sede stradale sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'utenza debole.
- 4. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista nel PTCP.
- 5. Le regioni istituiscono il catasto regionale delle strade di interesse paesaggistico, storico o ambientale, che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale ed è integralmente informatizzata.
- 6. Le regioni istituiscono una commissione a cui è affidata l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1. La commissione, al cui interno devono essere rappresentate le associazioni ambientaliste di rilievo regionale, rende preliminarmente noti i criteri per la selezione dei percorsi viari meritevoli di tutela e pro-

cede alla valutazione delle caratteristiche delle strade sulla base di visite sopralluogo, della documentazione resa disponibile e di segnalazioni, considerazioni e proposte avanzate da enti o da privati cittadini. La commissione è volta per volta integrata da un rappresentante del comuni interessati dal percorso viario.

7. Le regioni promuovono studi e ricerche, anche in collaborazione con istituti universitari, per la messa a punto di procedure e di tecniche per il recupero delle peculiarità storico-culturali e per la contestuale riqualificazione funzionale delle attrezzature e dei margini stradali, al fine di garantire i livelli di sicurezza adeguati alle funzioni di traffico assegnate ai percorsi viari tutelati dalla presente legge.

6. 5. Dellai.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere ovunque ricorrano, le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al medesimo articolo, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente articolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

6. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: valore inserire la seguente: naturalistico.

6. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: province aggiungere le seguenti: e Città metropolitane.

6. 2. Carrescia.

Al comma 3, dopo le parole: I percorsi viari sono inserire le seguenti: messi in sicurezza e.

6. 7. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: nei casi di uso promiscuo delle ferrovie dismesse di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) possono essere sperimentate forme di utilizzo, tecnologicamente avanzate, che consentano alternativamente l'utilizzo della tratta o a fini di percorrenza ferroviaria per finalità turistiche o a fini di percorrenza ciclistica, assicurando la sicurezza dell'utente debole.

6. 3. Il Relatore.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ed è integralmente informatizzata, aggiungere le seguenti: e georeferenziata e resa pubblica sui diversi siti istituzionali regionali, provinciali e dei ministeri di riferimento.

6. 8. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ed è integralmente informatizzata, aggiungere in fine le seguenti: e resa pubblica sui diversi siti istituzionali regionali, provinciali e dei ministeri d riferimento.

6. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una commissione inserire le seguenti: senza che

questo rechi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: le associazioni ambientaliste di rilievo regionale e della provincia autonoma con le seguenti: le associazioni ambientaliste, del settore turistico e di quello culturale più rappresentative a livello regionale o della provincia autonoma.

6. 4. Carrescia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: rende preliminarmente noti inserire le seguenti: e pubblici.

6. 11. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: itinerari inserire la seguente: naturalistici.

7. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: può coinvolgere con le seguenti: promuovere collaborazioni con.

7. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con la seguente: anno.

7. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 5, dopo le parole: possono prevedere inserire le seguenti: al fine della riconoscibilità della rete nazionale di mobilità dolce.

7. 3. Mancino, Zolezzi.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) lavori di messa in sicurezza dei percorsi e progettazione ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

9. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: sicurezza inserire le seguenti: innovazione tecnologica sostenibile.

9. 1. Micillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) iniziative per prevenzione, raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti nei percorsi di cui alla presente legge, anche con riferimento ai rifiuti prodotti dalle ferrovie turistiche.

9. 2. Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione alle diete e agli stili di vita sostenibili.

9. 3. Daga.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire le parole: autostrade verdi con le seguenti: vie verdi (green ways)

10. 1. Carrescia.

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: lettere b) e d) con le seguenti: lettere b) e g).

10. 2. Carrescia.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) incentiva e favorisce il coordinamento delle attività degli organismi istituzionali ai quali la legislazione vigente in materia affida responsabilità e competenze;

10. 3. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: articolo 6 con le seguenti: articolo 5.

10. 4. Carrescia.

ART. 11.

Al comma 1 dopo le parole: turismo equestre aggiungere le seguenti: ferroviario a bordo dei treni.

11. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: prevedendo specifiche agevolazioni per i fruitori dei percorsi di mobilità dolce.

11. 2. Carrescia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia).

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- **11. 01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole nel limite massimo con le seguenti: nel limite minimo.

12. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

INTERDOCATIONI

117

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:	
5-07070 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	122
5-08614 Capezzone: Cessione della quota di partecipazione dell'Autorità portuale di Venezia nella società terminalista Venezia Terminal Passeggeri, con particolare riguardo al diritto di prelazione spettante alla società Veneto Sviluppo	116 123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	117
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione	

europea – legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)

INTERROGAZIONI

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-07070 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine.

Mirella LIUZZI (M5S), in accordo con la presentatrice, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo. Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insod-disfatta della risposta, soprattutto in relazione a quanto riportato dal sottosegretario in ordine alla banchina n. 26. Osserva in via generale che, come evidenziato nella relazione presentata al comitato portuale, l'operatività del porto commerciale di Ancona, per quanto riguarda la movimentazione delle merci alla rinfusa e i container, presenta evidenti e molteplici criticità. Rileva, infatti, che tali tipologie di merci possono essere movimentate esclusivamente nelle banchine 22, 23, 24 e 26, ma che la prima risulta inagibile, la seconda e

la terza presentano limiti operativi consistenti e l'ultima, entrata in funzione lo scorso anno, è priva dell'impianto idrico in grado di alimentare gli impianti antincendio e di ottemperare alle esigenze di rifornimento idrico delle navi che vi attraccano. Sottolinea che nel porto di Ancona gli incendi non costituiscono episodi occasionali, come dimostra l'incendio verificatosi lo scorso 2 giugno, che ha distrutto un muletto e danneggiato due *container* depositati nelle vicinanze. Ritiene pertanto necessario e indispensabile che anche la banchina n. 26 venga dotata quanto prima dell'impianto idrico.

Giudica opportuno infine che il Ministero promuova un'ispezione al Porto di Ancona per verificare lo stato dell'infrastruttura e valutare i comportamenti dell'Autorità portuale e marittima sulla imprescindibile sicurezza dello scalo, sul quale lo scorso anno si è anche sviluppato un incendio sul piazzale, per fortuna senza conseguenze per le persone.

5-08614 Capezzone: Cessione della quota di partecipazione dell'Autorità portuale di Venezia nella società terminalista Venezia Terminal Passeggeri, con particolare riguardo al diritto di prelazione spettante alla società Veneto Sviluppo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la sua personale cortesia, si ritiene del tutto insoddisfatto della risposta da questi resa, che costituisce una mera descrizione dei fatti occorsi, peraltro già noti, e delle procedure avviate, ai sensi della normativa vigente, dall'Autorità portuale di Venezia, per superare il triplice ruolo di regolatore, concedente e azionista di maggioranza. Ricorda che, a fronte dell'offerta pervenuta da soggetti privati, la regione Veneto ha esercitato il proprio diritto di prelazione, destinando a tale finalità risorse pubbliche che chiaramente verranno sot-

tratte ad altre finalità a suo giudizio più rilevanti per i cittadini. Osserva tuttavia che l'interrogazione era mirata a conoscere la posizione politica del Governo rispetto a quanto accaduto, sia in ordine all'utilizzo di ingenti risorse pubbliche per tale finalità, potendosi in tal modo determinare un danno erariale per i cittadini veneti, sia anche rispetto al fatto che in tal modo la regione Veneto si verrà a trovare nella medesima situazione che si è deciso di superare per l'Autorità portuale, ossia di soggetto regolatore, concedente e proprietario. Ritiene che il Governo non abbia espresso nella risposta alcuna posizione politica, non chiarendo le motivazioni sottostanti alla tesi che a garantire un interesse pubblico debba essere un soggetto pubblico e quelle relative alla necessità di non consentire ad un medesimo soggetto di assumere contemporaneamente i tre ruoli precedentemente ricordati. Giudica pertanto discutibile il comportamento della regione Veneto e le modalità richiamate di utilizzo di risorse pubbliche, ma ancora più discutibile l'atteggiamento del Governo che non esprime, come richiesto da un atto di sindacato ispettivo presentato da un parlamentare dell'opposizione, una posizione politica chiara.

Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 24 maggio 2016.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 24 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella successiva seduta del 25 maggio è stata svolta l'audizione informale di Rete Ferroviaria Italiana Spa. Considerata la rilevanza dell'atto e l'esigenza di un'adeguata analisi e discussione, e considerata anche la sospensione delle sedute nella settimana scorsa, evidenzia l'esigenza che la Commissione possa esprimere il parere di competenza oltre il termine fissato a giovedì prossimo, 9 giugno. A tal fine chiede al rappresentante del Governo di impegnarsi a non procedere alla definitiva approvazione dello schema di aggiornamento del contratto di programma prima che la Commissione abbia reso il proprio parere. La Commissione, per parte sua, si impegna a pervenire comunque all'espressione del parere in tempi rapidi, e, se vi sono le condizioni, già entro la fine della settimana prossima.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO accoglie l'invito formulato dal presidente che il Governo non proceda all'adozione definitiva del decreto legislativo prima che la Commissione abbia espresso il proprio parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso

Così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge europea 2015 (A.C. 3821). La legge europea rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In altre parole, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di consultazione tra istituzioni europee e Stati membri EU-Pilot, e di infrazione. In tal senso essa si distingue dalla legge di delegazione europea, che invece contiene la delega al governo per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove direttive dell'Unione europea (il disegno di legge di delegazione europea 2015 è attualmente all'esame del Senato, in seconda lettura).

Osserva che il provvedimento risulta assai articolato, anche a seguito dell'esame del Senato che ha portato il testo dagli originari 22 articoli agli attuali 37. Il disegno di legge è per sua natura eterogeneo e comprende varie materie nell'ambito delle quali si riscontrano alcune disposizioni di competenza o di interesse della Commissione.

In primo luogo richiama l'articolo 17, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, che ha istituito il « Registro internazionale» italiano nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. La modifica introdotta dalla norma in commento è volta a consentire l'iscrizione nel registro internazionale italiano delle navi in regime di sospensione di bandiera a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, anche nel caso in cui le navi appartengano a un soggetto comunitario e/o la sospensione sia avvenuta da un registro di un Paese comunitario. Il testo della norma vigente ammette tale possibilità solo per le navi appartenenti a soggetti di Paesi extracomunitari e solo con riferimento a navi iscritte in registri di Paesi non comunitari. Con la modifica in questione si evita quindi una discriminazione dei Paesi europei a vantaggio di Paesi non comunitari.

L'articolo 18, introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore. Il comma 1, stabilisce in particolare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 20.000 euro per gli operatori

ferroviari nel caso di inosservanza di prescrizioni dell'Agenzia relative alla gestione della circolazione ferroviaria, funzionamento e alla manutenzione degli elementi del sistema ferroviario; ai requisiti e alla qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria e ai certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nonché alle autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura. Il comma 2 dispone, sempre per gli operatori ferroviari, che nel caso di inosservanza da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 a 4.000 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Agenzia, il comma 3 prevede che si applichino le disposizioni della legge n. 689 del 1981, che disciplina la procedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative, e che a tal fine l'Agenzia possa stipulare un'apposita convenzione con il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Il personale dell'ANSF incaricato degli accertamenti assume la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio di tali funzioni.

Di interesse della Commissione anche quanto disposto dall'articolo 19, che modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) al fine di renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE che prevede franchigie al regime fiscale per l'importazione temporanea, in provenienza da uno Stato membro, di alcuni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale. L'articolo 5 della direttiva (»Casi particolari di importazione temporanea di veicoli da turismo ») disciplina in particolare la fattispecie dei veicoli utilizzati da studenti e immatricolati nello Stato membro in cui gli studenti medesimi risiedono normalmente. Ai sensi della direttiva l'importazione temporanea nello Stato membro in cui essi soggiornano al solo scopo di proseguirvi gli studi comporta l'applicazione di una franchigia sia dalle imposte sui consumi che dalla tassa sulla circolazione degli autoveicoli.

L'attuale normativa non contiene alcun riferimento al caso degli studenti dell'Unione europea che utilizzano in Italia un veicolo immatricolato nello Stato membro in cui risiedono abitualmente e ciò ha portato la Commissione ad aprire il caso EU Pilot 7192/14/TAXU. L'articolo 19 del disegno di legge in esame propone dunque la modifica di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, proprio al fine di evitare l'apertura di una procedura formale di infrazione a carico dell'Italia e in particolare prevede l'esenzione esplicita dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, del veicolo da turismo utilizzato da uno studente che lo abbia immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), in cui egli risieda abitualmente e con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni.

Allo stesso modo segnala quanto stabilito dall'articolo 20 che dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi. Tali oneri potrebbero essere infatti considerati incompatibili con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, concluso a Lussemburgo il 12 giugno 2006, e ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10 che disciplina, tra l'altro, la prestazione dei servizi di trasporto tra l'Unione europea e l'Albania, con riferimento sia ai trasporti terrestri che a quelli marittimi internazionali. A tale scopo la norma modifica proprio la legge di ratifica prevedendo l'inserimento di un nuovo articolo 2-bis in virtù del quale il Ministero dell'economia e delle finanze potrà, con propri decreti, esentare dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso i trattori stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose prevedendo che l'esenzione opererà per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania ed appartenenti a persone stabilmente residenti in quel paese. I decreti ministeriali dovranno essere emanati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in questione.

L'articolo 24 novella il regime forfettario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (la cosiddetta tonnage tax). In sintesi, a seguito dell'interlocuzione con la Commissione europea in sede di rinnovo al regime di aiuti di Stato rappresentato da tale sistema di imposizione, sono state predisposte le seguenti modifiche: è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi, fatta salva la norma che prevede che per essere riammessi a tale regime di tassazione forfettaria debba comunque decorrere, qualora per qualsiasi causa l'opzione per il regime forfettario venga meno prima della scadenza del termine decennale per il quale esso è obbligatoriamente previsto, l'intero periodo di durata dello stesso. La norma riguardante il termine dei 5 anni si applica soltanto con riferimento alle cause di decadenza dal regime che si verificheranno a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione. In secondo luogo, si rafforza la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio. Infine è prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale, il quale, in alternativa all'imbarco di cadetti, costituisce una condizione per la permanenza nel regime agevolato. I commi da 11 a 15 del medesimo articolo, introdotti al Senato, recano una delega al Governo ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime fissando i seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore; semplificazione e riordino della

normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica; per le navi traghetto Ro-Ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e Ro-Ro/pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario.

Riguardo a questo principio di delega ritiene opportuno che si valuti se l'attribuzione dei benefici alle solo imprese che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario sia coerente con i principi dell'Unione europea e costituzionali, in particolare con il principio di ragionevolezza, posto che si limita la possibilità delle imprese a godere dei benefici fiscali qualora queste imbarchino anche solo un lavoratore extracomunitario.

Lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che si dovranno esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Si prevede la clausola di « slittamento » in base alla quale se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Si prevede inoltre la possibilità del Governo di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legi-

Infine d'interesse della Commissione l'articolo 27 che, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919, dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. In particolare l'articolo 2 disciplina un credito d'imposta a beneficio delle imprese che presentino i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione per gli investi-

menti per il rinnovo e l'ammodernamento delle unità navali ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 (ossia con riguardo ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2000). La norma autorizzava un limite d'impegno quindicennale di 17.000 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 2001.

L'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, altresì oggetto di soppressione prevede misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali. In particolare il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere, ai sensi della normativa di cui si dispone l'abrogazione, un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità navale.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. A tal fine propone che il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge europea venga fissato alle ore 16 di giovedì 9 giugno 2016.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, presso la quale il termine per la presentazione degli emendamenti sarà presumibilmente fissato per mercoledì 15 giugno 2016.

Mario TULLO (PD) nel richiamare l'osservazione formulata dal relatore riguardo alla disposizione che prevede una modifica del regime dei benefici fiscali alle imprese marittime, introdotta dal Senato, manifesta la preoccupazione che si possa determinare una situazione tale da indurre alcune imprese ad abbandonare la bandiera italiana, vanificando lo sforzo compiuto con successo a partire dagli anni Novanta di rafforzare la flotta nazionale. Chiede pertanto al riguardo una interlocuzione con il Governo affinché non si determinino svantaggi a carico delle imprese italiane.

Vincenzo GAROFALO (AP) invita a non sottovalutare la questione posta dal collega Tullo, sulla quale si è svolto un ampio e contrastato dibattito al Senato. Pur comprendendo l'esigenza di pervenire alla rapida adozione del provvedimento, ritiene tuttavia indispensabile che si effettui un adeguato approfondimento sulla disposizione richiamata.

Michele Pompeo META, presidente, fa presente che, pur trattandosi di un provvedimento ampiamente dibattuto dal Senato, la Commissione potrà effettuare i dovuti approfondimenti sia attraverso l'interlocuzione con il Governo che eventualmente nel corso della fase emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

5-07070 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica esposta, i competenti uffici del MIT – anche sulla scorta di quanto comunicato dall'Autorità portuale di Ancona – informano di quanto segue.

Nel porto di Ancona, con l'avvenuta acquisizione da parte di alcuni operatori economici locali di nuove gru semoventi di moderna generazione, l'Autorità portuale ha dovuto intraprendere alcune azioni affinché, a fronte delle elevate sollecitazioni che le stesse attrezzature inducono in fase di esercizio sulle infrastrutture in cui vengono impiegate, risultino sempre garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e delle persone; al contempo, l'Autorità ha preso ogni misura utile a salvaguardare l'efficienza e la produttività delle attività portuali.

In particolare, per la banchina di ormeggio n. 22, di vecchia costruzione e ultimamente divenuta disponibile all'operatività portuale in forma pubblica, l'ente ha provveduto alla progettazione di un intervento di adeguamento strutturale affinché la banchina possa acquisire, in conformità ai requisiti delle più recenti normative in materia di costruzioni in zona sismica, le caratteristiche tecniche idonee alla sicura operatività portuale secondo gli elevati carichi di esercizio determinati dall'impiego delle predette gru semoventi. Per i lavori di tale intervento è stata espletata la gara nei termini di legge ai fini dell'affidamento in appalto; la gara è attualmente in fase di aggiudicazione definitiva e l'avvio dei lavori avverrà nei prossimi mesi. Il tempo di esecuzione programmato è pari a un anno. Nel frattempo, la banchina d'ormeggio in questione resterà interdetta all'uso delle gru semoventi di cui sopra come da ordinanza dell'Autorità portuale di Ancona n. 10 del 14 luglio 2014.

L'operatività delle banchine d'ormeggio n. 23 e n. 24 è stata invece disciplinata dall'Autorità portuale con propria ordinanza n. 19 del 17 novembre 2015 secondo i limiti di carico che per esse sono stati riconosciuti, sulla base di indagini e studi specifici, in relazione alle loro caratteristiche tecniche e all'effettivo stato di conservazione. Contestualmente, per la banchina d'ormeggio n. 23 è stata avviata la progettazione di un intervento di adeguamento strutturale affinché la stessa, come la predetta banchina n. 22, possa divenire pienamente agibile all'operatività portuale con l'impiego delle gru semoventi di moderna generazione; l'intervento è programmato per il corrente anno.

La nuova banchina d'ormeggio n. 26 è stata posta in esercizio, con ordinanza n. 10 del settembre 2015, per le attività portuali connesse ai traffici mercantili per le quali la stessa banchina è stata concepita, progettata, costruita e regolarmente collaudata. Secondo le vigenti disposizioni legislative e in relazione alla tipologia di attività a cui essa è oggi destinata, per l'uso di tale banchina non si rendono necessari dispositivi fissi antincendio né certificazioni specifiche in materia di prevenzione incendi. L'Autorità portuale ha comunque assicurato, anche per il futuro e in relazione a eventuali nuove regolamentazioni, il pieno rispetto della normativa antincendio.

5-08614 Capezzone: Cessione della quota di partecipazione dell'Autorità portuale di Venezia nella società terminalista Venezia Terminal Passeggeri, con particolare riguardo al diritto di prelazione spettante alla società Veneto Sviluppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla problematica esposta, i competenti uffici del MIT – anche attraverso le notizie acquisite dall'Autorità portuale di Venezia – riferiscono quanto segue.

Con il bando prot. 335 del 21 dicembre 2015, la società APV Investimenti S.p.A (APVI), società strumentale totalmente partecipata dall'Autorità portuale di Venezia, ha avviato una gara ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione detenuta dalla stessa APV nella società a responsabilità limitata APVS; quest'ultima detiene il 53 per cento del capitale sociale della società Venezia Terminal Passeggeri (VTP). La concessione di 94.200 mq di cui è titolare la VTP è stata inizialmente assentita con atto concessorio n. 30251 del 2000, integrato da due atti suppletivi, così che attualmente la scadenza è fissata al 31 maggio 2024.

La progressiva dismissione della partecipazione detenuta dall'Autorità portuale di Venezia tramite APVI in APVS - e quindi in VTP - e il conseguente ingresso nel capitale sociale di quest'ultime di soggetti diversi dall'Autorità Portuale era stato raccomandato dal MIT ai fini dell'osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 5, della legge n. 84/1994, in base al quale le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma

2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

Inoltre, la dismissione trova puntuale fondamento normativo anche nel disposto di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014 e trova riferimento nel connesso Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, approvato dall'Autorità Portuale di Venezia con proprio decreto n. 1776 del 31 marzo 2015.

Avverso la gara sopracitata sono stati promossi tre ricorsi amministrativi con istanza cautelare al TAR Veneto da parte delle società Coop. Portabagagli del Porto di Venezia, SAVE Spa e Finpax Srl (le ultime due soci di minoranza di VTP); le domande cautelari sono state rigettate dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 151/2016.

Con tale ordinanza è stata negata la sussistenza dei necessari presupposti di diritto, tenuto conto, tra l'altro, che l'importo a base d'asta è stato determinato da una adeguata attività istruttoria e che gli interessi dei ricorrenti possono trovare adeguata garanzia in occasione dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Rispetto all'importo a base d'asta, l'AP di Venezia ha precisato che trattasi dell'unico requisito di capacità economico-finanziaria stabilito dal bando di gara, fissato tramite apposita perizia di un qualificato advisor tecnico internazionale. Tale

requisito è considerato congruo e proporzionato in relazione al valore della partecipazione messa a gara e inoltre volto ad assicurare l'interesse pubblico a che l'offerente disponga di condizioni di solidità patrimoniali idonee a far fronte ai rilevanti impegni di pagamento e al rispetto delle obbligazioni accessorie complessivamente previsti dal bando.

A seguito della citata ordinanza n. 151/2016 del Giudice Amministrativo, APVI ha pertanto proseguito la gara secondo il cronoprogramma stabilito e il 30 marzo 2016 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte presentate; come è noto, l'unica offerta è pervenuta dal concorrente Venezia Investimenti S.r.l risultato così aggiudicatario provvisorio.

Tuttavia, con ricorso notificato ad APVI in data 29 marzo 2016, la Coop. Portabagagli del Porto di Venezia ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza n. 151/2016.

Con decreto n. 1013/2016 il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di adozione di misura cautelare monocratica. Con successiva ordinanza n. 1643 del 5 maggio 2016, il Consiglio di Stato ha

accolto l'appello senza prendere posizione sulla fondatezza del ricorso, ai soli effetti della celere fissazione da parte del T.A.R. Veneto dell'udienza di merito del giudizio pendente avente ad oggetto la cessione della partecipazione detenuta da APVI in APVS; gli atti del procedimento non sono dunque stati sospesi e mantengono quindi immutata la loro efficacia. Inoltre, con ricorso notificato ad APVI il 18 maggio scorso, anche Finpax ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 151/2016; ad oggi non risulta ancora fissata l'udienza cautelare.

Infine, quanto al diritto di prelazione, questo è stato esercitato il 9 maggio scorso da Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 delle vigenti norme sul funzionamento di APVS riguardo all'acquisto della quota del 65,98 per cento del capitale sociale della medesima APVS, oggetto della gara ad evidenza pubblica introdotta da APVI con il bando in argomento.

Si fa infine presente che la riforma della *governance* delle autorità portuali, attualmente all'esame del Parlamento, riduce in modo significativo la possibilità delle stesse Autorità Portuali di Sistema di detenere partecipazioni societarie.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI	٠

the state of the s	
Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010	
del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).	
Audizione di rappresentanti di SNAM	125
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico .	126
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	126
ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	132
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	128
INTERROGAZIONI:	
5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta	130
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	133
5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza .	130
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	134
5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini	130
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	136
5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries	131
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	137

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 giugno 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).

Audizione di rappresentanti di SNAM.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.35.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.15

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Ricorda che nella precedente seduta il deputato Crippa ha posto una serie di questioni specifiche relative all'articolo 33 del provvedimento in esame e alla disciplina degli *interconnector*. Invita quindi la viceministra Bellanova a intervenire.

La viceministra Teresa BELLANOVA, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico relativamente alla procedura di infrazione n. 2014/2286 « Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia » di cui all'articolo 33 del disegno di legge in esame ricorda, in via preliminare, che la maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, nella relativa lettera di costituzione in mora,

sono stati sanati nell'ambito della legge europea 2014, all'articolo 26. Sottolinea che, a seguito di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea, avvenuti in seguito all'approvazione delle norme volte a sanare il non corretto recepimento, è emersa l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione. Pertanto con riguardo a:

Con riferimento all'articolo 33 comma 1, lettera a) concernente la delimitazione di competenze tra l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) e il Ministero dello sviluppo economico, specificatamente al punto 3.2 della lettera di costituzione in mora, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2011 sottraesse alla competenza esclusiva dell'autorità nazionale di regolamentazione i poteri relativi alla definizione di termini e condizioni per l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere. Rileva che la disposizione è stata riformulata dall'articolo 26, comma 1, lettera *d*) della legge europea 2014, limitando le competenze del Ministero dello sviluppo economico all'adozione di indirizzi necessari ad assicurare il rispetto di impegni sull'utilizzo della capacità di transito dell'energia elettrica, derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati. Pertanto. l'ulteriore modifica alla norma richiamata, proposta con il comma 1 lettera a) dell'articolo 33 del disegno di legge in esame, si limita esclusivamente a chiarire che gli atti e gli accordi internazionali oggetto della norma riguardano l'Italia ed altri Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera *b*), come specificato al punto 1 della lettera di costituzione in mora (Limitazione del numero di gestori dei sistemi di trasmissione e norme sugli interconnettori – violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE), la Commissione ha ritenuto che il legislatore italiano impedisca ad un soggetto che realizza una linea di interconnessione con

Paesi membri di poter operare in qualità di gestore. La riformulazione della norma proposta nella legge europea 2014 non è stata considerata sufficiente a superare tutte le obiezioni della Commissione. In particolare la Commissione ha rilevato che tale formulazione avrebbe consentito la gestione dell'interconnessione, da parte di un soggetto diverso dal gestore di rete, solo per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi, eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 714/2009. La nuova formulazione proposta, che la Commissione ha approvato durante i colloqui informali, elimina la suddetta condizione rinviando la verifica dei requisiti alla certificazione da parte dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico). Per questo motivo il Governo ritiene necessario l'inserimento nella legge Europea 2015-2016 della norma proposta. Il comma specifico prevede la possibilità per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con i Paesi membri di essere designati quali gestori della linea stessa, anche dopo il periodo di esenzione, a seguito della certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera c), rileva che al punto 3.3.b della lettera di costituzione in mora (Poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione in merito all'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 714/2009 e dal regolamento n. 715/2009), la Commissione europea ha contestato all'Italia il mancato conferimento all'autorità nazionale di regolazione del potere di comminare sanzioni per violazioni dell'articolo 20 e degli allegati del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13, 20 e 21 e degli allegati del regolamento (CE) n. 715/2009, poiché l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 non citava espressamente tali disposizioni. Il Governo, nella lettera di risposta alla messa in mora, ha chiarito che il più generale potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dalla legge n. 481/1995 assicurava l'applicazione di sanzioni anche a violazioni di quegli specifici articoli dei regolamenti europei, poiché al fine di assicurare l'applicazione degli obblighi ivi previsti, l'Autorità adotta provvedimenti propri, le cui violazioni sono sempre sanzionabili a norma dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/1995. Aggiunge che tale circostanza è confermata dal fatto che l'Autorità ha già adottato provvedimenti in tal senso, che sono stati anche esibiti alla Commissione in sede di risposta. Tuttavia, nei successivi colloqui informali i servizi della Commissione hanno ritenuto insufficienti le argomentazioni presentate dal Ministero, in quanto l'assetto delle norme interne non garantisce l'applicabilità delle sanzioni al caso di violazione di regolamenti delegati o atti di implementazione di diritto UE, che non siano a loro volta oggetto di deliberazioni dell'Autorità di regolamentazione. Sebbene questa circostanza non si sia mai verificata, né la si ritiene verosimile, il Governo ritiene opportuno apportare comunque al decreto legislativo n. 93/2011 le modifiche che la Commissione europea suggerisce, al fine di facilitare la più rapida chiusura della procedura di infrazione. Chiarisce infine che le modifiche al decreto legislativo n. 93/2011, non comporta nessuna ulteriore regolamentazione, né in atti di attuazione del disegno di legge sulla concorrenza né rinvia ad ulteriori provvedimenti.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il Governo per la presenza e per aver fornito ulteriori chiarimenti sui rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine al non corretto recepimento della direttiva sul cosiddetto « terzo pacchetto energia ». Ribadisce, peraltro, alcune perplessità circa la possibilità che le modifiche previste all'articolo 37 del decreto legislativo n. 93 del 2011 nell'attuale disegno di legge europea 2015-2016 possano effettivamente superare i rilievi della Commissione in merito situazione di monopolio presente in Italia sulla gestione dei sistemi di interconnessione. Aggiunge che le modifiche

proposte all'articolo 33 del disegno di legge europea in esame riguardano solamente l'articolo 37 e non anche l'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, in cui si prevede, di fatto, l'attribuzione a Terna del ruolo di gestore unico della rete di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

Rileva infine che gli approfondimenti forniti dal Governo nella seduta odierna non fanno alcun riferimento alla possibilità di coordinare le previste modifiche al terzo pacchetto energia con l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, che ha introdotto la disciplina relativa agli interconnector e, in particolare con il comma 3 del medesimo articolo in cui si prevede la stipula di un contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, sia subordinata al rilascio di apposita esenzione, per una durata fino a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile.

La viceministra Teresa BELLANOVA osserva che i chiarimenti forniti riguardano essenzialmente i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione sul recepimento del terzo pacchetto energia, sui quali ritiene di aver dato una risposta esaustiva. Altri aspetti specifici della normativa potranno essere esaminati in altra sede.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la Viceministra abbia fornito gli approfondimenti richiesti e che in questa sede non possa svolgersi un'ulteriore interlocuzione individuale con il Governo.

Ludovico VICO (PD) evidenzia come, a suo giudizio, le criticità sollevate in ordine all'impatto sulla normativa nazionale di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge europea 2015-2016 potrebbero essere più opportunamente discusse nell'ambito di un atto di sindacato ispettivo.

Davide CRIPPA (M5S), nel sottolineare che, riguardo alle disposizioni dell'articolo

33 del provvedimento in esame, si pone un problema di adeguamento della preesistente normativa nazionale sugli interconnector, ricorda come la questione sia stata sollevata nel suo intervento della precedente seduta. Si limita, quindi, in questa sede a prendere atto della risposta del Governo. Nel ricordare al collega Vico che lo strumento del sindacato ispettivo si rivela utile in caso di normativa già vigente, mentre qui si sta discutendo di un disegno di legge ancora all'esame del Parlamento, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione dal relatore. Ribadisce come, a suo giudizio, occorrerebbe un lavoro di maggiore approfondimento delle disposizioni in esame volte ad armonizzare il quadro completo della normativa italiana sugli interconnector.

Marco DONATI (PD), relatore, nel ringraziare il Governo per i puntuali chiarimenti forniti sulla chiusura della procedura di infrazione relativa al terzo pacchetto energia, formula una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

C. 3651 Venittelli.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA, *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, e reca modifiche alla legge n. 228 del 2012 in materia di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, osservo che la novella in esame è volta all'applicazione degli interessi semplici, in luogo di quelli composti, previsti dall'articolo 1, comma 354, della medesima legge n. 228 del 2012 in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del regolamento CE 794/2004.

Il provvedimento intende dare soluzione ad una vicenda che si trascina ormai da anni e che prende le mosse dal decretolegge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995 che, all'articolo 5-bis, prevede il riconoscimento alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e Chioggia del diritto a fruire, per il periodo 1995-1997, di sgravi contributivi, totali o parziali, sulla base dei criteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1994, riguardante il regime degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, che fa riferimento ai dati forniti dall'INPS, nel periodo 1995-1997, sono stati concessi sgravi contributivi parziali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale, per un ammontare medio annuo di 37,7 milioni di euro a 1.645 imprese e sgravi contributivi totali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, pari a 292.831 euro annui a 165 imprese. La Commissione europea, tuttavia, con la decisione 2000/394/CE ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di

Stato incompatibili con il mercato comune e ne ha imposto all'Italia il recupero presso i beneficiari.

La decisione della Commissione 2000/ 394/CE è stata oggetto di numerosi ricorsi, respinti dal Tribunale europeo, le cui sentenze sono state impugnate presso la Corte di giustizia europea, con il medesimo esito negativo. Contemporaneamente, le misure poste in essere dall'amministrazione italiana per il recupero, in ottemperanza della decisione della Commissione, hanno dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziario, con l'adozione di misure cautelari di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di recupero. A fronte di questa situazione, la Commissione europea nel 2009 ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. La Corte di giustizia europea, in esito a tale ricorso, con sentenza del 6 ottobre 2011, ha riconosciuto l'Italia inadempiente rispetto all'obbligo di recuperare i benefici, affermando la necessità che le autorità nazionali accertassero, caso per caso, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione europea. In esecuzione di questa sentenza, l'Italia ha introdotto, con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), una nuova disciplina per il recupero degli aiuti che attribuisce all'INPS sia i compiti istruttori, volti ad individuare le imprese beneficiarie di aiuti illegali, sia i compiti di notifica dei provvedimenti motivati con avviso di addebito e con intimazione di pagamento. A tale ultimo proposito, la norma stabilisce che oggetto di restituzione sono sia i contributi non versati per effetto del provvedimento agevolativo, sia gli interessi, calcolati su base composta, come stabilito dalle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui l'impresa aveva fruito dell'agevolazione e fino alla data del recupero effettivo.

Per completezza di informazione ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la V Commissione Bilancio, il Viceministro Enrico Morando ha fatto presente che su un testo sostanzialmente coincidente con quello in esame è già stata redatta una relazione tecnica positivamente verificata. Il Viceministro ha evidenziato una differenza, sia pure marginale, nella formulazione tra il testo bollinato e quello in titolo, consistente nel fatto che quest'ultimo prevede che il calcolo degli interessi semplici abbia luogo secondo una cadenza annuale, e non periodicamente, come espressamente stabilito dal precedente testo oggetto di bollinatura. Tanto premesso, ha quindi suggerito che potrebbe eventualmente valutarsi l'opportunità di ripristinare, attraverso una specifica condizione da apporre nel parere che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere, il testo già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 12.35.

5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica quindi che il sito di Pietrafitta possa essere interessato dai nuovi progetti di riconversione in impianti di generazione con diversa tecnologia o da progetti di trasformazione funzionale che ne consentano la permanenza in attività sul territorio umbro.

5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Auspica che il Paese ottenga un successo nel confronto in sede europea, soprattutto in considerazione del fatto che le imprese che si sono fatte carico dei processi di innovazione per l'autoproduzione efficiente hanno bisogno di una stabilità dell'incentivazione. Apprezza particolarmente la premessa della risposta che conferma l'importanza di una profonda innovazione del sistema energetico al fine di sostenere l'industria.

5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giunge tardiva e soprattutto non contempla gli ulteriori quesiti posti nella sua più recente interrogazione n. 5-08630 sul medesimo oggetto presentata lo scorso 10 maggio. Lamenta che su 48 lavoratori in esubero solo 27 rimangono in azienda, si tratta di personale mediamente molto giovane al di sotto dei 40 anni. Lamenta che la risposta è vaga e che non pone la dovuta attenzione al settore e che

5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che

chiarisce tutti i passaggi della complessa vicenda richiamata nel suo atto ispettivo.

Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115/2015) ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del « terzo pacchetto energia » che hanno risposto alla maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione europea nella proceduta di infrazione n. 2014/2286 e prioritariamente volte a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico;

osservato che l'articolo 33 della legge europea 2015-2016, a seguito di successive osservazioni della Commissione europea, apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2286,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta.

TESTO DELLA RISPOSTA

La centrale termoelettrica di Pietrafitta è costituita da 2 gruppi turbogas a ciclo aperto (denominati PF3 e PF4) da 88 MWe (megawatt elettrico) entrambi, alimentati a gasolio, costruiti ed entrati in funzione tra il 1978 e il 1980, e da 1 gruppo turbogas in ciclo combinato (denominato PF5) da 365 MWe, alimentato a gas naturale ed entrato in esercizio nel 2003.

La società Enel (così come altre Società di produzione di energia elettrica) sta procedendo alla chiusura di alcuni impianti termoelettrici non più competitivi, o sovra dimensionati, considerato l'andamento e le previsioni dei consumi e la crescente quota di energia prodotta con fonti rinnovabili.

Nel caso della centrale di Pietrafitta, in data 24 dicembre 2003, la società ENEL, ha chiesto l'autorizzazione a mettere definitivamente fuori servizio i gruppi più vecchi PF3 e PF4.

Acquisita la valutazione del Gestore di rete, il Ministero dello sviluppo economico, in data 10 marzo 2014, ha rilasciato il nulla osta alla messa fuori servizio definitiva dei due gruppi, demandando modalità e termini alle successive valutazioni del Ministero dell'Ambiente, fermo restando l'avvio immediato dei primi interventi di messa in sicurezza dell'impianto.

Per questo sito e più in generale per tutti quelli interessati da chiusure, Enel ha avviato il « progetto FUTUR-E » che, mediante il coinvolgimento delle comunità e degli stakeholders, intende intraprendere un'analisi dei territori per potenziali nuove destinazioni degli impianti e nuovi progetti di riconversione in impianti di

generazione con diversa tecnologia, progetti di trasformazione funzionale all'avvio di nuove attività non energetiche, nonché progetti di valorizzazione dei siti per utilizzi diversi. Al riguardo, segnalo che informazioni più dettagliate sul progetto sono disponibili sul sito web dedicato, dal quale emerge che sono stati già avviati i primi concorsi di idee.

Con riferimento alla centrale di Pietrafitta, dunque, si è avviato un processo di possibile diversificazione del sito già occupato dai due gruppi PF3 e PF4, ossia le sezioni del vecchio impianto turbogas ormai dimesso, su cui risultano anche effettuati incontri in sede locale in cui Enel ha confermato l'impegno a mantenere il sito produttivo di Pietrafitta e la propria presenza in Umbria.

Per quanto riguarda invece il gruppo a ciclo combinato lo stesso continuerebbe ad essere funzionante.

Infine, per quanto attiene al *capacity market* citato dall'Onorevole Interrogante, si tratta di un sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica, volto a garantire l'adeguatezza della capacità di generazione complessiva nel lungo periodo. Sul tema, è in atto un confronto con la Commissione europea, chiamata a valutare la conformità della misura stessa alla normativa sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.

L'effettiva entrata in funzione della misura e le relative modalità di applicazione sono quindi subordinate all'esito positivo della procedura di notifica presso la Commissione europea.

5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre in via preliminare evidenziare, riguardo alle preoccupazioni manifestate dall'On. interrogante, che il Governo intende dare continuità alle politiche di sostegno alle rinnovabili e alla generazione distribuita, al fine di superare gli obiettivi 2020 e contribuire agli obiettivi 2030, confermando l'importanza di una profonda innovazione nel sistema energetico, in cui l'Italia può peraltro esprimere posizioni di eccellenza industriale e tecnologica.

Riguardo agli obblighi comunitari di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, preme evidenziare che i predetti obblighi comunitari possono (e devono, nel caso in cui si tratti di edifici destinati ad abitazioni civili) essere rispettati indipendentemente dalla realizzazione di sistemi di distribuzione chiusi. Ciò in considerazione del fatto che tali obblighi si applicano a prescindere dalla destinazione dell'edificio nonché a prescindere dalle modalità commerciali di gestione ed incentivazione dell'energia.

Tra gli strumenti di sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, certamente vi sono anche le attuali esenzioni dal pagamento degli oneri di sistema, che l'Italia ha previsto per i sistemi di distribuzione chiusi e per i SEU – sistemi efficienti di utenza – e che oggi le nuove Linee guida UE sugli Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente (in vigore dal 1º luglio 2014) intendono armonizzare.

A tal proposito, in una precedente risposta ad altra interrogazione parlamentare, citata dall'on. Scuvera, si faceva presente che, dal confronto in atto con la Commissione europea, era emersa l'esigenza di adeguare alcune regole dell'ordinamento nazionale e, in particolare, delle norme vigenti in materia di allocazione degli oneri di sistema e delle relative agevolazioni.

Non è un processo che interessi solo l'Italia, tanto è vero che ciascun Paese membro è stato chiamato a presentare un proprio piano di adeguamento, e non è un confronto ancora concluso. A questo, seguirà la redazione definitiva del predetto piano di adeguamento.

Tuttavia, l'adeguamento delle regole non significa che vi sia «l'intenzione di privare gli impianti di generazione distribuita di ogni beneficio tecnico ed economico». Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti ben presente l'importanza delle esenzioni dal pagamento degli oneri per l'autoproduzione efficiente, diffusa in molti settori produttivi, e per la generazione rinnovabile distribuita; per questo sta sostenendo in Europa, insieme ad altri Paesi come la Germania, le ragioni di un'attuazione delle nuove Linee Guida che salvaguardi questi obiettivi di politica energetica. In questa posizione, si sta anche tenendo conto dell'orientamento parlamentare favorevole a queste configurazioni energetiche, come indicato dalla recente modifica introdotta all'articolo 12 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), che ha eliminato la soglia dei 20 MWe di potenza prevista nella originaria definizione di «sistema efficiente di utenza» e ha ampliato la definizione di cliente finale che ora ricomprende le unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Un primo passaggio di adeguamento alle Linee Guida è stato compiuto con il Dl Milleproroghe, che, con riferimento alle utenze non residenziali, ha previsto l'introduzione da parte dell'Autorità di una tariffa con una struttura simile a quella vigente per il pagamento degli oneri di rete, superando così l'attuale struttura degressiva con scaglioni di consumo. Su questo, l'Autorità ha appena avviato una

consultazione pubblica sugli orientamenti di riforma contenuti nel documento di consultazione del 24 maggio 2016.

Anche in conseguenza di tale rilevante modifica tariffaria, il Governo è impegnato in un'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a salvaguardare il sostegno per l'autoproduzione efficiente, in tutte le forme consentite dalle regole europee, in modo tale da garantire una risposta positiva sia per i sistemi già esistenti sia per i nuovi investimenti in autoproduzione.

Il Governo si impegna a tenere aggiornato il Parlamento sull'evoluzione del confronto in atto con la Commissione europea.

5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente evidenzio che la Tamini Trasformatori S.r.l. è la società holding dell'omonimo Gruppo (di seguito « Gruppo Tamini »), che si occupa di produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici industriali e di potenza nonché di reattori.

Nel 2014 la Società Terna Plus S.r.l., deputata nell'ambito del Gruppo Terna allo sviluppo di iniziative in settori non tradizionali e/o regolamentati, ha sottoscritto con i soci della Società Tamini Trasformatori S.r.l. un contratto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di quest'ultima.

Di tale acquisizione il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto comunicazione il 31 marzo 2014.

Al riguardo, occorre rilevare che l'acquisizione, non riguarda l'attività di gestione della rete elettrica, oggetto della concessione attribuita dal MiSE a Terna, ma un'attività a questa connessa e compatibile con il ruolo di gestore della rete pubblica.

Il gruppo Tamini svolge le propria attività su diversi stabilimenti, tra i quali vi è quello di Novara (ex Verbano Trasformatori S.r.l.), dove sono svolte le attività di progettazione e assemblaggio di medi trasformatori e di avvolgeria.

Per quanto riguarda i quesiti posti dell'Onorevole Interrogante, comunico quanto segue.

In merito agli orientamenti di competenza sulla società Terna, faccio presente che – ancorché vi sia una partecipazione azionaria riconducibile al Ministero dell'economia e delle Finanze – trattandosi di

una società quotata in borsa, da parte di questo come di altri dicasteri, non vi può essere alcun tipo di intervento che possa interferire con il mercato e con le scelte di cui la società risponde agli azionisti.

Con riferimento alla crisi che interessa il gruppo Tamini, il Ministero dello Sviluppo economico assicura il massimo impegno sulla tutela dello sviluppo industriale dei siti e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Al riguardo, tramite l'attività della propria Struttura per le Crisi d'Impresa, lo scorso 12 maggio 2016 si è tenuto un incontro con le parti sociali per verificare quali soluzioni potessero essere individuate per salvaguardare gli interessi dei lavoratori alla luce delle esigenze di ristrutturazione.

Tale incontro, alla presenza, oltre che dei rappresentanti del MiSE, anche di rappresentanti dell'azienda e delle associazioni sindacali territoriali di categoria (Fim-Fiom-Uilm) e delle RSU, si è concluso positivamente tramite un accordo tra azienda e sindacati che prevede la completa gestione dei problemi occupazionali evidenziati all'inizio della vertenza, con la ricollocazione di parte del personale in esubero sugli altri stabilimenti.

In particolare, su un totale di 48 lavoratori in esubero, 27 resteranno in azienda, mentre per i restanti è prevista una mobilità volontaria.

Da ultimo, l'Azienda provvederà a fornire al Mise in tempi brevi indicazioni sul Piano industriale relativo al Gruppo, già presentato alle OOSS in sede territoriale, come stabilito nell'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico.

5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, il contenzioso in corso sulla vicenda ha visto da ultimo - con la sentenza di Cassazione n. 23894 depositata il 24 novembre 2015 – la conferma della legittimità della vendita del ramo d'azienda facente capo ad Antonio Merloni, comprensivo degli stabilimenti marchigiani di Maragone e Santa Maria in Fabriano e umbro di Gaifana, operata dalla gestione commissariale alla fine del 2011, con effetto dal 1º gennaio 2012. Nelle more della citata sentenza, l'imprenditore ha proseguito la gestione di impresa in conformità all'impegno assunto contrattualmente, di proseguimento delle attività imprenditoriali per quattro anni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico continua, tuttavia, a seguire la vicenda con la massima attenzione, anche attraverso l'istituzione di un tavolo dedicato alla questione.

Nell'ultima riunione che si è tenuta il 10 maggio scorso, alla presenza di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, si sono incontrati i Commissari Straordinari dell'Antonio Merloni S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Banca delle Marche. Risultavano assenti, invece, Veneto Banca e Ubi Banca.

Dopo una approfondita analisi della situazione è emerso che, mentre Intesa Sanpaolo e Unicredit, così come Ubi Banca, hanno deliberato per la sottoscrizione dell'atto di transazione, riservandosi di definire il testo finale dello stesso, Monte dei Paschi di Siena e Banca delle

Marche prevedevano di arrivare a tale delibera non prima della metà del mese di giugno.

Veneto Banca invece, ha specificato di aver deliberato rispetto alle questioni di massima e ha subordinato la validità di tale deliberazione alla ricezione di ulteriori specifiche da parte dei Commissari Straordinari.

I rappresentanti di Intesa Sanpaolo hanno tenuto, comunque a chiarire che, in generale, la validità delle delibere è subordinata alla sottoscrizione dell'atto di transazione anche da parte degli acquirenti dei complessi aziendali ex Merloni.

A tal proposito, i Commissari Straordinari hanno evidenziato che la sottoscrizione da parte degli acquirenti della citata transazione rappresenta una mera presa d'atto del processo di estinzione del giudizio, senza con ciò poter condizionare i contenuti dell'accordo transattivo da porsi in essere tra le Banche e la Procedura.

I Commissari Straordinari hanno altresì chiarito l'importanza di arrivare a sottoscrivere tale atto di transazione il prima possibile ma soprattutto prima della data ultima prevista per la riassunzione della causa, salvo la richiesta e la conseguente decisione di rimessione in termini da parte del giudice competente.

Il rappresentante dell'Unità Gestione Vertenze Imprese in Crisi del Ministero dello Sviluppo Economico, ha espresso l'assoluta necessità di:

1) accelerare i tempi di delibera;

- 2) definire il testo conclusivo dell'atto di transazione nel più breve tempo possibile;
- 3) sollecitare l'adesione di J.P. Industries all'atto di transazione di cui al punto precedente;
- 4) iniziare il confronto tra ceto creditizio e J.P. Industries rispetto ai finanziamenti a sostegno del piano industriale.

A fronte delle richieste del Ministero dello Sviluppo Economico, i rappresentati degli Istituti di Credito si sono impegnati a perseguire con decisione i propri obblighi, in particolare, i rappresentanti di Monte dei Paschi di Siena e di Banca delle Marche si sono detti anche disponibili a portare avanti una rapida interlocuzione con i rispettivi Amministratori Delegati, al fine di accelerare il processo di delibera.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, invece, si è impegnato a favorire il confronto con J.P. Industries, allo scopo di raggiungere in tempi molto brevi gli obiettivi già citati, ossia l'adesione di J.P Industries all'atto di transazione e al confronto con il ceto creditizio.

Il Mise, da quanto detto, si sta impegnando al fine di raggiungere nel minor tempo possibile consentito la risoluzione della problematica Merloni.

A tal proposito voglio anche ricordare che, con circolare direttoriale 22 marzo 2016, (n. 26398), è stato attivato un intervento di « aiuto » ai sensi della legge n. 181 del 1989. Con tale misura, in sintesi, si vuole promuovere la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell'area coinvolta dalla crisi del gruppo Antonio Merloni, finalizzate al rafforzamento e alla riqualificazione del tessuto produttivo locale, anche tramite l'attrazione di nuovi investimenti, nonché alla ricollocazione dei lavoratori della società Antonio Merloni in Amministrazione Straordinaria.

Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni ammontano a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse della già citata legge 181. I termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono ancora aperti fino al 30 giugno 2016 e le stesse possono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, quale soggetto gestore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.	
Rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale	139
Rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)	139
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)	139
ALLEGATO (Relazione approvata)	141

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 giugno 2016.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

Rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.15.

Rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda preliminarmente che nella seduta del 25

maggio la relatrice, on. Albanella, ha svolto il suo intervento introduttivo e si è concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Avverte, inoltre, che, non essendo state presentate proposte emendative, nella seduta odierna la Commissione procederà alla votazione della relazione da trasmettere alla XIV Commissione.

Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, richiede una breve sospensione della seduta, al fine di introdurre alcune integrazioni alla sua proposta di relazione, al fine di raccogliere sollecitazioni rivolte informalmente da alcuni colleghi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 13.05.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dà la parola alla relatrice, perché illustri la sua proposta di relazione.

Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, illustra la sua proposta di relazione (vedi allegato), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni, che segnalano, in primo luogo, l'esigenza di assicurare la sicurezza ferroviaria anche mediante una valutazione in ordine all'esigenza di riconsiderare i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti alla luce delle caratteristiche particolarmente usuranti delle mansioni da loro svolte, nonché la necessità di prestare costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (*vedi allegato*). Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, la deputata Luisella Albanella quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 13.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3821, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica;

espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nella sezione II del Capo III del provvedimento, che, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introducendo disposizioni che rafforzano il contrasto del fenomeno del cosiddetto « caporalato »;

rilevato che ai commi da 11 a 15 dell'articolo 24 il disegno di legge delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, prevedendo, in particolare, al comma 12, lettera b), l'estensione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare;

osservato che l'articolo 30 riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

evidenziato che la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di « non trascurabile entità »;

ricordato che la norma oggetto della novella di cui all'articolo 30 è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;

rilevato che l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;

osservato che il tema del corretto recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti era stato più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano, svolta da questa Commissione e conclusasi sul finire dell'anno 2014;

apprezzato, pertanto, l'intervento legislativo che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza di assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto;

in relazione alle disposizioni dell'articolo 18 del provvedimento, che introducono sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si segnala, su un piano generale, l'opportunità di procedere ad una valutazione in ordine all'esigenza di riconsiderare i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti alla luce delle caratteristiche particolarmente usuranti delle mansioni da loro svolte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. C. 698 e abbB, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Esame e rinvio)	143
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	147
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	152
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	154
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	149
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U- nione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione	
favorevole)	151

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 698 e abbinate-B, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare », approvata, in un testo unificato, dalla Camera, e modificata dal Senato.

Ricorda, inoltre, che sulla base di quanto si è convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 maggio 2016, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame scade alle ore 16 della giornata odierna. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 giugno.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Carnevali, per lo svolgimento della relazione.

Elena CARNEVALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione procede all'esame, in terza lettura, del testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in esame (A.C. 698 e abbinate-B), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016 e approvato, con modifiche, dal Senato il 26 maggio 2016.

Procede, quindi, ad illustrare il contenuto del provvedimento, soffermandosi essenzialmente, in questa sede, sulle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, sulle quali è chiamata a pronunciarsi la Camera.

L'articolo 1, che esplicita le finalità del provvedimento, reca alcune modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera. In particolare, la proposta di legge disciplina, misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale (quest'ultima locuzione è stata inserita dalla 11a Commissione del Senato, in luogo del riferimento all'impossibilità di « sostenere le responsabilità » dell'assistenza). Le predette misure sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori; come specificato dalla 11a Commissione del Senato, tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave,

ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi (articolo 1, comma 2).

La proposta di legge disciplina, inoltre, misure di agevolazione per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trust; nonché - con un'integrazione aggiunta nel corso dell'esame al Senato, volta a coordinare il testo dell'articolo 1 con le modifiche introdotte all'articolo 6 - costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri; costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale, riconosciute come persone giuridiche e che operano prevalentemente nel settore della beneficenza (articolo 1, comma 3).

Fa presente, poi, che l'articolo 2 è stato modificato dal Senato nel senso di meglio specificare che le misure previste dal provvedimento in esame sono aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, sia a livello nazionale che regionale, per i disabili gravi. In sostanza, a premessa dell'articolo 2, si collega il provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente.

Il primo periodo del comma 1 prevede, infatti, che le regioni e le province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Per questo, le regioni e le province autonome, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario. Per le restanti parti, l'articolo non ha subito modifiche.

L'articolo 3, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, non ha subito modifiche al Senato.

L'articolo 4, concernente le finalità del Fondo, è stato modificato nel senso di precisare che i programmi e gli interventi ivi previsti si riferiscono alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta di legge.

Inoltre, la lettera b) di tale articolo è stata modificata nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato in quanto, nella versione approvata dalla Camera e dalla 11a Commissione del Senato, prevedeva la possibilità di realizzare « interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza », mentre nella versione attuale tale possibilità è contemplata solo « ove necessario, in via residuale, e nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, oltre che nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi».

L'articolo 5 è stato modificato solo per quanto riguarda il rinvio alla nozione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

L'articolo 6, originariamente relativo al solo trust, è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame al Senato. La proposta di legge, così come approvata in prima lettura, prevedeva la possibilità, per le famiglie con persone con disabilità, di poter utilizzare il solo trust come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori. La norma oggi è stata integrata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già previsti dal nostro sistema normativo, in particolare dal codice civile. Per questa ragione è stata introdotta la possibilità di tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l'articolo 2645-ter del codice civile, nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza. Per quest'ultima possibilità offerta dalla norma si valorizzano le esperienze già esistenti di solidarietà e sussidiarietà da parte di organizzazioni filantropiche.

Entrando nel merito, fa presente che l'articolo 6, nel testo in esame, disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi: costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, concernente la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo. Si ricorda che l'articolo 2645-ter consente il vincolo di destinazione per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria; gli atti di costituzione del vincolo possono essere trascritti, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo; costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario può essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza.

In base al comma 1, tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione. Il comma 2 specifica che le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell'atto) l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari. Il comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, fruire delle esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico: sia fatto per atto pubblico; identifichi in modo univoco i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva funzionalità e

bisogni dei disabili beneficiari; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni degli stessi soggetti, comprese le attività volte a ridurne il rischio di istituzionalizzazione; individui gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario, rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore del disabile grave, nonché gli obblighi e le modalità di rendicontazione; contempli come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave; destini i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali oggetto del medesimo negozio giuridico; individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del gestore o del fiduciario; identifichi il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale nella data di morte del disabile e definisca la destinazione del patrimonio residuo.

Il comma 4 - inserito dal Senato prevede (per il periodo decorrente dal 1º gennaio 2017, ai sensi del comma 10) che, in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che abbiano stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti dei beni e di diritti reali in favore dei suddetti soggetti godano dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Resta ferma l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti - alla morte del beneficiario - dei beni e di diritti reali in favore di altri soggetti, diversi da quelli che abbiano stipulato il negozio giuridico (comma 5, anch'esso inserito dal Senato); in tal caso, l'imposta è applicata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio re-

Il comma 6 prevede che per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust* o dei fondi speciali e per gli atti di costituzione dei vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa.

Il comma 7 dispone che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trustee*, dal gestore o dal fiduciario siano esenti dall'imposta di bollo; anche tale esenzione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017 (in base al comma 10).

Il comma 8 prevede che, in caso di conferimento di immobili, o di diritti reali sugli stessi immobili, nei *trust* o nei fondi speciali in esame, i comuni possano stabilire per i soggetti passivi aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9 riconosce, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (in base al comma 10), la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato (anche diverso dalle persone fisiche) delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti dei trust o dei fondi speciali in esame, entro il duplice limite del 20 per cento del complessivo dichiarato 100.000 euro annui. Come già indicato, le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 sono concesse a decorrere dal 1º gennaio 2017 mentre le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (comma 10).

Il comma 11 demanda le modalità di attuazione dell'articolo 6 ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, il comma 12 individua la copertura finanziaria dell'articolo.

Gli articoli 7 e 8, riguardanti rispettivamente le campagne informative e le relazioni alle Camere, non sono stati modificati nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie.

Il comma 1, modificato in Commissione al Senato, provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame prevedendo un lieve incremento delle risorse necessarie a coprire le minori entrate, valutate complessivamente in 51,958 per il 2017 e in 34,050 milioni annui dal 2018. La lettera b), inserita nel corso dell'esame in Commissione al Senato, prevede quindi, fermo restando l'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016, che le cifre di 258.000 euro per il 2017 e di 150.000 euro annui a decorrere dal 2018, siano reperite mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il successivo comma 2 – inserito dalla 11^a Commissione del Senato – dispone che le eventuali risorse derivanti da una differenza strutturale tra la misura della suddetta copertura e le effettive minori entrate (determinate dal presente provvedimento) confluiscano, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui al precedente articolo 3.

Fa presente, infine, che l'articolo 10, non modificato dal Senato, prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, ricordando l'accurato lavoro compiuto sia in sede di prima lettura alla Camera sia nel corso dell'esame al Senato, auspica una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, che è stato accolto con favore sia dalle associazioni dei familiari delle persone con disabilità sia dagli enti no profit che operano nel settore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che alle ore 18 di mercoledì 18 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge C. 3504, approvata dal Senato, adottata come testo base dalla Commissione. Comunica, al riguardo, che sono state presentate 11 proposte emendative (vedi allegato 1).

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Grillo, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sui suddetti emendamenti.

Giulia GRILLO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 3.01, su cui esprime un parere contrario. Infatti, pur condividendone le finalità, osserva che tale proposta emendativa potrebbe comportare oneri finanziari senza che sia prevista un'adeguata copertura.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 1.1, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole « e a domicilio » con « o a domicilio, e sull'emendamento Amato 2.2. Invita al ritiro dell'emendamento D'Incecco 2.1 in quanto se lo *screening* è previsto nei LEA non può essere condizionato alla disponibilità delle risorse.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritira il suo emendamento 2.1.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento Amato 3.1, rilevando che la previsione che le associazioni dei malati rappresentate nel centro di coordinamento siano dotate di un direttore scientifico sembra introdurre un elemento di eccessiva rigidità.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'emendamento Amato 3.1 e ricordando il ruolo delicato che le associazioni dei malati si troveranno ad occupare all'interno del Centro di coordinamento, sottolinea l'esigenza di individuare soluzioni che garantiscano il possesso delle necessarie conoscenze.

Giulia GRILLO (M5S), relatrice, nel condividere le preoccupazioni manifestate dalla collega Miotto, osserva che la previsione di un direttore scientifico può non essere un requisito imprescindibile.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO invita ad una riflessione sul tema, ipotizzando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea per prevedere meccanismi tesi ad assicurare l'adeguatezza ai compiti da svolgere delle associazioni chiamate a fare parte del Centro di coordinamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo le sollecitazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento Amato 3.1 di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 3.2. Quanto alla formulazione dell'emendamento Amato 3.3, ricorda che la raccolta dei campioni di sangue avviene presso il punto nascita e non presso i centri di riferimento. Segnala, inoltre, per quanto riguarda i tempi di prelievo, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 1999 prevede un termine di 48-72 ore.

Giulia GRILLO (M5S), *relatrice*, propone che il testo dell'emendamento Amato 3.3 sia riformulato nei seguenti termini: »stabilire, per le finalità di cui alle lettere

a) e d), le modalità di raccolta dei campioni di sangue da inviare ai centri di riferimento regionali entro ventiquattro ore dalla raccolta ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Amato 3.3 di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Nicchi 3.01, per le stesse ragioni illustrate dalla relatrice, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 6.5, Silvia Giordano 6.2 e Baroni 6.3 e parere contrario sull'emendamento Nicchi 6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Amato 1.1 (Nuova formulazione), 2.2, 3.2 e 3.3 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Nicchi 3.01: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 6.5 (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Miotto 6.5, l'emendamento Silvia Giordano 6.2 risulta precluso, così come la prima parte dell'emendamento Baroni 6.3, che andrebbe pertanto riformulato riferendolo esclusivamente al comma 3 dell'articolo 6.

Marialucia LOREFICE (M5S) riformula l'emendamento Baroni 6.3, di cui è cofirmataria, mantenendo la parte della proposta emendativa che si riferisce al comma 3 dell'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento Baroni 6.3 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Mario MARAZZITI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emenda-

mento Nicchi 6.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Avendo la Commissione terminato l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo della proposta di legge in titolo, risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato. (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ezio Primo CASATI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento rispetto al quale la XII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione giustizia, già approvato all'unanimità dal Senato, introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede una aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere. Ricorda altresì che a legislazione vigente le pene previste per il traffico di organi sono esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna sanzione penale è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi. Le sanzioni sono contenute nella legge n. 458 del 1967, sul trapianto di rene tra persone viventi, e nella legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Il provvedimento è composto di quattro articoli. L'articolo 1 introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, inserendo un nuovo articolo 601-bis. Il nuovo reato è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e di tratta di persone (articolo 601 del codice penale): entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. In particolare, il primo comma del nuovo articolo 601-bis punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Ricorda che la donazione d'organo da donatore vivente è considerata, nel nostro ordinamento, come atto residuale rispetto a quella da cadavere, e viene praticata soprattutto nei casi di impossibilità biologico-clinica di innesto di un particolare organo proveniente da cadavere o quando sussista l'indisponibilità di organi da cadavere. La natura residuale del prelievo di un organo da donatore vivente trova le sue ragioni in molteplici considera-

zioni, prima fra tutte quella per cui l'integrità biologica della persona è un bene individuale e sociale di ordine così elevato da poter essere sacrificata esclusivamente in forma cosciente e volontaria a fronte di un bene proporzionato o altrimenti realizzabile superiore, non senza violare l'integrità personale del soggetto. Infatti, la regolamentazione giuridica del trapianto di rene da vivente recata dalla legge 26 giugno 1967, n. 458, che per prima ha introdotto la donazione da vivente, è stata costruita come esplicita deroga all'articolo 5 del codice civile, che vieta ogni atto di disposizione del proprio corpo qualora ne possa derivare danno biologico permanente. norma pone una serie di presupposti oggettivi e soggettivi (indicazione dei possibili donatori, valutazione da parte di un collegio medico dell'idoneità fisica e psichica del donatore, controllo e autorizzazione data dal Tribunale), soltanto in presenza dei quali si rendono possibili gli interventi di prelievo e di trapianto. Nel complesso, l'intero procedimento è connotato da una serie di cautele allo scopo di garantire la partecipazione libera e consapevole dei potenziali donatori e la concreta realizzazione di interessi solidaristici con esclusione di finalità di lucro.

La legge n. 91 del 1999, che ha istituito il Centro Nazionale Trapianti con il compito di coordinare l'attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, nel testo originario disciplinava esclusivamente il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui fosse stata accertata la morte. Con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 340, della legge n. 228 del 2012) sono state regolamentate le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi anche da soggetto vivente, per quanto compatibili. Inoltre, la legge n. 483 del 1999, in deroga all'articolo 5 del codice civile, ha permesso di poter disporre a titolo gratuito di parti di fegato, al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

Il secondo comma del nuovo articolo 601-*bis* punisce con la reclusione da 3 a 7

anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte: l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi. Tali condotte sono punite anche ai sensi dell'articolo 600-quinquies del codice penale quando le stesse siano volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. In merito, la giurisprudenza ha sottolineato che si tratta di un delitto comune, che non presuppone che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa, essendo sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta. L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.

L'articolo 2 modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 del codice penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-bis del codice penale), di traffico di organi provenienti da cadaveri (articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (articolo 22-bis, comma 1, della medesima legge). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

L'articolo 3 del provvedimento coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-bis della citata legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6) ed abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Infine, l'articolo 4 del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene necessario un approfondimento del testo per chiarire che le sanzioni previste si applicano anche al personale sanitario che esegue l'atto dell'impianto o dell'espianto di organi prelevati illecitamente da persona vivente.

Ezio Primo CASATI (PD), relatore, reputando condivisibile l'osservazione formulata dalla collega Miotto, si riserva di effettuare un approfondimento sul punto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole). La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 » (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata Giuditta Pini, ha svolto la relazione e che giovedì 26 maggio, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto disegno di legge. Al riguardo, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Da, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di relazione sul disegno di legge in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole.

Filippo FOSSATI (PD) preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: « di accertamenti diagnostici » con le seguenti: « degli screening neonatali »;
- b) sostituire le parole da: « neonati fino alla fine del periodo, » con le seguenti: « nati da parti effettuati in strutture ospedaliere e a domicilio per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento ».
- 1. 1. Amato, Miotto.

ART. 2.

Al comma 1 dopo le parole: accertamenti diagnostici inserire le seguenti: nel-l'ambito degli screening neonatali.

2. 2. Amato, Miotto.

Al comma 1 alla fine del periodo, dopo le parole: anche di tipo dietetico, aggiungere il seguente periodo: Nel caso in cui non vi siano risorse economiche sufficienti, hanno precedenza gli screening neonatali riferiti a quelle patologie metaboliche rispetto alle quali vi è una cura efficace e a quelle che richiedono necessità di intervento immediato alla nascita perché a rischio di morte.

2. 1. D'Incecco.

ART. 3.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: delle associazioni aggiungere le seguenti: dotate di direttore scientifico.

3. 1. Amato, Miotto.

- Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
- c) individuare *standard* comuni per la realizzazione degli screening neonatali.
- 3. 2. Amato, Miotto.

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

- f) stabilire per le finalità di cui alle lettere a) e d), le modalità di raccolta dei campioni di sangue presso i centri di riferimento regionale per il rispetto dei tempi consegna entro ventiquattro ore.
- **3. 3.** Amato, Miotto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Promozione e formazione in tema di malattie metaboliche ereditarie e screening neonatali).

1. Il Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di coordinamento di cui all'articolo 3, attua iniziative mirate e campagne di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie e sui relativi accertamenti diagnostici di cui alla presente legge, nonché idonei programmi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici ginecologi.

3. 01. Nicchi, Gregori.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2015 con le seguenti: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 » con le seguenti: « all'articolo 1, comma 554 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

6. 5. Miotto.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

6. 2. Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Colonnese, Mantero, Di Vita, Dall'Osso.

Al comma 2, sostituire le parole da: all'articolo 5 fino a: 8 novembre 2012, n. 189 con le seguenti: all'articolo 1, comma 554 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: all'articolo 5 fino a: 8 novembre 2012, n. 189 con le seguenti: all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. 3. Baroni, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro della salute provvede ad aggiornare i LEA di cui al comma 1 ogni due anni, comunque qualora siano individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica obbligatoria neonatale. L'aggiornamento di cui al precedente periodo, tiene anche conto dei risultati positivi di programmi sperimentali e delle evidenze scientifiche di altri Paesi.

6. 1. Nicchi, Gregori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: « di accertamenti diagnostici » con le seguenti: « degli screening neonatali »;
- *b)* sostituire le parole da: « neonati fino alla fine del periodo, » con le seguenti: « nati da parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento ».
- **1.** (Nuova formulazione) Amato, Miotto.

ART. 2.

Al comma 1 dopo le parole: accertamenti diagnostici inserire le seguenti: nell'ambito degli screening neonatali.

2. 2. Amato, Miotto.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

- c) individuare standard comuni per la realizzazione degli screening neonatali.
- 3. 2. Amato, Miotto.

Al comma 4 sostituire la lettera f) con la seguente:

- f) stabilire, per le finalità di cui alle lettere a) e d), le modalità di raccolta dei campioni di sangue da inviare ai centri di riferimento regionali entro ventiquattro ore dalla raccolta.
- **3.** (Nuova formulazione) Amato, Miotto.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

- *a)* al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2015 » con le seguenti: « entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge »;
- b) al comma 2, sostituire le parole: « all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 » con le seguenti: « all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
- **6. 5.** Miotto.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'articolo 5 fino a: 8 novembre 2012, n. 189 con le seguenti: all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. 3. (*Nuova formulazione*) Baroni, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	155
7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale (<i>Discussione e rinvio</i>)	155
7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (Discussione e rinvio)	155
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del consorzio di tutela olio extra vergine di oliva DOP « Terra di Bari », sull'attività del consorzio	156
AVVERTENZA	156

RISOLUZIONI

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Mino TARICCO (PD), nell'illustrare il contenuto della risoluzione ricorda che il limite del 30 per cento di fatturato agricolo previsto dalla legge sull'agricoltura sociale aveva lo scopo di consentire alle cooperative sociali che operavano anche in agricoltura ma che avevano attività prevalenti in altri settori dei servizi, o altro, di poter accedere integralmente al comparto dell'agricoltura sociale. Viceversa, l'attuale normativa metterebbe a rischio tutte le cooperative sociali che non raggiungerebbero la percentuale del 30 per cento di attività agricola, comprendendo nel fatturato anche la quota dell'attività sociale, escludendole dalle previsioni normative della nuova legge.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Colomba MONGIELLO (PD), nell'esprimere un ringraziamento alla Commissione per aver voluto inserire tempestivamente all'ordine del giorno della Commissione la risoluzione in oggetto, la illustra, rilevando l'attuale crisi di mercato in cui versa il settore del grano italiano e la necessità di organizzare la filiera al fine di organizzare un corretto rapporto tra domanda e offerta del prodotto, altrimenti soggetto alle fluttuazioni del mercato internazionale, con forte penalizzazione dell'offerta nazionale.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che il Governo aveva preso l'impegno di intervenire sia sulle crisi di prezzo che sulle manovre speculative che agiscono sul settore, rispondendo alla interrogazione n. 5-07954, quando affermò che era in corso di predisposizione un decreto sui criteri di riconoscimento delle organizzazione dei produttori (OP).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ricorda che il Governo ha a disposizione anche lo strumento della Commissione unica nazionale (CUN) per attivare gli strumenti per la definizione di un prezzo equo del grano tra produttori e industria della trasformazione. Preannuncia quindi la presenta-

zione di una risoluzione sullo stesso argomento da parte del suo gruppo.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti del consorzio di tutela olio extra vergine di oliva DOP «Terra di Bari», sull'attività del consorzio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.50

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

CEDE	REFERENT	FE.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	157
SEDE CONSULTIVA:	
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594	
Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere	150

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che nella seduta dello scorso 25 maggio il relatore, on. Tancredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Invita quindi i colleghi ad intervenire, segnalando che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'esame in Assemblea del provvedimento a partire dal prossimo lunedì 27 giugno e che la Commissione dovrà quindi concluderne l'esame preliminare nel corso della settimana corrente.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.30.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Marco BERGONZI (PD), relatore, preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento non sono emersi profili critici né sono pervenuti rilievi o indicazioni da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

IND	Δ	CIN	IF.	CO	NIO	121	$\cap T$	ГΙΊ	7Λ	١.
$\mathbf{H}\mathbf{M}\mathbf{H}$	$\boldsymbol{\alpha}$			\sim		יכיי			v	۱.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (Svolgimento e conclusione)	159
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	160
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	162
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	160
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	164
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297	161

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione le rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Comunica che le memorie pervenute da Adiconsum, Altroconsumo e Confconsumatori – Associazione Consumatori Piemonte saranno pubblicate negli atti dell'indagine.

Raffaella GRISAFI, Consulente giuridico di Adiconsum e Silvia CASTRONOVI, Esperta relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Bruno TABACCI, presidente, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia le rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Bruno TABACCI, presidente, ricorda che nella seduta del 25 maggio il relatore, sen. Angioni, ha illustrato il contenuto dello schema e si è svolto un ampio dibattito, nel corso del quale è intervenuto anche il Sottosegretario Angelo Rughetti.

Questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede al sen. Angioni se intenda illustrare la sua proposta.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD), relatore, dà per letta la proposta di parere, che ha formulato sulla base delle approfondite valutazioni emerse nel dibattito della precedente seduta. Si limita quindi ad illustrare la parte dispositiva, articolata in cinque osservazioni, riguardanti, tra l'altro, l'opportunità di esplicitare il diritto alla corresponsione di un assegno familiare a favore del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e di indicare il termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio. Andrebbe inoltre chiarito se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti. Nel caso in cui costituisca un obbligo, l'entità della sanzione (il licenziamento) andrebbe valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Considera infine opportuno prevedere una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso.

Bruno TABACCI, presidente, dà atto al sen. Angioni di aver riassunto efficacemente le risultanze del dibattito svoltosi nella precedente seduta, anche con il concorso del Sottosegretario Rughetti. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

Atto n. 293.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio il relatore, on. Montroni, ha illustrato il contenuto dello schema e si è svolto un ampio

dibattito, nel corso del quale è intervenuto anche il Sottosegretario Angelo Rughetti.

Questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede all'on. Montroni se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Daniele MONTRONI (PD), relatore, si limita anch'egli ad una illustrazione della parte dispositiva del parere, contenente tre osservazioni di carattere generale e tre osservazioni riferite a singoli articoli. Le tre osservazioni di carattere generale concernono l'opportunità di: prevedere in modo espresso la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare; introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti; assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente. Osservazioni specifiche riguardano poi l'opportunità di: estendere l'applicabilità del nuovo articolo 14, comma 4 a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali; armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti previsti all'articolo 6 e quelli previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004; riformulare la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7 alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il relatore, che ha tenuto conto delle valutazioni emerse nella precedente seduta, e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297.

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, sottolinea l'importanza dello schema in esame, sul quale le Commissioni Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato stanno effettuando congiuntamente un ciclo di audizioni, alle quali sono invitati a partecipare anche i componenti della Commissione per la semplificazione. Chiudendosi presumibilmente domani il ciclo di audizioni, si riserva di illustrare lo schema e le risultanze delle audizioni stesse nella seduta che potrebbe tenersi martedì 21 giugno alle ore 11, invitando i colleghi ad utilizzare fin da ora la documentazione messa a disposizione della Commissione.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (Atto n. 292);

rilevato che:

il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, per dare una risposta tempestiva all'allarme suscitato nell'opinione pubblica da recenti episodi di assenteismo fraudolento;

lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega perseguendo l'obiettivo di facilitare ed accelerare l'esercizio dell'azione disciplinare, rendendolo certo nei tempi di espletamento e di conclusione;

l'articolo 1 dello schema di decreto apporta significative integrazioni all'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e di reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici. In particolare:

il nuovo comma 1-bis amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza, con la precisazione che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o omis-

sivi, la condotta fraudolenta e con previsione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio;

i nuovi commi 3-bis e 3-ter introducono un procedimento disciplinare accelerato nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio;

il comma 3-ter dispone che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-bis, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, contestualmente all'irrogazione della sospensione cautelare, trasmetta gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludere entro trenta giorni;

il nuovo comma 3-quater prevede che le stesse ipotesi di cui al comma 3-bis comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, allo scopo di procedere, ove ne ricorrano i presupposti, per danno di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo;

il nuovo comma 3-quinquies prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-bis comportino responsabilità disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio, nei casi in cui gli stessi omettano l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla condotta fraudolenta;

tali ultime fattispecie costituiscono ipotesi che rientrano nel reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328

del Codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo intende sanzionare, con maggiore gravità, la condotta illecita dei pubblici dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio, allargandone l'ambito di applicazione, in quanto condotta lesiva del processo di riqualificazione dell'amministrazione dello Stato perseguito in particolare con la legge n. 124 del 2015 e con l'attuazione delle deleghe ivi previste;

nel dare attuazione alla delega, che fa esclusivo riferimento alla responsabilità disciplinare, lo schema:

da un lato prevede che, in presenza di una fattispecie ben delineata e circoscritta – la falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione – il procedimento disciplinare debba comunque svolgersi e concludersi in tempi certi e rapidi, indipendentemente dal procedimento penale di accertamento del reato;

dall'altro, incide anche sulla responsabilità erariale per danno all'immagine della pubblica amministrazione da parte del dipendente fraudolentemente assenteista (nuovo comma 3-quater) e sulla responsabilità penale del dirigente o del responsabile della struttura che non si attivi o non si attivi immediatamente per sanzionarne la condotta (nuovo comma 3-quinquies);

si tratta, in quest'ultimo caso, di previsioni che appaiono condivisibili nel merito, in quanto volte a sanzionare i comportamenti lesivi del buon andamento e dell'immagine della pubblica amministrazione, ma delle quali il Governo dovrebbe valutare la rispondenza all'ambito dell'intervento delegato come definito dalle disposizioni di delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

fare riferimento, nel preambolo, ad entrambe le disposizioni di delega in base alle quali lo schema è stato adottato: l'articolo 17, comma 1, lettera s), che riguarda la materia specifica della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, e l'articolo 16, che non solo detta le disposizioni procedurali, ma prevede anche l'emanazione di un testo unico, nel quale poi la materia dovrebbe confluire;

esplicitare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « 3-*bis* », che a seguito della sospensione cautelare dal servizio del dipendente, è corrisposto a quest'ultimo un assegno alimentare, avente natura non retributiva ma assistenziale, in coerenza con quanto previsto per le ipotesi di sospensione obbligatoria in sede di accertamento di responsabilità penale;

integrare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso « 3-ter » con l' indicazione del termine di contestazione dell'addebito e di preavviso per la convocazione in contraddittorio, anche mediante rinvio a termini contenuti in disposizioni esistenti, al fine di assicurare il diritto costituzionale di difesa e, nello stesso tempo, rendere esplicito il dies a quo di decorrenza del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, eventualmente valutando l'introduzione di un principio di contestualità tra provvedimento di sospensione e contestazione dell'addebito;

chiarire, al comma 3-quinquies, se il licenziamento disciplinare costituisca l'unica sanzione disciplinare applicabile nel caso di condotte omissive di dirigenti e responsabili di servizio competenti (se rappresenti, cioè, una possibilità o un obbligo per il collegio giudicante). Nel caso in cui costituisca un obbligo, l'entità della sanzione (il licenziamento) andrebbe valutata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

prevedere una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti in corso.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (Atto n. 293);

rilevato che:

il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto di 15 principi e criteri direttivi ispirati a obiettivi di semplificazione, certezza e riduzione dei tempi, partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento;

lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega introducendo alcune innovazioni rispetto all'odierno funzionamento della conferenza di servizi:

la riduzione dei tempi, nonché lo svolgimento con modalità semplificate;

la partecipazione delle amministrazioni statali tramite un unico rappresentante, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo, senza poter incidere sulla volontà del rappresentante unico (salva la richiesta di un intervento in autotutela):

l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendo che siano queste ultime a dover attivare il procedimento di opposizione avverso la decisione presa in sede di conferenza di servizi;

visto che:

si pongono taluni problemi di coordinamento con la normativa vigente. In particolare:

con riguardo al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

il nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 fa riferimento al progetto preliminare e, in sua assenza, ad uno studio di fattibilità, mentre l'articolo 23 del codice ridefinisce i livelli della progettazione, articolandoli in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, e non facendo più riferimento al progetto preliminare;

l'articolo 27 del codice contiene una serie di richiami agli articoli vigenti della legge n. 241 del 1990, oggetto di modifica da parte dello schema in esame. In particolare, il comma 3 dell'articolo 27 fa, ad esempio, riferimento al vigente comma 3-bis dell'articolo 14-bis, che però non trova corrispondenze nel nuovo testo previsto dallo schema in esame:

analogamente, l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 contiene, nella parte non abrogata dall'articolo 4 dello schema, riferimenti ai commi 6-bis e 8 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che non sembrano trovare corrispondenza nel nuovo testo del citato articolo previsto dallo schema in esame;

considerato che:

la storia normativa della conferenza di servizi è molto stratificata: dal 1990, sono intervenute una decina di rivisitazioni e la conferenza di servizi ha mutato i suoi connotati. Nata come strumento eccezionale e improntato a criterio unanimistico, secondo il disegno della legge n. 241 del 1990, si presenta oggi come uno strumento procedimentale ordinario ed in taluni casi obbligatorio, con meccanismi di superamento dei dissensi che in essa siano emersi;

lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche procedurali, sopra richiamate, volte da un lato a limitarne l'utilizzo e dall'altro lato a semplificarne lo svolgimento;

l'unica complicazione procedurale prevista – cioè la generalizzata procedura di opposizione innanzi al Presidente del consiglio dei ministri da parte di tutte le amministrazioni dissenzienti, anche di livello infraregionale (nuovo articolo 14-quinquies) – risponde alla logica di incentivare le possibilità di accordo in sede di conferenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in via generale, andrebbe valutata l'opportunità di:

prevedere in modo espresso, come attualmente disposto dall'articolo 14-ter, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, la facoltà dei soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza di partecipare come osservatori alla conferenza preliminare, anche al fine di avere pieno accesso ai relativi atti;

introdurre una disciplina transitoria riguardante l'incidenza della nuova disciplina sui procedimenti pendenti; assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente;

con riguardo al nuovo articolo 14, comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di estenderne l'applicabilità – in un'ottica di concentrazione procedimentale - a tutte le procedure di VIA, ivi comprese quelle statali, in modo da prevedere che per tutti i progetti sottoposti a VIA (sia statale, sia regionale), i necessari atti di assenso siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25. comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Conseguentemente, andrebbe verificata l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma, in quanto: non appare chiaro quali siano le disposizioni relative alla VIA statale che restano ferme, anche visto che parte di esse vengono ora soppresse con l'integrale sostituzione dell'articolo 14-ter; « la speciale disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi », cui il citato periodo si riferisce, risulta superata alla luce della parte V del nuovo codice dei contratti pubblici (articoli 200-202 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

in relazione all'articolo 6 dello schema, andrebbe valutata l'opportunità di armonizzare le scansioni temporali tra i procedimenti ivi previsti e quelli previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

andrebbe, infine, valutata l'opportunità di riformulare la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 7 alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che recepisce anche la direttiva europea sulle concessioni (direttiva 2014/23/UE), cui fa riferimento il citato articolo 7.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	166
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin (Svolgimento e rinvio)	166
AVVEDTENZA	166

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 7 giugno 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *Web*-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

(Svolgimento e rinvio).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola a Beatrice Lorenzin, *Ministro della salute*.

Beatrice LORENZIN, *Ministro della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto

dell'audizione, depositando documentazione al riguardo.

Federico GELLI, *presidente*, nel ringraziare il ministro per l'approfondita relazione introduttiva, propone di rinviare il dibattito ad una successiva seduta.

Interviene quindi Elena CARNEVALI (PD) che, nel condividere tale proposta, formula l'auspicio che il seguito possa essere fissato in tempi brevi.

Federico GELLI, *presidente*, dopo aver invitato i commissari a formulare preventivamente i quesiti da sottoporre al ministro, rinvia il seguito dell'audizione alla prossima settimana.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato svolto.

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

SOMMARIO

AUDIZIONI:	
Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)	16'
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)	16'
ALLEGATO (Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri presentato dall'On. Prestigiacomo)	169

AUDIZIONI

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.35.

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezzate le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica). Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 22.15.

Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Da quindi la parola alla relatrice Prestigiacomo per l'illustrazione del documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) illustra il documento riassuntivo da lei predisposto inerente gli atti parlamentari relativi alla morte di Emanuele Scieri (vedi allegato).

Sofia AMODDIO, *presidente*, ringrazia la collega per il lavoro svolto. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri presentato dall'On. Prestigiacomo.

Premessa

Parallelamente alle indagini giudiziarie e all'inchiesta amministrativa, il Parlamento si è occupato del caso « *Scieri* » con una lunga serie di atti che si sono protratti dai giorni immediatamente successivi al tragico evento ai giorni nostri.

Scopo di questa Relazione è rappresentare, sia pur sinteticamente, tutte le attività sin qui svolte da parlamentari di diverse appartenenze politiche, uniti dal comune intento di fare chiarezza su una vicenda che a tutti è apparsa sin da subito opaca e che ancora oggi è avvolta da troppi misteri, sia sulla dinamica che, ancor più, sulle responsabilità.

Ogni atto, proposta di legge o di sindacato ispettivo presentata nel corso di questi anni, è stato sempre finalizzato a conoscere la verità sui fatti e a individuare i nomi di chi ha causato l'evento e di coloro che, in modi e in ruoli diversi, non ha contribuito lealmente all'accertamento della verità.

Da un punto di vista cronologico, tenendo conto che la morte di Emanuele Scieri è avvenuta il 13 agosto 1999, ho ritenuto di dividere il mio lavoro prendendo come riferimento temporale le Legislature che si sono succedute.

XIII Legislatura dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001

Certamente il periodo di maggior interesse è da considerarsi quello delle settimane immediatamente successive all'evento.

Visto che nei drammatici giorni agostani il Parlamento era chiuso per la pausa estiva, con la ripresa dei lavori tutti i gruppi parlamentari hanno fatto subito sentire la propria voce nei confronti del Governo.

Il 10 settembre 1999, alla ripresa dei lavori della Camera sono state presentati ben dodici atti di sindacato ispettivo sulla vicenda, praticamente da tutte le forze politiche presenti, un fatto che ha pochi precedenti negli archivi di Montecitorio.

A quella data risultano infatti depositate tre «*Interpellanze*» (2/01903 – 2/01910 – 2/01916) dagli onorevoli Paissan, Soro e Tassone, cinque «*Interrogazioni a risposta orale*» (3/04158 – 3/04170 – 3/04202 – 3/04203 – 3/04206) dagli onorevoli Gasparri, Del Mastro Della Vedova, Bono e Prestigiacomo e quattro «*Interrogazioni a risposta scritta*» (4/25270 – 4/25271 – 4/25291 – 4/25373) dagli onorevoli Piscitello, Alemanno, Foti e Spini.

Il 14 settembre 1999, alla ripresa dei lavori del Senato sono stati presentati ben undici atti di sindacato ispettivo e indirizzo da quasi tutti i gruppi parlamentari: una «Mozione» (1/00435) dal senatore De Luca, tre «Interpellanze» (2/00887 – 2/00894 – 2/00898) dai senatori Peruzzotti, Semenzato e Manca, cinque «Interrogazioni a risposta scritta» (4/16131 – 4/16133 – 4/16139 – 4/16153 – 4/16214) dai senatori Russo Spena, Lo Curzio, Dolazza, De Luca e Occhipinti, e due «Interrogazioni a risposta orale» (3/03049 – 3/03050), entrambe dal senatore Centaro.

Nei giorni successivi è rimasta alta l'attenzione in entrambi i rami del Parlamento sulla vicenda.

Alla Camera, sempre il 14 settembre, vengono depositati altri otto atti ispettivi: tre « *Interpellanze* » (2/01919 – 2/01920 – 2/01922) dagli onorevoli Prestigiacomo, Manzione e Mussi, e cinque « *Interroga*-

zioni a risposta orale » (3/04210 – 3/04212 – 3/04213 – 3/04214 – 3/04219) dagli onorevoli Piscitello, La Malfa, Alemanno, Spini e Gnaca.

Mentre al Senato il 15 settembre viene depositata una « *Interrogazione a risposta orale* » (3/03059) dal senatore Curto e il 24 settembre una « *Interrogazione a risposta scritta* » (4/16449), dal senatore Russo Spena.

Per quanto concerne l'attività legislativa, alla Camera vengono depositate tre « Proposte di inchiesta parlamentare sulla morte di Emanuele Scieri » (Doc. XXII n. 58 – XXII n. 59 – XXII n. 60) a prima firma Prestigiacomo, Manzione e Rizza, mentre al Senato viene depositato un Disegno di Legge per l'« Istituzione di una Commissione di inchiesta sui casi di violenza denunciati nell'ambito delle Forze Armate e sul fenomeno del nonnismo » (A.S. 4298), primo firmatario il senatore Manfredi.

Nel complesso, quindi, nella prima settimana dei lavori parlamentari successivamente alla morte del militare risultano indirizzati al Governo ben trentatré atti di sindacati ispettivo.

A tutti questi atti il Governo rispose sostanzialmente nello stesso modo.

Nella seduta della Commissione Difesa della Camera del 14 settembre 1999 il Ministro della Difesa, Carlo Scognamiglio Pasini fu audito sul tema dei « recenti episodi di violenza nelle caserme » e il giorno successivo, il Ministro intervenne in Aula, alla Camera, per rispondere a tutte le interrogazioni e interpellanze vertenti sul caso Scieri, che furono illustrate dai proponenti e su cui rispose congiuntamente.

Le parole dell'esponente del Governo in entrambe le occasioni meritano un approfondimento, perché, come vedremo, sono le medesime argomentazioni, spesso di circostanza, che hanno rappresentato i diversi membri di Governo che si sono succeduti nelle legislature successive.

Nel suo intervento il Ministro garantì ogni sforzo per fare piena luce sul caso « senza che si alimenti "l'infondato timore" che possa scendere "una coltre di silenzio

o un velo di complicità e copertura" » e ricordò che furono avviate tre inchieste indipendenti – due dalla magistratura, ordinaria e militare, e una amministrativa – sulle cause della morte e sul grave ritardo nel ritrovamento del corpo.

Ma nella gran parte del suo pur lunghissimo intervento affrontò in generale il tema del nonnismo, unendo ad alcune affermazioni demagogiche e scontate tutta una serie di affermazioni tendenti a rimarcare l'impegno del Governo per il contrasto del fenomeno.

Spostare l'attenzione dal gravissimo caso di Emanuele Scieri, inquadrandolo come un caso di « bullismo da caserma » invece che in un vero e proprio atto criminale, come vedremo, fu una vera e propria strategia politico-parlamentare che, con il senno di poi, certo non contribuì all'accertamento della verità.

Gli interroganti manifestarono quasi unanimemente la propria insoddisfazione.

La necessità di chiarezza aveva dei presupposti essenziali su cui molti deputati insistettero.

In particolare, in molti rimarcarono la gravità della mancata rimozione del Generale Celentano e della non previsione di adeguate modalità di protezione dei commilitoni testimoni dell'accaduto dal rischio di pressioni indebite nelle loro testimonianze in sede giudiziaria e amministrativa.

Era un caso in cui erano responsabili e testimoni tutti militari.

E militari erano (e sono, da sempre) tutti gli alti burocrati del ministero della Difesa.

Chi si trovava a capo del dicastero – così come i suoi successori – avrebbe dovuto esercitare tutta la propria autore-volezza con la massima determinazione affinché non ci fossero chiusure, omertà e tendenze autoassolutorie caratteristiche di ambienti abituati a « autogestire » tutti i problemi che accadono nelle caserme.

Anche al Senato, nella seduta dell'Aula del 14 settembre 1999, le risposte del Governo ai diversi atti di sindacato ispettivi seguirono la stessa linea.

In quasi tutti gli atti, dopo aver affrontato con frasi di circostanza il fatto in se e aver ricordato le tre inchieste in corso, si tornò a parlare del tema del nonnismo in generale, con costanti richiami a quanto già fatto dal Ministero della Difesa sul punto, ricordando l'istituzione dell' »Osservatorio permanente sul nonnismo » (nel maggio 1988), la costituzione di una Commissione di esperti per approfondire le pratiche di nonnismo, la costituzione di Gruppi di lavoro con esperti di giustizia militare, le sette Direttive emanate in materia e le riunioni con i vertici militari per esaminare la questione.

Ma sul fatto, sulla rimozione di tutti i vertici della catena di comando – e non solo del comandante della caserma e del suo vice – e la tutela dei testimoni, niente. Nessuna decisione e nessuna informazione.

Contemporaneamente allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo, tutti i gruppi parlamentari erano fortemente determinati a istituire una Commissione d'inchiesta.

Tra Camera e Senato quattro furono le proposte avanzate in quei giorni in tal senso, tutte aventi l'obiettivo di accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità sulla morte del militare.

Il Governo mostrò immediatamente estrema preoccupazione per l'istituzione della Commissione d'inchiesta e si impegnò in ogni modo per scongiurarla.

Nella Commissione Difesa della Camera si aprì subito un acceso dibattito sul punto.

Il Governo si adoperò formalmente per evitare una sovrapposizione di inchieste sul fatto, e invitò tutti i gruppi parlamentari alla cautela e fece ogni sforzo per trasformare la richiesta di Commissione d'inchiesta sullo specifico fatto in una mera Indagine Conoscitiva sul tema, generico, del nonnismo.

Le pressioni furono così forti che tutti i Gruppi Parlamentari aderirono alla proposta e già il 16 settembre 1999 la Commissione Difesa della Camera deliberò di svolgere una Indagine Conoscitiva avente ad oggetto « Episodi di violenza e qualità della vita nelle caserme delle Forze Armate ».

Si evitò così che il Parlamento potesse indagare concretamente sul fatto e si attivò uno strumento finalizzato non ad accertare fatti e responsabilità ma a ottenere un risultato politico, di analisi della situazione in generale del problema del nonnismo e di proposta di iniziative legislative sul punto.

Il lavoro fu certamente importante e corposo.

Furono audite trenta persone, tra cui tutti i vertici delle Forze Armate, i Capi di molte Procure Militari, esponenti della rappresentanza militare e le Associazioni dei genitori delle vittime di episodi di violenza nelle caserme.

Le analisi delle condizioni di vita nelle caserme e delle cause dei ricorrenti episodi di violenza rappresentarono certamente una utile riflessione sulle iniziative da adottare per contrastare e reprimere il fenomeno.

I dati che emersero sulla effettiva estensione del fenomeno nel corso del solo 1998 furono sorprendenti: 268 casi di violenza accertata, con 391 militari coinvolti di cui 375 denunciati all'Autorità Giudiziaria e 307 puniti da sanzioni disciplinari.

L'inquadramento giuridico del fenomeno, il mite trattamento sanzionatorio, la perseguibilità dei reati subordinata alla richiesta del comandante del corpo, la sostanziale impossibilità della vittima a presentare querela diedero a tutti conferma di un impianto normativo obsoleto e, per certi aspetti, addirittura assurdo.

Anche sulla qualità delle vita nelle caserme furono rilevate forti carenze, sia organizzative che infrastrutturali, potenziali cause indirette di frustrazione e disagio. In particolare, la condizione dei cosiddetti « servizi di caserma » — intesi come vettovagliamento, pulizia e vigilanza — ancorati a una sorta di autogestione, rappresentavano da sempre uno dei principali elementi di disagio e di malessere per i militari.

La quasi assenza di attività ricreative, la grandissima carenza di tecnologia (pochissime televisioni, computer e scarsissime possibilità di accesso a internet) e la pochissima flessibilità nei permessi e nelle licenze furono indicate da molti come importanti cause di solitudine, isolamento e di problemi psicologici.

Il documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva, pubblicato il 16 febbraio 2000, fu una importante Relazione di sedici pagine in cui si affrontò in generale il nonnismo, si analizzò la normativa vigente e le sue criticità e si proposero molte iniziative legislative e amministrative per migliorare la vita dei militari in caserma, ma il nome di Emanuele Scieri non venne nemmeno citato.

Sul suo caso tutto il lavoro della Commissione non ebbe nessun effetto.

E su questo, forse, dovremmo fare tutti, di ogni appartenenza politica, una seria e severa autocritica, visto che il Governo ha certamente avuto grande responsabilità nel mancato accertamento della verità, ma il Parlamento, con il senno di poi, doveva e poteva esigere di più.

Dopo questo periodo immediatamente successivo al fatto, l'attività parlamentare sulla questione proseguì, l'attenzione rimase alta e tutti gli atti furono direttamente conseguenti l'evoluzione delle inchieste.

Alla Camera furono depositate altri otto atti di sindacati ispettivo, tre *Inter*rogazioni a risposta orale (3/04945 -3/05163 - 3/06018) dagli onorevoli Volonté, Prestigiacomo e Delmastro Delle Vedove, due Interrogazioni a risposta scritta (4/30821 - 4/30873) dagli onorevoli Pisapia e Paissan, due Interpellanze 2/02662) (2/02536 dagli onorevoli Boato e Manzione, una Interrogazione a risposta immediata in Assemblea (3/05251) dall'onorevole Manzione e una Interrogazione a risposta orale (3/06018) dall'onorevole Delmastro Delle Vedove e una nuova Proposta di inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 67), dall'onorevole Paissan.

Sempre nello stesso periodo, al Senato furono depositati altri otto atti di sindacato ispettivo, tre *Interrogazioni a risposta* orale (3/03476 – 3/03599 – 3/03869) dai senatori Centaro, Russo Spena e Lo Curzio, e cinque *Interrogazioni a risposta scritta* (4/19994 – 4/20056 – 4/20131 – 4/20996 – 4/21587) dai senatori Semenzato, Marchetti, Russo Spena, Lo Curzio e, di nuovo, Russo Spena.

Anche rispetto a questi atti le risposte del Governo non furono mai considerate esaustive dai proponenti.

Nella seduta dell'Aula della Camera del 8 marzo 2000, a rispondere all'interrogazione a risposta immediata dell'onorevole Manzione fu il nuovo Ministro della Difesa, Sergio Mattarella, che si limitò a ribadire fiducia nelle inchieste giudiziarie in corso, rese noto che ogni eventuale intervento disciplinare e di rimozione dagli incarichi dei superiori gerarchici dei responsabili della caserma in cui accadde il fatto sarebbe avvenuto alla conclusione delle inchieste, e tornò, anche lui, a parlare del problema del nonnismo nelle caserme e delle iniziative adottate dal Governo sul punto.

Il 26 ottobre 2000, sempre alla Camera l'onorevole Manzione nella sua Interpellanza incalzò il Governo per avere informazioni in ordine alla richiesta di archiviazione sul caso avanzata dalla Procura della Repubblica di Pisa, alle modalità di conduzione delle indagini, all'attività di polizia giudiziaria svolta dai Carabinieri e sulle risultanze della perizia medico legale svolta sul corpo di Scieri.

Anche in questo caso, le risposte del Sottosegretario alla Giustizia, Marianna Li Calzi, non diedero soddisfazione in alcun modo all'interrogante.

Nell'ultimo periodo della XIII legislatura certamente è opportuno ricordare altresì la Proposta di inchiesta parlamentare avanza dall'onorevole Paissan il 18 ottobre 2000, pochi giorni dopo la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Pisa.

Anche questa fu certamente una preziosa occasione persa dal Parlamento per l'accertamento della verità che i gruppi parlamentari non seppero cogliere, molto probabilmente perché arrivò nella fase finale della legislatura con i partiti distratti dagli imminenti appuntamenti elettorali.

XIV Legislatura dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006

Nel corso di questa legislatura fu certamente meno consistente la presentazione di atti parlamentari dal punto di vista numerico, ma l'attenzione e l'interesse del Parlamento per l'accertamento delle verità rimase intatto.

Alla Camera furono depositate tre *Proposte di inchiesta parlamentare* (DOC. XXII, n. 2 – DOC. XXII, n. 5 – DOC. XXII, n. 6) dagli onorevoli Ruzzante, Gianni e Boato, e una *Interrogazione a risposta scritta* (4/00883) dall'onorevole Realacci.

Al Senato fu depositato un *Disegno di Legge* per l'Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta (A.S. 1800) dal senatore Rotondo e due *Interrogazioni a risposta scritta* (4/00565 – 4/02113) dai senatori Berlinguer e Malabarba.

Alla base di tutte le richieste di inchiesta parlamentare vi fu la delusione dei risultati delle inchieste e la sentita necessità che una ricostruzione dei fatti e degli eventi successivi in sede parlamentare sarebbe potuta essere decisiva per l'accertamento della verità.

Nel corso dell'esame in Commissione Difesa, si è purtroppo assistito a percorso lento e tortuoso che l'allora maggioranza parlamentare, o meglio, alcuni suoi esponenti, non assecondò affatto, anche a causa delle perplessità e dell'indecisione del Governo.

Stessa sorte toccò al Disegno di Legge all'esame del Senato.

E da esponente di quel centrodestra, e ancor di più di quel Governo, non posso non fare una sincera autocritica e stigmatizzare il comportamento della maggioranza che arrivò a respingere, dopo un lunghissimo esame in sede referente, in modo repentino la proposta di testo unificato su cui, peraltro, moltissimi esponenti del centrodestra mostrarono il proprio apprezzamento.

Fu un atto di miopia politica, un errore grave purtroppo molto simile a quello fatto dalla maggioranza di centrosinistra con la deliberazione dell'Indagine conoscitiva nella XIII legislatura.

Le risposte ai tre atti di sindacato ispettivo non fornirono elementi utili né, tantomeno, soddisfecero gli interroganti.

XV Legislatura dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008

In questa legislatura l'attenzione sul caso si ridusse molto.

L'unico atto fu depositato alla Camera: una *Proposta di inchiesta parlamentare* (DOC. XXII, n. 16), presentata dall'onorevole Rotondo.

I proponenti fecero espresso riferimento alle intervenute archiviazioni di entrambi i procedimenti giudiziari sul caso e rappresentarono la necessità che il parlamento indagasse sul caso anche e soprattutto tenuto conto dell'appello al Presidente della Repubblica del fratello e dei genitori di Emanuele Scieri, per chiedere giustizia, visti i numerosi dubbi e lati oscuri dell'inchiesta.

La proposta, presentata il 16 luglio 2007, non ebbe alcun seguito anche per l'intervenuta interruzione anticipata della legislatura.

XVI Legislatura dal 29 aprile 2008 al 14 settembre 2013

Nella scorsa legislatura l'attività parlamentare si sviluppò esclusivamente alla Camera e si concretizzò in un Progetto di Legge di « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di cittadini italiani in servizio di leva nel periodo dal 1985 al 2005, con particolare riferimento alla morte dei signori Garro, Lombardo, Cordori, Bergonzini e Scieri» (A.C. 2705), presentata dall'onorevole Maurizio Turco, e in due ulteriori atti, uno di sindacato ispettivo, Interrogazione a risposta scritta (4/04357), presentata sempre da Maurizio Turco, e uno di

controllo, *Ordine del Giorno in Assemblea* (n. 9/03016/012), presentato dall'onorevole Matteo Mecacci.

La proposta di inchiesta presentata il 22 settembre 2009 mirava a indagare su cinque specifici casi di militari morti durante il servizio di leva.

Il caso Scieri era tra i più emblematici tra quelli in oggetto. E scopo dell'inchiesta era quello di verificare se le indagini fossero state condotte con la massima attenzione necessaria e accertare eventuali piste investigative non percorse.

Fu assegnata alla Commissione Difesa della Camera ma non fu mai esaminata.

L'onorevole Matteo Mecacci, nella seduta della Camera del 17 dicembre 2010 convocata per l'esame della Legge Finanziaria 2010 presentò un *Ordine del Giorno* che impegnava il Governo « a istituire una Commissione ministeriale d'indagine finalizzata a far luce sulla morte di cittadini italiani in servizio di leva con particolare riferimento alla morte dei signori Garro, Lombardo, Cordori, Bergonzini e Scieri ». Ma fu dichiarato inammissibile dal Presidente della Camera per estraneità della materia.

Nell'interrogazione a risposta scritta, l'onorevole Turco chiese al Ministro della Difesa e a quello della Giustizia informazioni sull'accertamento delle responsabilità, sulle eventuali sanzioni disciplinari comminate dalle stesse Forze armate nei confronti dei militari eventualmente riconosciuti come responsabili, sugli eventuali risarcimenti in sede civile, e se i responsabili fossero stati rimossi dal loro incarico o se fossero ancora operativi.

Il Governo non diede mai risposta, nonostante ben ventidue richieste di sollecito.

XVII Legislatura dal 25 marzo 2013

In questa legislatura l'attività parlamentare sul caso è consistita essenzialmente su una serie di atti di richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta, e non risulta depositato nessun atto di sindacato ispettivo.

Al Senato il 18 dicembre 2014 è stata annunciata la *Petizione* (n. 1384) con la quale « il sindaco di Pachino (Siracusa), Roberto Bruno, e numerosissimi altri cittadini chiedono l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri ».

Assegnata alla Commissione Difesa del Senato, non è mai stata esaminata.

Alla Camera sono state depositate due *Proposte di Legge* (A.C. 2410 e 2411) dagli onorevoli Amoddio e Zappulla, entrambe per l' »Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri » e tre *Proposte di inchiesta parlamentare* (DOC. XXII, n. 46 – DOC. XXII, n. 51 – DOC. XXII nn. 46-51), sempre per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso, dai medesimi parlamentari.

Le diverse proposte partivano tutte dal medesimo assunto, ovvero che in esito alle inchieste giudiziarie ci fosse il ragionevole dubbio che l'accertamento delle responsabilità fosse ancora da compiere, anche e soprattutto tenuto conto dei molteplici aspetti trascurati dalle indagini.

La Commissione Difesa della Camera ha esaminato tutte le proposte, alcune tendenti a istituire una Commissione bicamerale, altre una monocamerale, riscontrando una disponibilità da parte di tutte le forze politiche di giungere a una proposta unitaria che potesse includere le diverse posizioni dei gruppi.

Nel corso dell'esame in sede referente si è giunti all'elaborazione di un testo unificato delle proposte che prevedeva una inchiesta monocamerale, in modo da evitare ulteriori inutili perdite di tempo, e si caratterizzava principalmente per il non prevedere tra i compiti quello di indagare in generale sulle pratiche di nonnismo, per evitare espressamente di disperdere l'attenzione impedendo di concentrarsi sull'obiettivo di fare luce sulla morte di Emanuele Scieri.

Anche il Governo, durante i lavori della Commissione Difesa ha più volte ritenuto opportuno e congruo che l'istituenda Commissione si concentrasse espressamente sul caso Scieri, garantendo la massima collaborazione per l'accertamento della verità.

Nella seduta del 4 novembre 2015 l'Aula ha approvato a larghissima maggioranza, l'istituzione della nostra Commissione con la sola astensione dei deputati del Gruppo della Lega Nord.

Considerazioni finali

Sono passati quasi diciassette anni dalla tragica morte di Emanuele Scieri, ma l'attenzione sul suo caso non è mai venuta meno.

Il Parlamento ha mostrato in questi anni interesse e impegno incessanti sulla vicenda.

Tutte le forza politiche, pur nella diversità delle posizioni, si sono adoperate per tenere alta la tensione sul caso, da tutti ritenuto un vulnus grave per le nostre Forze armate e per il nostro Paese.

Certo si poteva fare di più. Ma, soprattutto, si poteva e si doveva fare prima.

L'autocritica di tutte le forze politiche, dei gruppi parlamentari e dei singoli parlamentari è importante e doverosa, anche per evitare che certe dinamiche possano riverificarsi in futuro, in casi analoghi.

Il ruolo stesso del Parlamento è stato troppo spesso svilito davanti agli occhi dei cittadini anche per l'incapacità di dare risposte rapide e di prendere decisioni.

In questi anni non è mancato l'impegno, ma il coraggio e la determinazione per non rimanere impaludati nelle consuete pratiche del rinvio sine die, quelle opache dinamiche burocratiche verso cui i cittadini mostrano sempre più insofferenza.

Un ultima considerazione sul ruolo del Governo, senza alcun intento polemico nei confronti di quello attualmente in carica che ha, anzi, mostrato sul caso estrema attenzione.

In questi diciassette lunghi anni si sono succeduti ben otto Ministri della Difesa, di diversa connotazione politica.

In tutti abbiamo riscontrato una eccessiva prudenza, una quasi ossessiva intenzione di protezione dell'apparato, degli uffici, dei Gabinetti e dei Comandi e degli Stati Maggiori.

Le Forze armate meritano da tutto il Paese e dal Parlamento il massimo rispetto, la massima considerazione e il massimo sostegno.

Ma la democrazia e il bilanciamento dei poteri vuole che il Ministro svolga il suo ruolo con il massimo dell'autorevolezza e determinazione anche nei confronti dei propri collaboratori, siano essi civili o militari.

Nel caso di Emanuele Scieri, purtroppo, ciò non emerge affatto.

E le inammissibili e sconcertanti pratiche omertose riscontrate nelle inchieste sono probabilmente proprie di un mondo ego riferito su cui si poteva e doveva agire con maggiore fermezza da subito, per evitare che l'accertamento della verità e delle responsabilità fossero ostacolate.

22

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 1ª Senato)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:
Audizioni informali di rappresentanti dell'associazione magistrati Corte dei conti, di rappresentanti dell'associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di rappresentanti del Forum italiano dei movimenti per l'acqua e di rappresentanti dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento cinque stelle)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
COMITATO DEI NOVE:
Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. Emendamenti C. 2839-C. 3004-C. 3006-C. 3147-C. 3172-C. 3438-C. 3494-C. 3610-C. 3663-C. 3693-C. 3694-C. 3708-C. 3709-C. 3724-C. 3731-C. 3732-C. 3735-C. 3740-C. 3788-C. 3790-C. 3811-A
ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Artini, Bianconi, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli e Pastorino)
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	22
	36
II Giustizia	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.	
Audizione di Antonella Di Florio, Presidente della 12 ^a sezione civile del Tribunale di Roma (Svolgimento e conclusione)	37
COMITATO DEI NOVE:	
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Esame emendamenti C. 2874-B	38
SEDE CONSULTIVA:	
Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	38
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole)	39
	46
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012. C. 3260 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	41
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato dalla Commissione)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e <i>Bioversity International</i> relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; <i>b)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; <i>c)</i> Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; <i>d)</i> Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni	

di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. C. 3764 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
IV Difesa
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.
Audizione della Direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), dottoressa Rita Forsi, in qualità di responsabile del CERT Nazionale (Svolgimento e conclusione)
AVVERTENZA
V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. C. 2839 e abbA (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abbB, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorante)
favorevole)
SEDE REFERENTE:
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (Seguito dell'esame e rinvio)
VI Finanze
SEDE REFERENTE:
Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti. (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO (Emendamenti)
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. C. 3666 Bernardo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3662)
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. C. 3759 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)

VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (Seguito dell'esame e rinvio)	93
ALLEGATO (Emendamenti della relatrice 4.200, 6.201, 6.200, 10.200, 11.100, 15.205, 15.206, 15.200, 15.207, 15.204, 15.201, 15.202, 15.203 e relativi subemendamenti)	99
In morte del deputato Buonanno	94
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive. C. 3309 Sbrollini (<i>Esame e rinvio</i>) .	94
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori della Commissione	102
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)	102
SEDE REFERENTE:	102
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (Seguito dell'esame e rinvio)	103
Sui lavori della Commissione	103
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	104
TEEDOTTO (Emenantem en unicon agginnivi)	101
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-07070 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	122
5-08614 Capezzone: Cessione della quota di partecipazione dell'Autorità portuale di Venezia nella società terminalista Venezia Terminal Passeggeri, con particolare riguardo al diritto di prelazione spettante alla società Veneto Sviluppo	116
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 299 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	117
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	117
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).	
Audizione di rappresentanti di SNAM	125
Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico .	126

SEDE CONSULTIVA:	
- , , , ,	126
	132
	128
INTERROGAZIONI:	
	130
5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza .	133 130 134
5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini	130 136
5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries	131
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	137
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.	
Rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale	139
Rappresentanti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)	139
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)	139
	141
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare. C. 698 e abbB, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	143
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	147
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	152
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	154
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	149
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	151
TO VEHICLE VEHICLE	. 71

XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	155
7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale (<i>Discussione e rinvio</i>)	155
7-00987 Mongiello: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (Discussione e rinvio)	155
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti del consorzio di tutela olio extra vergine di oliva DOP « Terra di Bari », sull'attività del consorzio	156
AVVERTENZA	156
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	157
SEDE CONSULTIVA:	
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	158
javorevoie)	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (Svolgimento e conclusione)	159
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	160
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	162
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	160
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	164
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO-GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON-DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI-CHE IMPEGNATE COMMISSIONE PLENARIA: Sulla pubblicità dei lavori	166
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin (Svolgimento e rinvio)	166
AVVERTENZA	166
11 Y LLIX LLIX 1	100

COMMISSIONE PARLAMENTARE	DI INCHIESTA	SULLA	MORTE	DEL	MILI-
TARE EMANUELE SCIERI					

AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)	167
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri (Svolgimento e conclusione)	167
ALLEGATO (Documento riassuntivo sugli atti parlamentari inerenti la morte di Emanuele Scieri presentato dall'On Prestigiacomo)	169

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



*17SMC0006640